



# ODICE PENALE


PER GLI STATI DI  
PARMA, PIACENZA E GUASTALLA

PARMA  
NELLA DUCALE TIPOGRAFIA  
MDCCCXX



DIGITALIZZAZIONE A CURA DI  
ALAN SANDONA' E TADDEI GIANANTONIO

**CODICE PENALE**  
**PER GLI STATI**  
**DI PARMA PIACENZA**  
**E GUASTALLA**



**P A R M A**  
**DALLA DUCALE TIPOGRAFIA**  
**MDCCCXX.**

**NOI MARIA LUIGIA**  
**PRINCIPESSA IMPERIALE**  
**ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA**  
PER LA GRAZIA DI DIO  
**D U C H E S S A**  
**DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA**  
ECC. ECC. ECC.

**V**isto il Nostro Rescritto in data del quattro Gennajo corrente anno, col quale abbiamo incaricato la commissione legislativa dello stato di compilare un Progetto di Codice Penale;

Visto il progetto di Codice Penale stato a Noi sottoposto dalla suddetta commissione;

Visto il Nostro Rescritto del tre Ottobre ultimo scorso, col quale il mentovato Progetto fu da Noi approvato e sanzionato qual Codice Penale pe' Nostri Stati, e ne venne ordinata la stampa;

## DECRETIAMO QUANTO SEQUE:

1.° Il Codice Penale sarà promulgato il giorno quindici di Novembre ne' modi e colle formalità, con cui fu eseguita la promulgazione del Codice Civile e del Codice di Processura Civile.

2.° Il Codice Penale avrà ne' Nostri Ducati di Parma Piacenza e Guastalla la sua piena esecuzione dal dì primo Gennajo 1821.

3.° Dal giorno stabilito nel precedente articolo il Codice Penale ora vigente in questi Stati, la Risoluzione dell' undici febbrajo 1819, il Decreto sulle armi, la Legge sulla polizia rurale, l' Ordinanza sulle acque e foreste, la Legge sul contrabbando armato, e generalmente tutte le leggi ordinanze e consuetudini, i decreti, i bandi e regolamenti, e tutte le altre disposizioni legislative anteriormente osservate ne' Nostri Dominj cesseranno di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni del presente Codice.

4.° Il Nostro Ministro di Stato, ed il Nostro Presidente dell' Interno sono incaricati, in ciò che a ciascuno di essi appartiene, e secondo le forme portate dall' articolo decimo del Decreto ventitre Marzo 1820 per la promulgazione del Codice Civile, dell' esequimento di questo Nostro Decreto.

Dato nel Nostro Palazzo di Sala li cinque del Mese di Novembre 1820.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà  
*Il Ministro di Stato*  
Conte MAGAWLY.

In fede della verità della Copia  
*Il Presidente dell' Interno*  
Commendatore F. CORNACCHIA.

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

---

### ARTICOLO PRIMO.

Le azioni e le omissioni, cui le leggi di questo codice impongono una pena, sono

*Crimini*, se la pena che vi corrisponde è criminale;

*Delitti* ove sieno punite con pena correzionale;

*Contravvenzioni* quando vadano soggette a pena di polizia, ossia di buon governo.

2. Nessun'azione ed omissione è punibile se non siasi violata una legge penale antecedentemente promulgata.

3. Il suddito che in estero paese abbia attentato alla sicurezza di questi ducati, o siasi renduto colpevole di crimine per contraffacimento di sigillo, o monete dello stato, sarà giudicato da' tribunali dello stato medesimo, e punito secondo le disposizioni di questo codice.

4. Saranno egualmente giudicati e puniti i forestieri che autori o complici de' crimini di cui nell'articolo antecedente fossero arrestati in questi ducati.

5. Il suddito che abbia commesso in estero paese un crimine o delitto contro la persona o

la proprietà di un altro suddito, e non siavi stato giudicato, potrà esserlo in questi ducati, e colle leggi di questo codice, quando rientri ne' ducati medesimi, e l'offeso porti querela contro di lui.

6. Il forestiero è soggetto alle leggi penali di questi stati dal momento che vi entra.

Quanto però alle contravvenzioni in cose proibite soltanto da' regolamenti puramente locali, il forestiero non è punibile se non per quelle ch'ei commettesse dieci giorni dopo la sua dimora in questi ducati, salvo il caso in cui si provasse ch'ei conosceva anche prima i regolamenti medesimi.

7. Colle disposizioni de' quattro precedenti articoli non s'intende in verun modo derogato a' pubblici trattati con esteri governi nè a solenni reciproche dichiarazioni equivalenti.

---

LIBRO PRIMO  
DELLE PENE, DELLA ESECUZIONE  
E DEGLI EFFETTI DELLE MEDESIME,  
E DELLE REGOLE GENERALI  
SULLA LORO APPLICAZIONE

---

CAPO PRIMO

*Delle pene.*

8. Sono pene criminali  
La morte,  
I lavori forzati a vita,  
I lavori forzati a tempo,  
La relegazione,  
La reclusione,  
L'interdizione da' pubblici uffizj,  
Il bando: questo non può essere imposto che  
in concorso di alcuna delle pene summenzionate.
9. Sono pene correzionali  
La prigionia,  
La custodia nella casa di correzione,  
Il confino,  
La interdizione a tempo da' pubblici uffizj,  
o da qualche determinata professione,  
La multa,  
Il bando: questo può essere imposto o solo,  
o in concorso di alcuna delle pene surriferite.

10. Sono pene di polizia o buon governo  
La prigionia,  
La multa.

## CAPO II.

### *Della esecuzione delle pene.*

11. La pena di morte si eseguisce col laccio sulle forche; questa non può mai essere esacerbata.

12. In alcuni casi espressamente indicati dalla legge, l'esecuzione della pena di morte si fa in un modo specialmente esemplare.

Il condannato è tradotto al patibolo a piedi nudi, e col capo coperto da un velo nero. Ei viene esposto alla pubblica vista sopra di un palco, e vi rimane fino a tanto che un usciere abbia letto ad alta voce la sentenza di condanna.

13. La pena di morte si eseguisce in luogo pubblico, che deve essere indicato nella sentenza, e in dì non festivo.

14. Il corpo del giustiziato resterà appeso al patibolo, ed esposto al pubblico sguardo per tre ore almeno.

Il cadavere verrà consegnato a' parenti, od amici che lo richiedessero, ma dovrà essere seppellito senza alcuna sorta di pompa.

15. Se il condannato alla morte per sentenza definitiva fugga dalle mani della giustizia, o venga per morte procurata a mancare prima della esecuzione, si erigerà il patibolo nel luogo già destinato, ed il carnefice affiggerà un' iscrizione portante a grandi caratteri il nome e cognome, la professione, il domicilio del condannato, i suoi contrassegni personali, il crimine, e la pena.

16. Se una donna condannata a morte sia riconosciuta incinta, la sentenza non può essere eseguita che dopo il parto.

17. I condannati a' lavori forzati vengono sottoposti alle opere più faticose a profitto dello stato; essi rimangono sempre legati da una catena al piede a due a due, salvo che la natura del lavoro non richiegga che restino separati.

18. Le donne condannate ai lavori forzati non vi sono impiegate che nell'interno della casa di forza, ed hanno alla gamba un leggero cerchio di ferro.

19. La condanna alla pena de' lavori forzati a tempo non potrà essere maggiore di venti anni, nè minore di tre, salvo il caso in cui per riguardo al minimo la legge disponga diversamente.

20. La relegazione consiste nella detenzione del condannato in una stanza chiusa d'uno de' castelli dello stato, senz'obbligo di lavoro, ed anche in compagnia d'altri sottoposti alla stessa pena.

La durata della relegazione non può essere minore di tre anni, nè maggiore di venti.

21. Ogni persona dell'uno o dell'altro sesso condannata alla pena della reclusione sarà detenuta in una casa di forza, e impiegata in lavori, il cui prodotto potrà essere in parte applicato a suo vantaggio.

La durata di questa pena non potrà essere minore di tre anni, nè maggiore di dieci, eccettuati i casi in cui rispetto al minimo si disponga dalla legge diversamente.

22. L'interdizione da' pubblici uffizj consiste nella esclusione perpetua del condannato da ogni funzione, o impiego pubblico, e nella incapacità di essere tutore o curatore, tranne pe' suoi figli.

23. Il bando consiste nell'allontanamento in perpetuo del condannato da questi ducati.

Questa pena è pronunciata contro tutti i forestieri condannati a' lavori forzati a tempo, alla relegazione, od alla reclusione: essi vi soggiacciono tosto che hanno scontata la prima pena.

24. Se il bandito rientra in questi ducati sarà punito colla reclusione, e scontata la pena verrà nuovamente bandito.

25. Le sentenze di condanna a pene criminali saranno stampate per estratti, e quindi affisse nella città in cui furono proferite, nel capo-luogo del comune in cui fu commesso il crimine, nel luogo dell'esecuzione, e in quello del domicilio o della dimora del condannato.

26. Ove si tratti di condannati in contumacia l'estratto della sentenza sarà inoltre pubblicato a suon di tromba da un usciere, a ciò destinato nella sentenza medesima, tre giorni dopo che la sentenza fu proferita: tale pubblicazione si farà alla porta esteriore del tribunale che ha giudicato, ed a quella del palazzo del comune, e dall'usciera ne sarà compilato processo.

27. Il condannato alla pena di prigionia viene rinchiuso in una casa di lavoro, ed impiegato, a propria scelta, in alcuno de' lavori ivi stabiliti.

La durata di questa pena in fatto di contravvenzioni non sarà minore d'un giorno, nè maggiore di quindici, e in materia di delitti sarà di sedici giorni almeno, e di tre anni al più, e tutto ciò salvo i casi, in cui dalla legge sia diversamente disposto.

28. La casa di correzione è affatto separata dalla casa di forza e di lavoro: dessa è specialmente destinata per le persone che a motivo di tenera età, o di tenue discernimento meritassero un giusto riguardo.

Il condannato dovrà esservi impiegato in lavori acconci alla sua abilità e professione.

Le persone da punirsi in tal modo, e la durata di questa pena verranno espressamente indicate nel presente codice.

29. I prodotti del travaglio di ciascun detenuto tanto nella casa di lavoro, quanto in quella di



correzione, saranno applicati in parte alle spese comuni delle case stesse, in parte a procurare al condannato qualche sollievo, ed in parte a formarli un avanzo pel tempo della sua liberazione.

30. Il confino consiste nell'obbligo ingiunto al colpevole di abitare in un comune sottoposto al tribunale che ha giudicato. Il luogo del confino dovrà essere alla distanza almeno di sei miglia tanto dal comune del domicilio del condannato, che da quello del commesso delitto, e della persona offesa o danneggiata.

Il luogo del confino potrà essere di scelta del condannato medesimo.

La durata di questa pena non può essere minore di tre mesi, nè maggiore di tre anni.

31. In caso di trasgressione della condanna al confino, questo sarà commutato in prigionia durevole per tutto quel tempo che mancava a compimento della pena.

32. La interdizione temporanea consiste nel vietare per un certo tempo al condannato l'esercizio

O di qualunque funzione o impiego pubblico,

O di una carica o di un impiego determinato,

O di una professione, od arte, o di un mercimonio.

33. La durata di questa pena nel primo e nel secondo caso non potrà essere minore di due mesi, nè maggiore di tre anni; nel terzo caso non potrà essere minore di quindici giorni, nè maggiore di sei mesi.

Ove l'interdetto contravvenga al divieto, sarà punito di prigionia non maggiore di sei mesi, ferma stante la durata dell'interdizione.

34. L'interdetto a tempo da una professione, da un'arte, o da un mercimonio non può nemmeno per interposta persona continuarne l'esercizio.

35. Anche fuori de' casi in cui la legge impone espressamente tale interdizione, i tribunali potranno cumularne la pena con quella di prigionia inflitta per delitti commessi con abuso di carica, d'impiego, di professione, d'arte, o mercimonio.

36. La pena del bando può cumularsi colla prigionia che fosse pronunciata per delitti commessi da' forestieri.

37. Il bando è perpetuo: chi vi contravviene è punito colla prigionia, scontata la quale sottentra di nuovo immediatamente la pena del bando.

38. Nelle condanne correzionali la multa non potrà essere minore di trenta lire nuove, nè maggiore di cinquemila, eccettuati i casi, ne' quali sia diversamente disposto.

Se la condanna riguarda contravvenzioni, la multa non sarà minore di una lira, nè maggiore di ventinove.

39. La multa che vada congiunta alla prigionia, e che non sia pagata al terminare di questa pena, dovrà scontarsi con altrettanto tempo di prigionia in ragione di tre lire per giorno, purchè questo tempo non ecceda mai i due anni.

La multa tanto imposta di per se sola, quanto congiuntamente al confino, od alla interdizione temporanea dovrà pagarsi entro un mese dal giorno, in cui la sentenza sarà passata in giudicato. Trascorso questo termine, e non eseguito il pagamento, la multa verrà nel modo di cui sopra immediatamente scontata, senza che perciò la durata del confino o della interdizione sia diminuita.

La prigionia non potrà mai essere minore di un giorno, ancorchè la multa non arrivasse a tre lire.

Ove il carcerato per multa voglia liberarsi pagandola, viene imputata a diminuzione del suo debito la somma corrispondente ai giorni della prigionia sofferta.

40. In tutte le pene temporanee il giorno si calcola di ventiquattr'ore, il mese di trenta giorni, e di trecento sessantacinque giorni l'anno.

41. La durata delle pene temporanee comincia dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.

42. Ad ogni condanna per crimine o delitto andrà unita la confiscazione delle cose che o ne sono il prodotto, o servono od erano destinate a commetterlo, ogniquale volta la proprietà ne appartenga al condannato: in fatto di contravvenzione la confiscazione non sarà pronunciata che ne' casi indicati dalla legge.

Quando si tratti di cose di cui la legge proibisca la ritenzione, l'uso o la delazione, queste

saranno confiscate anche in caso di assoluzione, e qualora eziandio non appartengano alla persona giudicata.

43. La condanna alle pene stabilite dalla legge non toglie alle parti il diritto che avessero a restituzioni, ed a rifazione di danni ed interessi.

44. Le sentenze portanti condanna a restituzioni, a danni, e interessi, ed alle spese verso la parte lesa potranno essere eseguite anche mediante l'arresto personale giusta le regole prescritte nel codice di procedura civile.

45. Il condannato per crimini o delitti, che non paghi le spese di giustizia, dopo d'aver scontata la pena soggiace alla detenzione in carcere sin che non ne abbia eseguito il pagamento: scorsi però sei mesi, se condannato criminalmente, e tre mesi, se condannato correzionalmente, sarà egli messo provvisoriamente in libertà, qualora provi d'essere inetto a pagarle, salvo nell'uno e nell'altro caso a procedere nuovamente all'arresto ogniqualvolta i condannati si facciano idonei al pagamento.

46. Le pene non possono mai cumularsi in un medesimo giudizio, ma si applica sempre la più grave secondo i gradi stabiliti in questo codice.

47. Se dopo una sentenza di condanna scopresi altro crimine, o delitto, od altra contravvenzione del condannato, commessi prima della sentenza medesima, il colpevole verrà di nuovo

giudicato e punito, qualora soltanto il nuovo crimine, o delitto, o la nuova contravvenzione portar possa una pena maggiore per grado o per estensione.

In questo caso cesserà l'effetto della prima condanna.

48. Chiunque dopo una prima condanna sarà, per un fatto posteriore alla medesima, condannato ad altra pena, sconterà questa immediatamente se è più grave per grado, e così prima di terminare la precedente; se è men grave la sconterà al terminar della prima, eccettocchè la prima condanna portasse i lavori forzati a vita, nel qual caso si osserverà quanto è disposto nell'articolo 94.

### CAPO III.

#### *Degli effetti delle pene.*

49. Le pene di morte e de' lavori forzati a vita sono afflittive insieme ed infamanti.

Lo sono pure le pene de' lavori forzati a tempo e della reclusione, qualora vengano imposte per furto, o falsificazione di monete, bolli, sigilli, e scritture.

L'infamia non ricade che sulla sola persona del condannato.

Alla condanna delle suddette pene afflittive e infamanti va sempre unita l'interdizione per-

petua da' pubblici uffizj, non che l'esclusione dalla facoltà di portar armi per l'avvenire, e di servire nelle truppe dello stato.

50. Le condanne a morte, o a' lavori forzati a vita traggono seco la morte civile.

51. Il condannato a pena, che importi la morte civile, perde la proprietà di tutti i suoi beni, e la successione di lui è aperta a vantaggio de' suoi eredi come se egli fosse morto naturalmente e senza testamento;

Non può più partecipare a qualsivoglia successione o donazione, tranne per causa di alimenti;

Non può disporre sia per donazione sia per testamento de' beni che potesse in seguito acquistare;

Non può essere nominato tutore o curatore, nè concorrere ad atti relativi a cura o tutela;

Non può essere testimonio in atto solenne ed autentico, nè essere ammesso a fare testimonianza, o dar perizie in giustizia;

Non può stare in giudizio nè come attore, nè come reo convenuto fuorchè pel ministero d'un curatore speciale che gli è nominato dal giudice o tribunale avanti il quale è promossa la causa.

52. Le condanne proferite in giudizio contraddittorio non producono la morte civile se non dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato;

le proferite in contumacia non la producono se non dopo cinque anni dal giorno in cui la sentenza fu eseguita a termine dell'articolo 26.

53. Durante i detti cinque anni i condannati in contumacia come sopra saranno privi dell'esercizio dei diritti civili sino a che si presentino in giudizio, o vengano nel corso di questo termine arrestati.

Le loro sostanze saranno amministrate, e le loro ragioni sostenute come quelle degli assenti.

54. Allorchè entro i cinque anni di cui sopra il condannato in contumacia o si presenterà volontariamente, o sarà arrestato, la sentenza di condanna resterà annullata di pien diritto; l'accusato sarà rimesso nel possedimento de' suoi beni, e giudicato di nuovo. Se colla nuova sentenza egli è condannato alla stessa pena, o ad una pena diversa che importi egualmente la morte civile, questa non sarà incorsa che dal giorno in cui la seconda sentenza passerà in giudicato.

55. Non presentandosi, o non essendo arrestato il condannato in contumacia che dopo i cinque anni, se verrà assoluto dalla nuova sentenza, o sarà condannato ad una pena che seco non tragga la morte civile, rientrerà in tutti i suoi diritti civili pel tempo avvenire dal giorno in cui sarà comparso in giudizio: ma staranno fermi gli effetti della morte civile per l'intervallo di tempo trascorso dalla scadenza de' cinque anni sino al giorno della sua comparsa.

56. Il condannato che senza essersi presentato, o senza essere stato arrestato muoja prima della scadenza dei cinque anni si riputerà morto nella integrità de' suoi diritti, e la sentenza contumaciale sarà annullata *ipso jure*, senza pregiudizio dell'azione della parte civile che non potrà essere promossa contro gli eredi del condannato se non civilmente.

57. Il condannato in contumacia non rientra nell'esercizio de' suoi diritti civili pel tempo avvenire, ancorchè sia prescritta la pena.

58. I beni acquistati dal condannato dopo aver incorsa la morte civile, e di cui egli si troverà in possesso al giorno della sua morte naturale, apparterranno allo stato, come beni di chi muore senza legittimo erede.

Tuttavia è riserbato al governo il disporre de' beni medesimi, secondochè l'umanità suggerisca, a vantaggio della vedova, de' figli, o de' parenti del condannato.

59. Chiunque è stato condannato alla pena de' lavori forzati a tempo o della reclusione, quando tali pene portino seco infamia, è durante la pena stessa in istato d'interdizione legale: gli è nominato un tutore nelle forme prescritte per la nomina de' tutori agl'interdetti.

60. Le sentenze che pronunciano condanna a multe, a restituzioni, a danni ed interessi, ed a rifazione di spese producono ipoteca legale sui beni presenti e futuri de' condannati.

Se il patrimonio del condannato è insufficiente all'intero pagamento, il debito risultante da condanna a restituzioni, a' danni ed interessi sarà pagato di preferenza alla multa ed alle spese.

La notificazione fatta dal governo per la conservazione dell'anzidetta ipoteca legale, giova a' quelli a cui sono dovute le restituzioni, i danni e gl'interessi, entro però i limiti della somma enunciata dal governo nella sua notificazione.

61. Tutte le persone condannate per uno stesso crimine o delitto, o per una stessa contravvenzione sono tenute in solido alle multe, alle restituzioni, a' danni ed interessi, ed alle spese.

#### CAPO IV.

##### *Regole generali sull'applicazione delle pene.*

##### SEZIONE I.

##### *Dell'influenza dello stato di mente, dell'età, e di altre circostanze sull'applicazione e durata delle pene.*

62. Non vanno soggette a pena le trasgressioni della legge

Se l'imputato trovavasi quando commise l'azione in istato di assoluta imbecillità, di pazzia, o di morboso furore;

Se non aveva ancor compiuto il decimo anno;

Se una forza esterna ed irresistibile lo spinse all'atto nonostante il dissenso della sua volontà.

63. Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore, o la forza non fossero giusta il retto e fondato giudizio de' tribunali a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, potrà questa tuttavia esser punita, secondo le circostanze de' casi, colla prigionia, o colla custodia in casa di correzione.

64. Quando l'accusato di crimine non abbia ancor compiuta l'età di quindici anni, e sia deciso che egli ha agito senza discernimento, verrà assoluto e consegnato a' suoi parenti.

Sarà però in arbitrio del tribunale l'ordinare che sia rinchiuso nella casa di correzione per un tempo non minore di tre mesi, nè maggiore di cinque anni.

65. Ove sia deciso che il minore di quindici anni abbia agito con discernimento, e si tratti d'un fatto, a cui sarebbe applicabile la pena di morte, o dei lavori forzati a vita, egli sarà condannato alla pena della custodia in casa di correzione da cinque a vent'anni.

Quando si tratti d'un fatto a cui dovrebbe applicarsi una pena criminale temporanea, il minore sarà condannato egualmente alla pena della custodia in casa di correzione, ma per un tempo non minore del terzo, nè maggiore della mo-



tà di quello per cui avrebbe potuto essere condannato alla pena temporanea criminale.

66. Se l'accusato minore di quindici anni di cui nell'articolo antecedente abbia incorsa la pena di prigionia, non potrà essere condannato alla medesima, ma in vece sarà posto nella casa di correzione per un tempo minore della metà della prigionia, cui avrebbe potuto essere condannato se avesse avuto più di quindici anni.

La medesima disposizione ha luogo pei delitti e per le contravvenzioni commesse da un minore di quindici anni, e punibili colla prigionia.

67. Quando l'accusato di un crimine abbia passata l'età di quindici anni, e non abbia compiuta quella dei diciotto, sarà punito nel modo seguente:

Se il crimine merita la morte, la pena sarà ridotta al massimo de' lavori forzati a tempo;

Se merita i lavori forzati a vita, la pena sarà dei lavori forzati a tempo;

Se merita i lavori forzati a tempo o la relegazione, tali pene saranno commutate nella reclusione;

Se merita la reclusione, la pena sarà ridotta alla prigionia non minore di un anno.

68. Pe' sordi-muti dalla nascita, o dalla infanzia avrà sempre luogo, in qualunque età si trovino, la ricerca se abbiano o no agito con discernimento, e quando venga deciso affermativamente,

sono pareggiati a coloro che non hanno ancora compiuto il quindicesimo anno.

La stessa disposizione avrà luogo pe' sordi-muti educati nelle scuole di loro particolare istruzione ogniqualvolta al tempo del commesso crimine o delitto non avessero ancor compiuta l'età di diciotto anni.

Se i sordi-muti educati nelle scuole di loro particolare istruzione abbiano compiuta l'età di diciotto anni, saranno puniti se agirono con discernimento come quelli che maggiori di quindici anni non hanno ancor compiuta l'età dei diciotto.

69. La pena de' lavori forzati sia perpetua sia temporanea non sarà mai imposta alle persone che abbiano al momento della sentenza compiuti gli anni settanta.

A questa pena verrà sostituita quella della reclusione sia in perpetuo sia a tempo secondo la durata della pena a cui essa viene sostituita.

70. Il condannato alle pene de' lavori forzati a vita o a tempo, compiuto che abbia il settantesimo anno, cesserà di esservi sottoposto, e verrà tradotto nella casa di reclusione per tutto il tempo che rimaneva a scontare la prima pena.

71. Niun crimine, e delitto, e niuna contravvenzione può essere punita con diminuzione di pena che ne' soli casi, e nelle sole circostanze, in cui la legge il permetta espressamente.

## SEZIONE II.

*Della gradazione delle pene.*

72. Quando la legge non determini una speciale gradazione di pene, ma ordini in termini generali che si applichi una pena inferiore o superiore d'uno o più gradi ad un'altra, si osserverà la seguente gradazione.

Nella serie delle pene discendendo per grado dalla maggiore alla minore si trovano

Morte,  
Lavori forzati a vita,  
Massimo de' lavori forzati a tempo,  
Lavori forzati a tempo,  
Reclusione,  
Prigione.

73. Dalle pene della relegazione, e della interdizione perpetua si discenderà alle pene più leggiere secondo la gradazione seguente:

1.º Relegazione,  
Reclusione,  
Prigione.  
2.º Interdizione perpetua da' pubblici uffizj,  
Interdizione a tempo da' medesimi,  
Multe correzionali.

74. Il passaggio per gradi da una pena minore ad una maggiore sarà regolato nel modo seguente:

Confino, interdizione a tempo da qualche determinata professione, e multa correzionale,

Prigione,  
Reclusione,  
Lavori forzati a tempo,  
Massimo de' lavori forzati a tempo,  
Lavori forzati a vita,  
Morte.

75. Dalle pene dell'interdizione e della relegazione i gradi ascendono nel modo seguente:

1.º Interdizione a tempo da' pubblici uffizj,  
Interdizione perpetua da' medesimi,  
Reclusione,  
Relegazione,

Lavori forzati a tempo, e così risalendo come nell'articolo precedente.

2.º Relegazione,

Lavori forzati a tempo, e così ascendendo come sopra.

76. Nelle pene di buon governo non si può ascendere a pene di grado superiore senza una particolare disposizione di legge.

## SEZIONE III.

*Del crimine o delitto tentato.*

77. È punibile il tentativo, il quale sia stato manifestato con atti esterni, e susseguito da un principio di esecuzione, se questa non sia stata sospesa o priva d'effetto che per circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà dell'autore.

78. Il tentativo è sempre punibile ne' crimini; ne' delitti è punibile in que' soli casi che sono espressamente additati dalla legge.

79. Quando per qualche caso particolare non sia disposto in contrario, la pena del crimine tentato sarà quella di un grado immediatamente inferiore alla pena del crimine consumato.

80. La pena del delitto tentato, quando la legge ne prescrive la punizione, sarà sempre al di sotto della metà di quella che sarebbesi pronunciata contro il delitto consumato.

81. Se il crimine o il delitto tentato dal mandatario sia stato sospeso dal solo suo pentimento, il mandante sarà considerato e punito come colpevole di vero tentativo del detto crimine o delitto.

#### SEZIONE IV.

##### *De' complici.*

82. Coloro i quali con doni, promesse, minacce, abuso di potere, o d'autorità, con macchinamenti o artifizj colpevoli, od anche con semplice mandato abbiano determinato taluno a commettere un crimine;

Quelli che immediatamente concorrono coll'opera loro all'esecuzione del crimine, o che nell'atto stesso in cui si eseguisce prestano ajuto efficace a consumarlo;

Sono agenti principali.

83. Coloro che usano d'istigazioni, o danno istruzioni a commettere un'azione qualificata crimine;

Quelli che previamente informati dell'uso criminoso che va a farsene somministrano al delinquente armi, istromenti, od altro mezzo che serva all'esecuzione del crimine;

Coloro che destinati alla custodia delle cose, o al servizio delle persone, e consapevoli anteriormente de' crimini che vanno a commettersi rapporto alle cose, o a pregiudizio delle persone stesse, occultano tali disegni, ed insieme vi prestano connivenza;

Coloro che senza l'immediato concorso alla consumazione del crimine, assistono scientemente ed in qualunque modo l'autore del medesimo ne' fatti che valgono a prepararlo, agevolarlo, o consumarlo, oppure quelli che dopo il commesso crimine gli prestano scientemente ajuto o favore;

Sono complici.

84. Gli agenti principali sono puniti come gli autori del crimine.

I complici sono puniti anch'essi come gli autori principali, quando la dolosa loro cooperazione fu tale che senza di essa il crimine non sarebbe stato verisimilmente commesso.

In caso diverso i complici soggiacciono ad una pena inferiore d'uno a due gradi a quella che



è dovuta all'autor principale, giusta la più o meno lontana influenza del fatto che costituisce la complicità.

85. Anche ne' delitti e nelle contravvenzioni sono valutati i medesimi fatti di complicità accennati ne' due primi articoli di questa sezione; ma è lasciato al prudente arbitrio de' giudici lo sminuire la pena de' complici secondo le circostanze, purchè la pena quanto al genere sia la stessa che quella degli autori principali:

Ne' casi però in cui la pena di questi ultimi sia portata al minimo, la pena de' complici è quella degli autori principali.

86. Se il mandatario eccede i limiti del mandato, il mandante è punibile per l'eccesso che potevasi non difficilmente prevedere.

87. Le circostanze e qualità personali per le quali o si toglie, o si diminuisce, o si aggrava la pena di uno degli autori principali o complici, non sono calcolate per escludere, diminuire, od aumentare la pena di altri autori principali o complici nel medesimo crimine o delitto.

88. Ove il crimine, il delitto, o la contravvenzione sia civilmente imputabile ad altri, i giudici che dovranno decidere di tale imputazione si conformeranno a quanto è disposto nel codice civile al capo *de' delitti e quasi delitti*,

## SEZIONE V.

*De' recidivi.*

89. Chiunque dopo d'essere stato condannato a pene criminali commetta un nuovo crimine, sarà punito col grado di *pena* immediatamente superiore a quello, a cui andrebbe soggetto questo nuovo crimine.

Quest'aumento di pena però non potrà giungere che a quella de' lavori forzati a vita, esclusa la pena di morte, salvo quanto è detto nell' articolo 93.

90. Chiunque è stato altra volta condannato per crimine come sopra, e commetta un delitto qualunque, sarà condannato col massimo della pena dovuta nella fattispecie al delitto, aumentata, ove occorra, del doppio.

91. Chi essendo stato altra volta condannato a un anno almeno di prigionia commetta un nuovo delitto incorrerà nel massimo della pena dovuta nella fattispecie al delitto.

92. Chi essendo stato altra volta condannato per contravvenzione ne commetta una nuova nello spazio di un anno da contarsi dalla prima condanna, e nel distretto del medesimo tribunale, sarà condannato al massimo della pena che può aver meritata per la nuova contravvenzione.

93. Chi essendo condannato per crimine ai lavori forzati a vita commetta un altro crimine

soggetto egualmente ai lavori forzati a vita, sarà punito colla morte.

94. Se il condannato a' lavori forzati a vita commetta altro crimine o delitto punibile con pena criminale temporanea, o colla prigionia, questa nuova pena verrà dal tribunale commutata in altrettanto tempo di stretto carcere che non potrà oltrepassare diciotto mesi, se si tratterà di punire un delitto, nè anni dieci, se si tratterà di punire un nuovo crimine.

95. Il condannato che viene punito collo stretto carcere si rinchiude in una prigione da solo, o tutto al più con uno o due altri condannati, avvinto con una catena al piede.

96. In fatto di recidiva si ha per condannato colui contro il quale la sentenza di condanna sia passata in giudicato.

97. Le pene imposte a' recidivi avranno luogo pel solo fatto dell'antecedente loro condanna passata in giudicato, e così anche nel caso di grazia, di amnistia, di prescrizione, e di riabilitazione a favore de' medesimi prima della recidiva.

98. La nuova pena pe' recidivi nel caso che non siasi ancora scontata la prima, avrà luogo immediatamente, se maggiore per grado, posteriormente, se minore: avrà sempre luogo immediatamente nel caso dell'articolo 94.

## LIBRO SECONDO

DE' CRIMINI E DELITTI,  
E DELLA LORO PUNIZIONE

---

### P A R T E P R I M A

DE' CRIMINI E DELITTI  
CONTRO L' ORDINE PUBBLICO

---

#### TITOLO PRIMO

*De' crimini e delitti contro il rispetto  
dovuto alla religione dello stato.*

99. Chiunque involi da un luogo sacro vasi, arredi, o suppellettili sacre, soggiacerà alla pena de' lavori forzati a tempo.

100. Quando il furto commesso in luogo sacro cada sopra cose non sacre, ma inservienti al divin culto, esso verrà punito colla reclusione.

101. Ove il furto di cui ne' due precedenti articoli sia commesso con una delle seguenti circostanze, di notte, d'iscalamento, di chiavi false, di rottura esteriore od interna, sarà punito nel caso dell'articolo 99 col massimo de' lavori forzati, ed in quello dell'articolo 100 co' lavori forzati a tempo.

102. Quando il colpevole di furto sacrilego conculchi ad un tempo stesso, disperda, distrugga, o seco porti ostie consacrate, soggiacerà alla pena de' lavori forzati a vita.

103. Soggiacerà alla stessa pena de' lavori forzati a vita chiunque rendasi colpevole della conculcazione, o d'altri simili atti d'insulto, di cui nell'articolo precedente, al solo empio fine di far onta alla religione.

Se la conculcazione cada sopra altri oggetti sacri, la pena del colpevole di tale oltraggio sarà de' lavori forzati a tempo.

104. Chiunque pel solo fine di oltraggiare la religione attacchi clamorosamente la medesima in pubblici luoghi, o vilipenda gli oggetti di culto, o insulti i suoi ministri in funzione, o turbi con clamori, risse, violenze, atti scandalosi, o in altra simil guisa le cerimonie religiose, sarà punito colla prigionia da un mese a tre anni.

105. Gli autori di percosse, o ferite, o d'omicidio, commessi volontariamente, sulla persona di un ministro della religione durante l'esercizio delle sue funzioni, soggiaceranno alla pena immediatamente superiore d'un grado a quella che sarebbe dovuta, se tali crimini o delitti commessi fossero indipendentemente dal concorso delle summentovate circostanze.

106. Chiunque con pubblici insegnamenti o arringhe, o col mezzo di scritti, o libri da lui

pubblicati o distribuiti attacchi direttamente o indirettamente la religione dello stato con principj del tutto contrarj, sarà punito colla pena della prigionia non minore di tre mesi, nè maggiore di un anno: quando il colpevole abbia così abusato della sua carica o professione, sarà inoltre interdetto dalla medesima per un tempo non minore di due anni, nè maggiore di tre.

107. Ogni altro crimine o delitto, di cui non è fatta menzione in questo titolo, commesso ne' luoghi sacri, mentre vi si celebrano uffizj o funzioni di religione, sarà sempre punito con pena superiore al minimo, se dessa è temporanea.

## TITOLO II.

### *De' crimini e delitti contro la sicurezza dello stato.*

#### CAPO I.

#### *De' crimini contro la sicurezza esterna dello stato.*

108. Ogni suddito che avrà portato le armi contro lo stato, o tenute intelligenze con estera potenza o suoi agenti per eccitarla a portarvele, od avrà contribuito ad agevolare le ostilità contro lo stato, sarà punito di morte.

109. Il suddito che avrà eccitato, o soltanto anche secondato con effetto gli agenti della forza

pubblica di un' estera potenza a violare in qualunque modo il territorio di questi ducati, sarà punito colla reclusione.

110. Avrà luogo la stessa pena contro il suddito, il quale con atti ostili non approvati dal governo abbia esposto lo stato a soffrire delle rappresaglie per parte d'un' estera potenza.

Quando ne' casi di questo e del precedente articolo il colpevole occupi un impiego od ufficio pubblico, esso incorrerà nella pena della relegazione.

111. Ogni pubblico impiegato il quale essendo depositario di un qualche segreto, che interessi la conservazione politica di questi ducati, lo abbia comunicato ad estera potenza, sarà punito colla relegazione.

112. Qualunque suddito o forestiero che senza speciale permesso del governo arrolerà persone suddite di questo stato per servire in truppe estere, sarà punito co' lavori forzati a tempo.

## CAPO II.

*De' crimini contro la sicurezza interna dello stato.*

### SEZIONE PRIMA.

*Degli attentati, e delle cospirazioni contro il sovrano e la sua famiglia.*

113. L' attentato, o la cospirazione contro la persona del sovrano è crimine di lesa maestà, e si

punisce colla morte specialmente esemplare, come è prescritto nell' articolo 12.

114. L' attentato o la cospirazione contro le persone della famiglia dominante;

L' attentato o la cospirazione che ha per oggetto il cangiare o distruggere la forma di governo, o l' eccitare i sudditi od abitanti ad armarsi contro l' autorità sovrana;

Sono puniti colla morte.

115. Vi è attentato dal momento che si è commesso o cominciato un atto prossimo alla esecuzione de' crimini indicati ne' due articoli antecedenti.

116. Vi è cospirazione dal momento che la risoluzione di agire sia stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione.

117. Se la cospirazione di cui negli articoli precedenti sia stata progettata, ma non conchiusa, nè accettata, l' autore o gli autori del progetto saranno nel caso dell' articolo 113 puniti colla relegazione, e nel caso dell' articolo 114 colla reclusione.

### SEZIONE II.

*De' crimini tendenti a turbare lo stato colle guerre civili, coll' uso illegittimo della forza armata, colla devastazione, e col pubblico saccheggio.*

118. L' attentato che avesse per oggetto il suscitare la guerra civile tra sudditi, inducendoli ad

armarsi gli uni contro gli altri, oppure il portare la devastazione, la strage, o il saccheggio in uno o più comuni dello stato, o contro una classe di persone, sarà punito colla morte.

La sola cospirazione diretta a questi medesimi crimini è punita co' lavori forzati a vita.

119. Chiunque con incendio o scoppio di mina avrà distrutto edifizj, magazzini, arsenali appartenenti allo stato, sarà punito colla morte.

120. Chiunque avrà formato bande armate per invadere o saccheggiare piazze, fortezze, magazzini, arsenali appartenenti allo stato;

O vi avrà esercitato una funzione o un comando;

O avrà scientemente e di libera volontà somministrato o procurato viveri, armi, munizioni, o strumenti del crimine, sarà punito colla morte.

121. Saranno egualmente punite colla morte le persone indicate nel precedente articolo, quando la banda si formi all'oggetto sia di saccheggiare, distruggere, o dividersi proprietà pubbliche o dello stato, sia di fare attacco, o di resistere alla forza impiegata ad arrestare gli autori di simili attentati, sia di commettere alcuno de' crimini indicati negli articoli 113, 114, e 118.

122. Gli altri che ebbero parte nella banda in modo diverso dall'articolo 120, se vengono presi nel luogo della riunione sediziosa, saranno puniti come segue;

Se la banda abbia avuto per oggetto alcuno degli attentati espressi negli articoli 113, 114, e 118, saranno puniti co' lavori forzati a vita;

Se abbia avuto per oggetto alcuno de' crimini indicati ne' due articoli precedenti, saranno puniti con dieci a venti anni di lavori forzati.

123. Coloro che scientemente e di libera volontà somministrano albergo, luogo di riunione, o di ricovero alle suddette bande, saranno puniti co' lavori forzati a tempo.

Se però abbiano prestato tale ajuto abitualmente, ed in modo che senza il medesimo la banda non avrebbe potuto formarsi, nè sostenersi, saranno puniti colla pena prescritta nell'articolo 120.

124. Non verrà imposta alcuna pena pel solo fatto di associazione alle suddette bande, o pel solo fatto di sedizione contro colui, che o facendo parte di esse, o essendone complice, o ricettatore, al primo avvertimento delle autorità civili o militari, od anche prima ne farà seguire lo scioglimento, o darà in mano alla forza i capi e comandanti.

125. Similmente non verrà imposta alcuna pena pel fatto di associazione in banda o di sedizione contro coloro, che servendo soltanto a far numero in dette bande, si fossero ritirati al primo avvertimento delle autorità civili o militari o si fossero ritirati anche dopo, purchè in que-



sto caso concorrano le circostanze di essere stati presi fuori de' luoghi della riunione sediziosa, senz' armi, e senza resistenza.

Le persone indicate in questo e nel precedente articolo non sono esenti dalle pene de' crimini o delitti che avessero particolarmente commesso.

### SEZIONE III.

*Degli scritti, discorsi, e fatti contro il governo.*

126. Chiunque con discorsi tenuti in riunione di popolo, o con cartelli affissi, o col mezzo di scritti o di stampe abbia direttamente provocato gli abitanti di questi ducati a commettere alcuno de' crimini, di cui nella 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> sezione di questo capo, sarà punito colla pena dovuta al crimine che ne è derivato.

Ogniquale volta però tali provocazioni non abbiano avuto alcun effetto, la pena de' colpevoli sarà quella della reclusione.

127. Chiunque per solo disprezzo infranga o deformi stemmi, statue, o immagini del sovrano, o delle persone della famiglia dominante situati in luoghi pubblici per ordine o con approvazione del governo, sarà punito colla reclusione.

128. Ogni altro pubblico discorso, scritto, o fatto non compreso ne' due articoli precedenti

diretto a spargere lo sprezzo e il malcontento contro chi governa, sarà punito colla prigionia, o col confino.

### C A P O I I I.

*Dell' obbligo di rivelare i crimini che compromettono la sicurezza esterna ed interna dello stato.*

129. In tutti i crimini, di cui parla il presente titolo, quello fra colpevoli che prima d' ogni tentativo, ed innanzi a qualunque procedimento in giustizia sveli i crimini stessi, ed i loro autori o complici al governo, od alle autorità competenti, oppure anche dopo i primi procedimenti procuri l'arresto di tutti, o parte degli altri colpevoli, va immune da ogni pena.

130. Se si tratti di crimine di lesa maestà, chiunque ne acquisti conoscenza, e fra le ventiquattr' ore che seguono non ne riveli al governo, od alle autorità giudiziarie od amministrative le circostanze a lui note, verrà per la sola mancanza di rivelazione punito colla reclusione.

Se si tratti d' altri crimini enunciati in questo titolo, il colpevole di non fatta rivelazione sarà punito colla prigionia da sei mesi a tre anni, e con una multa da cento a mille lire nuove.

131. Il colpevole a termine dell' articolo precedente non potrà allegare a sua discolpa o il non

aver approvato i crimini da lui conosciuti, o l' essersi opposto, o l' aver cercato di dissuaderne gli autori o complici.

132. L'ommissione della rivelazione di cui nell'articolo 130 non è punita nella persona del conjuge, degli ascendenti, o discendenti, de' fratelli, o delle sorelle, e degli affini ne' gradi stessi dell'autore o de' complici del crimine non rivelato.

### TITOLO III.

*De' crimini e delitti  
contro l'interesse pubblico  
e la pubblica tranquillità.*

#### C A P O I.

*Della falsificazione di monete, sigilli, bolli,  
passaporti, e certificati.*

#### S E Z I O N E I.

*Della falsa moneta.*

133. Si falsifica la moneta tanto nel formare la falsa quanto nell'alterare la vera.

134. La moneta sebben di giusto valore si considera falsificata ogniquale volta sia battuta senza legittima autorità.

135. L'alterazione della vera moneta si commette col colorarla, tosarla, raderla, o col far

uso di qualsiasi altro modo che serva a variarne il valore.

136. Chiunque avrà fabbricato falsa moneta contraffacendo monete d'oro o d'argento di questi ducati sarà punito co' lavori forzati a vita.

137. Se per la fabbricazione si contraffacessero monete d'oro o d'argento di conio straniero avente corso legale o commerciale in questi stati, verrà punito il reo col massimo de' lavori forzati a tempo.

138. Quando la fabbricazione fosse soltanto di moneta erosa del genere dell'enunciate nell'articolo 136, la pena sarà quella de' lavori forzati a tempo.

139. Dove colla fabbricazione si fossero contraffatte monete erose del genere di cui nell'articolo 137, il reo verrà punito colla reclusione.

140. Ogniquale volta l'autore del crimine, di cui ne' quattro precedenti articoli, fosse un impiegato nelle zecche di questi stati, egli verrà punito col grado di pena immediatamente superiore alla prescritta in ognuno de' casi distinti negli articoli medesimi.

141. La contraffazione di monete d'oro o d'argento, di cui negli articoli 136 e 137, mediante sola alterazione di monete vere soggiace alla pena de' lavori forzati a tempo.

Questa pena potrà essere commutata in quella della reclusione, ove il valore che si è voluto

aggiugnere, o che si è sottratto alla moneta o alle monete alterate non oltrepassi le venticinque lire nuove, e non v'abbia circostanza aggravante.

142. Chiunque d'intelligenza coi falsificatori di moneta di questi ducati, o di altra avente corso legale o commerciale ne' medesimi, avrà servito ad introdurla, o metterla in corso ne' ducati stessi, sarà rispettivamente punito come gli autori della fabbricazione, o alterazione, de' quali si è fatto complice.

143. Lo spenditore doloso delle false monete, di cui negli articoli antecedenti, non potrà valersi della buona fede con cui l'avrà ricevuta, e sarà punito colla prigionia.

144. Chiunque fabbricherà, o scientemente riterrà in suo potere conj, forme, macchine, o altri stromenti atti esclusivamente a fabbricare false monete di questi ducati, o altre aventi corso legale e commerciale ne' medesimi, sarà per questo solo fatto punito colla reclusione.

145. Quelli che avranno acquistato cognizione dell'esistenza in questi ducati di una fabbrica, o di un deposito di monete false, di cui sopra, e non l'avranno entro le ventiquattr'ore che succedono denunziata alle autorità amministrative o giudiziarie, saranno puniti per questa sola omissione colla prigionia d'un mese a due anni.

146. Sono eccettuati dalla disposizione del precedente articolo gli ascendenti, discendenti, il

conjuges, i fratelli, le sorelle de' colpevoli, e gli affini nello stesso grado.

147. I colpevoli di crimini enunciati negli articoli 136, 137, 138, e 139 andranno immuni da ogni pena, se innanzi alla consumazione de' medesimi e prima d'ogni procedimento ne avranno dato notizia, e rivelato gli autori alle autorità competenti, oppure se anche dopo i primi procedimenti avranno agevolato l'arresto degli altri colpevoli.

## SEZIONE II.

*Della falsificazione di sigilli, di atti sovrani,  
di cartelle pubbliche, di bolli ed impronti.*

148. Chi avrà contraffatto il sigillo ducale destinato ad essere apposto agli atti sovrani, od avrà falsificato un atto qualunque emanato direttamente dalla sovrana autorità, oppure avrà scientemente fatto uso di tale sigillo contraffatto, o di tale atto falsificato, sarà punito co' lavori forzati a vita.

Qualora la falsificazione avesse prodotto l'esecuzione di una condanna di morte sospesa, commutata, o condonata per grazia sovrana, tale falsificazione sarà punita colla morte.

149. Saranno puniti co' lavori forzati a tempo.

Coloro che avranno contraffatto o falsificato le cartelle pubbliche messe fuori dal tesoro, o



che avranno scientemente fatto uso di tali cartelle contraffatte, o falsificate;

Coloro che avranno contraffatto bolli del governo, o i martelli, e punzoni da esso destinati a marcare le piante e le manifatture d'oro e d'argento, o che scientemente avranno fatto uso di detti bolli, martelli, e punzoni contraffatti;

Coloro che avranno falsificato o contraffatto o in qualsivoglia maniera dolosamente alterato i biglietti, o *pagherò* de' prenditori del lotto, o ne avranno scientemente fatto uso.

150. Sarà punito colla reclusione chiunque essendosi indebitamente procurato i veri bolli, martelli, o punzoni, di cui nell'articolo antecedente, ne avrà fatto un' applicazione, o un uso pregiudizievole ai diritti ed interessi dello stato.

Sarà egualmente punito colla reclusione chi avrà contraffatto i bolli, onde sogliono improntarsi in nome o per autorizzazione del governo le diverse specie di derrate, o mercanzie, come pure chi avrà contraffatto i sigilli, o bolli d'un'autorità qualunque, o d'uno stabilimento particolare di commercio.

Soggiacerà alla stessa pena chi avrà scientemente fatto uso de' sigilli, o bolli così contraffatti.

151. Sarà punito colla prigionia per un tempo non minore di un anno chiunque essendosi indebitamente procurato i veri sigilli e bolli di cui nell'articolo precedente, ne avrà fatto un

uso pregiudizievole ai diritti, o agl' interessi dello stato, dell' autorità, o dello stabilimento, a cui esclusivamente appartengono.

152. Le disposizioni degli articoli 145, 146, e 147 sono applicabili ai crimini menzionati nell' articolo 148.

### SEZIONE III.

*Delle falsità commesse in passaporti, fogli di via, e certificati.*

153. Chiunque formerà un passaporto falso, o falsificherà un passaporto vero, oppure farà uso de' medesimi sapendo che sono falsi o falsificati, incorrerà nella prigionia non minore di sei mesi.

Se la formazione del passaporto falso, o la falsificazione del vero sieno opera d'un pubblico ufficiale od impiegato, alla pena della prigionia sarà unita l'interdizione temporanea dall'impiego.

154. Chiunque si darà falso cognome, o false qualità in un passaporto, oppure concorrerà come testimonio a far consegnare un passaporto di questo genere, sarà punito con tre mesi ad un anno di prigionia.

Gli albergatori che scientemente iscriveranno su' loro registri sotto denominazioni false o supposte le persone alloggiate, saranno puniti con prigionia non maggiore di tre mesi.

155. L'uffiziale pubblico che avrà consegnato un passaporto a persona incognita senza che due testimonj da lui conosciuti ne attestino il nome, cognome, e la qualità, sarà punito con multa da 30 a 200 lire.

Ove lo abbia consegnato sotto falsa denominazione, conoscendola per tale, sarà punito con prigionia non minore di un anno.

156. Ciò che è detto ne' tre articoli precedenti devesi applicare intieramente, ed in congruità di caso alla falsificazione, consegnazione, e all'uso de' fogli di via.

Quando però in forza di tali delitti sia stata pagata dal governo al portatore del foglio di via una somma non dovuta, o una somma eccedente la dovuta, alla pena di prigionia sarà aggiunta una multa non minore del duplo, nè maggiore del quadruplo della somma indebitamente pagata.

157. Chiunque sotto nome di un medico, chirurgo, o altro uffiziale di sanità formerà un falso certificato di malattia o di altro incomodo collo scopo di esimere se stesso od altri da un pubblico servizio qualunque legalmente richiesto, sarà punito con prigionia non minore di sei mesi.

158. Il medico, chirurgo, o altro uffiziale di sanità che per solo favore darà un falso certificato di malattia, incomodo, o indisposizione qua-

lunque proprio ad esimere taluno da un pubblico servizio legittimamente dovuto o richiesto, soggiacerà alla multa di cento lire a mille.

Se egli siasi indotto a ciò fare per doni o promesse, soggiacerà inoltre alla prigionia non minore di sei mesi, alla qual pena andranno pure sottoposti i corruttori.

159. L'uffiziale pubblico, il quale consegnerà un falso certificato di buona condotta, d'indigenza, od altro, che valga a richiamare sulla persona ivi indicata la benevolenza, e fiducia del governo, o de' particolari, od a procurarle impiego, credito, o soccorso, sarà punito coll'interdizione temporanea dal suo impiego, e con una multa di cinquanta lire a cinquecento.

160. Il privato che sotto nome d'un pubblico uffiziale formerà un falso certificato del genere enunciato nell'articolo precedente, o ne falsificherà un vero per appropriarlo ad altra persona, o che scientemente farà uso di un tale certificato così formato, o falsificato, sarà punito con tre mesi a due anni di prigionia.

161. Gli autori di falsi certificati di tutt'altra natura, da' quali derivar potesse o lesione ad un terzo, o pregiudizio al pubblico tesoro, incorreranno nella pena del falso commesso in privata scrittura.

## C A P O I I.

*Della prevaricazione, e de' crimini, e delitti  
degli uffiziali pubblici  
nell' esercizio delle loro funzioni.*

162. Ogni crimine commesso da un uffiziale pubblico nell' esercizio di sue funzioni è prevaricazione.

163. Ogni prevaricazione, a cui la legge non imponga pena più grave, è punita colla interdizione perpetua da' pubblici uffizj.

164. I semplici delitti non costituiscono l'uffiziale pubblico reo di prevaricazione.

## S E Z I O N E I.

*Delle sottrazioni commesse da' pubblici esattori,  
e depositarj.*

165. Qualunque persona incaricata d'una pubblica riscossione, o del maneggio di pubblici denari, qualunque depositario, o *contabile* pubblico che avrà distolto o sottratto danari pubblici o privati, o carte di credito che li rappresentino, scritture, documenti, atti, cose mobili esistenti in sua custodia per natura d'uffizio o disposizione di legge, soggiacerà alla pena de' lavori for-

zati a tempo, se i danari o le cose distolte o sottratte eccedono il valore di tre mila lire.

È considerato e punito come pubblico depositario l'usciera che abbia sottratto mobili o denari esistenti presso di lui in tale qualità.

166. Avrà parimente luogo la pena de' lavori forzati a tempo qualunque sia il valore de' danari o delle cose sottratte, quando simile valore agguagli od ecceda sia il terzo della riscossione o del deposito qualora si tratti di danaro o cose per una volta tanto ricevute o depositate, sia l'importare della cauzione ove si tratti di riscossione o deposito fatto per un impiego soggetto a cauzione, sia in fine il prodotto ordinario della riscossione di un mese, quando si tratti di riscossione composta di esigenze successive, e non soggetta a cauzione.

167. Se il valore sottratto sia minore di tre mila lire, ed inoltre inferiore alle quantità determinate nell'articolo precedente, la pena sarà quella della prigionia non minore di sei mesi. Il condannato sarà di più dichiarato incapace di esercitare l'impiego di pubblico esattore, depositario, o contabile.

168. Ne' casi espressi da' tre precedenti articoli sarà sempre imposta contro il condannato una multa che avrà per massimo il quarto, e per minimo il duodecimo delle restituzioni, e de' risarcimenti da lui dovuti.

169. Il giudice, l'amministratore, il pubblico ufficiale qualunque che abbia dolosamente sottratto, distrutto, soppresso atti o documenti, di cui per natura d'ufficio era egli depositario, o che in ragione pure d'ufficio erano stati a lui consegnati, o comunicati, sarà punito colla reclusione.

170. Tutti gli agenti o commessi sia del governo, sia degli esattori e depositarj pubblici che si rendono colpevoli delle sottrazioni indicate in questa sezione, vanno soggetti secondo i casi alle diverse pene ivi applicate.

## SEZIONE II.

*De' pubblici uffiziali, i quali s'ingeriscono in affari o negoziazioni non compatibili colla loro qualità.*

171. Ogni ufficiale pubblico o agente del governo che con atti manifesti o simulati, ovvero per interposte persone abbia preso un interesse qualunque in atti, aggiudicazioni, imprese, di cui abbia egli attualmente, o avesse al tempo del loro incominciamento in tutto o in parte l'amministrazione o direzione, sarà punito colla interdizione temporanea da' pubblici uffizj, e con una multa da cento a due mila lire.

172. La stessa disposizione ha luogo contro ogni ufficiale pubblico o agente del governo che

prenda un interesse privato in un affare, sul quale egli è incaricato di dare ordini, di liquidare conti, o ingiugnere pagamenti.

173. Ogni magistrato dell'ordine amministrativo stipendiato dal governo, il quale nell'estensione de' luoghi soggetti alla sua autorità avrà con atti manifesti o simulati o per interposte persone commerciato di grani, farine, e vini che non sieno il prodotto de' suoi fondi, soggiacerà ad una multa non minore di 500 lire, che potrà in questo caso aumentarsi sino a diecimila, oltre la confiscazione delle derrate che entrano in tale commercio.

## SEZIONE III.

*Delle concussioni commesse da' pubblici uffiziali.*

174. Qualunque pubblico ufficiale, qualunque esattore di diritti, tasse, contribuzioni, danari, rendite pubbliche o comunali, non che qualunque loro incaricato o commesso che si renda colpevole di concussione, incorrerà nella pena di prigionia non minore di sei mesi, o nella interdizione temporanea dal suo impiego. Queste due pene potranno essere cumulate secondo i casi.

Si commette concussione allorchè si esige o si riceve o si ordina di esigere quanto non è dovuto o eccede il dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, rendite, mercede, o stipendio.

175. Se l'esazione indebita di cui nel precedente articolo abbia i caratteri di estorsione per essersi fatto uso di minacce, o di eccesso di potere, la pena sarà quella della reclusione.

176. L'uffiziale o impiegato pubblico che per eseguire l'estorsione commetta qualche attentato sull'altrui libertà, sarà punito co' lavori forzati a tempo, salvo che l'attentato per se stesso non meritasse maggior pena.

#### SEZIONE IV.

##### *Della corruzione de' pubblici uffiziali.*

177. Qualunque uffiziale pubblico dell'ordine amministrativo o giudiziario, qualunque agente, impiegato, o incaricato d'una pubblica amministrazione, che avrà ricevuto donativi, od offerte, od anche solo avrà accettato promesse per fare un atto, sebben giusto, del proprio uffizio od impiego, ma non soggetto a retribuzione, sarà punito coll'interdizione temporanea da' pubblici uffizj, e con una multa che agguagli il doppio del valore delle cose promesse o ricevute, e che non potrà in qualsiasi caso esser minore di cento cinquanta lire.

178. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile alle persone ivi annoverate, le quali per doni od offerte ricevute, o promesse ac-

cettate si saranno astenute dal fare un atto di particolare loro attribuzione, o non l'avranno fatto in valida forma.

179. Nel caso in cui la corruzione avesse per oggetto l'eseguimento d'un fatto punibile per se stesso con pena più forte dell'interdizione temporanea suddetta, questa pena più forte sarà applicata al colpevole.

180. Se l'uffiziale corrotto sia un giudice, e la corruzione abbia avuto per oggetto il favore o pregiudizio d'un inquisito od accusato, o d'una delle parti litiganti in affari civili, il giudice sarà punito colla interdizione perpetua da' pubblici uffizj.

Se in forza della corruzione sia seguita condanna ad una pena più grave della interdizione anzidetta, questa pena qualunque sarà applicabile al giudice che avrà ceduto alla corruzione.

181. Gli autori della corruzione di cui nella presente sezione sono puniti colla medesima pena rispettivamente dovuta a' giudici, uffiziali, agenti, o incaricati corrotti.

Ne' casi però in cui la pena da applicarsi sia l'interdizione temporanea o perpetua da' pubblici uffizj, e l'autore della corruzione non sia un impiegato, all'interdizione temporanea sarà sostituita la prigionia non minore di sei mesi, ed a quella della interdizione perpetua la reclusione.

182. Ove la corruzione sia tentata ma non abbia avuto alcun effetto, gli autori del tentativo



saranno puniti colla prigionia non minore di tre mesi, nè maggiore di un anno, e con multa eguale al valore di ciò che formava mezzo di corruzione.

183. Non saranno mai restituite al corruttore le cose da lui donate, nè il loro valore; ma ove esistano, saranno confiscate a vantaggio degli ospizj del luogo in cui sarà stata commessa la corruzione.

184. Il giudice o l'amministratore, che nel decidere sarà stato mosso soltanto da favore o inimicizia per una delle parti, incorrerà nell'interdizione temporanea da' pubblici uffizj.

#### SEZIONE V.

*Di quelli che s'intromettono nelle cause,  
ed abusano del loro ministero nella difesa  
delle medesime.*

185. L'avvocato o il causidico che pattuisca in premio delle sue fatiche una parte dell'oggetto controverso, sarà punito coll'interdizione temporanea dal proprio uffizio.

186. Sarà pure punito con interdizione temporanea dal proprio uffizio non minore di un anno l'avvocato o il causidico che dopo aver cominciato la difesa di una parte, assume senza consenso di questa la difesa dell'altra, o di coloro che hanno causa dalla medesima.

187. Sarà punito col massimo della interdizione temporanea dal proprio, e da qualsiasi altro pubblico uffizio l'avvocato o il causidico, il quale per doni, offerte, o promesse usi collusione colla parte avversa, e tradisca il suo cliente in modo che per effetto di sua frode o di sua dolosa ommissione questi perda la causa, o si prescriva a suo danno un legittimo diritto.

188. Se la prevaricazione dell'avvocato o causidico torni a danno d'un inquisito, od accusato, essa sarà punita ne' giudizj correzionali colla interdizione perpetua da' pubblici uffizj, ne' giudizj criminali colla reclusione.

189. Colui che spacciando credito od influenza presso qualche magistrato od autorità si fa pagare da altri il suo favore, sarà punito come colpevole di truffa.

Se di più egli abbia fatto supporre che la somma o le cose carpite hanno servito a corrompere o guadagnare il magistrato o pubblico ufficiale, sarà punito colla reclusione.

#### SEZIONE VI.

*Dell' abuso di autorità.*

190. L'uffiziale giudiziario, il procuratore del governo, il giudice o tribunale che fuori del caso di pubblico clamore o di flagrante delitto pro-

move, pronunzia, o sottoscrive un'ordinanza, od un atto qualunque tendente all'arresto od all'accusa di un pubblico ufficiale senza esservi autorizzato dal governo, incorre nella interdizione perpetua da' pubblici uffizj.

191. Incorrerà nella stessa pena quel procuratore del governo, quel giudice, o pubblico ufficiale che avrà ritenuto o fatto ritenere prigioniero taluno fuori de' luoghi destinati dal governo, o l'avrà tratto avanti un tribunale criminale senza prima costituirlo legalmente in accusa.

192. Ogni ufficiale pubblico, agente, o incaricato dal governo che eserciti o comandi qualche atto arbitrario contro la libertà individuale di un suddito, sarà punito colla interdizione temporanea da' pubblici uffizj.

Se l'atto arbitrario si commetta per soddisfare una passione o un interesse privato, il colpevole sarà punito colla reclusione.

Nondimeno giustificando egli di aver agito d'ordine de' suoi superiori per oggetti di loro attribuzione, e pe' quali era loro dovuta obbedienza, sarà esente dalla pena, la quale verrà in questo caso applicata al superiore che ha dato l'ordine.

193. La reintegrazione de' danni ed interessi che fosse dovuta pe' reati espressi nell'articolo precedente potrà domandarsi tanto in via criminale o correzionale, quanto in via civile, e sarà regolata secondo le persone, le circostanze, ed il

pregiudizio avuto, e non potrà in alcun caso esser al di sotto di 25 lire per ciascun giorno di detenzione, e per ciascuna persona che l'ha sofferta.

194. Se alcuno de' reati, di cui nell'articolo 192, sia stato commesso mediante la falsa sottoscrizione della superiore autorità, o di un pubblico ufficiale, gli autori del falso, e quelli che scientemente ne avranno fatto uso soggiaceranno a' lavori forzati per un tempo non minore di dieci anni.

195. I pubblici uffiziali dell'ordine amministrativo o giudiziario che avranno ricusato, o trascurato di aderire ad un richiamo legale diretto a comprovare le detenzioni illegali ed arbitrarie seguite tanto nelle case destinate alla custodia de' detenuti, quanto in qualunque altro luogo, e non giustificheranno di averle denunziate all'autorità superiore, saranno puniti coll'interdizione temporanea da' pubblici uffizj non minore di un anno, e saranno tenuti a' danni ed interessi regolati nel modo, di cui nell'articolo 193.

196. I custodi e carcerieri che avranno ricevuto un prigioniero senza la presentazione di un ordine di cattura, o di una sentenza, o senza il comando di una superiore autorità; o che lo avranno ritenuto, o avran ricusato di presentarlo al pubblico ufficiale competente, o all'esibitore de' suoi ordini senza giustificare che vi sia proibizione per

parte del pubblico ministero, o del giudice processante; che richiedi da legittima autorità avran ricusato di presentare i loro registri, saranno puniti con sei mesi a due anni d'interdizione da ogni impiego nelle carceri.

197. I soprantendenti ed impiegati qualunque alla direzione e custodia delle carceri che per qualsivoglia titolo esercitassero su' detenuti atti arbitrarj, o rigori non permessi da' regolamenti, saranno puniti con prigionia non maggiore di un anno.

198. Qualunque ufficiale dell'ordine amministrativo o giudiziario, qualunque ufficiale ministeriale, o agente della forza o di buon governo, il quale fuori de' casi e tempi, e senza le formalità che la legge prescrive, s'introduca nel domicilio d'un privato, ed eseguisca qualche atto del proprio ministero, sarà per questo solo fatto punito con prigionia non maggiore di tre mesi, e con multa non maggiore di 200 lire. Potranno i tribunali imporre l'una e l'altra pena separatamente.

Qualora però le persone enunziate comprovino di aver agito per ordine de' loro superiori, a cui era in ciò dovuta obbedienza, saranno esenti dalla pena, la quale verrà in questo caso applicata a' superiori che hanno dato l'ordine.

199. Qualunque giudice o tribunale, qualunque autorità amministrativa che sotto qualsiasi

pretesto anche di silenzio, oscurità, contraddizione, o d'insufficienza della legge avrà ricusato di esercitare un atto del suo ministero, o di far giustizia alle parti che ne lo avranno richiesto, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l'avvertimento o l'ordine dell'autorità superiore, sarà punito con una multa da 200 lire a 500, e colla interdizione temporanea da' pubblici uffizj.

200. Allorchè un ufficiale dell'ordine amministrativo, o giudiziario, un agente o impiegato del governo, un esecutore di mandati di giustizia o di sentenze, un comandante qualunque della pubblica forza avrà senza un legittimo motivo usato o fatto usare violenza verso le persone nell'esercizio, o per ragione dell'esercizio di sue funzioni, sarà punito secondo la natura e gravità delle usate violenze, ritenuto l'aumento della pena stabilito nell'articolo 217.

201. La soppressione o l'aprimiento di lettere affidate alla posta, commesso, o agevolato da un ufficiale o agente di governo, o da un impiegato dell'amministrazione delle poste, sarà punito con multa da 30 lire a 300, e coll'interdizione temporanea del colpevole dal suo impiego.

202. Qualunque concerto fra depositarj della pubblica autorità, o fra pubblici uffiziali diretto ad impedire l'esecuzione delle leggi, e degli ordini del governo, sarà punito colla interdizione perpetua da' pubblici uffizj.



203. La stessa pena avrà luogo se il concerto stabilito fra magistrati, o pubblici uffiziali sia quello di rinunciare a' rispettivi impieghi all'oggetto d'impedire o sospendere l'amministrazione della giustizia, o l'adempimento d'un pubblico servizio qualunque.

204. I magistrati o pubblici uffiziali che si saranno ingeriti, od avranno giudicato sopra affari dell'ordine amministrativo, o viceversa, dopo che dall'autorità superiore sarà stato deciso il conflitto, saranno puniti con una multa non minore di sedici, nè maggiore di cento cinquanta lire.

Incorrerà nella stessa pena il procuratore del governo, il quale mediante richiesta o conclusioni avrà promosso tale giudizio.

205. L'uffiziale pubblico dell'ordine giudiziario, che faccia regolamenti in materia amministrativa, o vieti l'esecuzione degli ordini emanati dagli uffiziali pubblici dell'ordine amministrativo; l'uffiziale pubblico dell'ordine amministrativo, che faccia regolamenti in materia giudiziaria, o vieti l'esecuzione di sentenze, o di ordinanze giudiziarie, sarà punito coll'interdizione temporanea da' pubblici uffizj.

206. Ogni uffiziale pubblico, agente, o impiegato del governo, qualunque siane la condizione ed il grado, che avrà ordinato o richiesto, fatto ordinare o richiedere l'uso della pubblica forza per impedire l'esecuzione d'una

legge, la riscossione di contribuzioni legittimamente dovute, l'esecuzione di un'ordinanza, d'un mandato di giustizia, o di qualunque altro ordine emanato da una legittima autorità, sarà punito colla reclusione.

207. Se quest'ordine o questa richiesta ha avuto il suo effetto, il colpevole sarà punito colla relegazione.

208. Le pene enunciate ne' due articoli precedenti non avran luogo contro i pubblici uffiziali o impiegati che abbiano agito per ordine de' superiori in oggetti di loro competenza, e rispetto a' quali era dovuta a' medesimi obbedienza. In questo caso le pene ivi stabilite saranno applicate a' superiori che avessero i primi dato quest'ordine.

209. Se in conseguenza degli ordini o delle richieste di cui sopra verranno commessi altri crimini meritevoli di pena più grave di quelle espresse negli articoli 206 e 207, queste pene maggiori saranno applicate agli uffiziali pubblici agenti od impiegati colpevoli d'aver dato gli ordini o fatte le richieste anzidette.

## SEZIONE VII.

*Di alcuni delitti relativi al modo con cui sono tenuti gli atti dello stato delle persone.*

210. Gli uffiziali pubblici che avranno ommesso d'inscrivere i loro atti sovra pubblici registri a ciò destinati, o che li avranno iscritti sovra

semplici carte volanti, o che negli stessi registri avranno trascurato di adempire alcun'altra formalità prescritta dalla legge saranno puniti con uno a sei mesi di prigionia, e con una multa da 30 lire a 300.

211. Allora quando per la validità d'un matrimonio la legge prescrive il consentimento de' genitori, o di altre persone, l'uffiziale pubblico che non si sarà assicurato della realtà di tale consentimento, sarà punito con sei mesi ad un anno di prigionia, e con multa da 50 lire a 500.

Ne' casi di quest'articolo e del precedente potranno i tribunali giusta l'esigenza de' casi pronunciare l'una o l'altra pena separatamente. Tale separazione non avrà mai luogo in caso di recidiva nello stesso genere di delitto.

212. L'uffiziale pubblico che prima del termine prescritto alla vedova per contrarre un nuovo matrimonio giusta il disposto nell'articolo 35 del codice civile avrà consegnata alle parti l'attestazione in forma autentica, di cui all'articolo 306 dello stesso codice, sarà punito coll'interdizione temporanea dal suo impiego.

### SEZIONE VIII.

*Dell'esercizio abusivo di autorità, e dell'usurpazione di titoli, o distinzioni che non competono.*

213. Ogni uffiziale pubblico che sarà entrato nell'esercizio di sue funzioni senz'aver prestato

il giuramento voluto dalla legge, potrà essere punito con una multa da 20 a 100 lire.

214. Ogni uffiziale pubblico destituito, sospeso, o interdetto legalmente, che dopo esserne stato debitamente avvertito avrà continuato nell'esercizio delle sue funzioni, incorrerà la pena della prigionia non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni: alla prigionia potrà aggiungersi la pena dell'interdizione temporanea da tutti i pubblici uffizj.

Tale interdizione avrà sempre luogo per un tempo non minore di due anni, quando l'esercizio abusivo di cui sopra abbia cagionato grave pregiudizio ad alcuno.

215. Chiunque senza esservi autorizzato si sarà ingerito in funzioni pubbliche civili o militari, o avrà eseguito qualche atto relativo a tali funzioni, sarà punito colla prigionia non minore di un anno.

216. Chi avrà pubblicamente portato un uniforme, una divisa, o una decorazione che non gli appartengono, o si sarà attribuito titoli di dignità che non gli sieno stati legittimamente conferiti, sarà punito con multa da 30 a 150 lire. In caso di recidiva nello stesso delitto avrà luogo anche la prigionia da un mese ad un anno.

*Disposizione particolare.*

217. Fuori de' casi, in cui la legge regola specialmente le pene incorse per crimini o delitti

commessi da ufficiali o impiegati pubblici nell'esercizio di loro funzioni, quelli fra di essi che si saranno renduti colpevoli d'altri crimini o delitti, sovra i quali erano tenuti d'invigilare, e che per ragion d'ufficio dovevano reprimere, saranno puniti come segue:

Se trattasi di delitto, sarà loro applicato il massimo della pena dovuta al delitto stesso;

Se trattasi di crimine, saranno puniti col grado di pena immediatamente superiore a quella che sarebbe dovuta al semplice privato, di modo però che la gradazione non giunga mai oltre i lavori forzati a vita.

### CAPO III.

*Della ribellione contro giustizia,  
della disobbedienza, e delle altre mancanze  
contro la pubblica autorità.*

#### SEZIONE I.

*Della ribellione contro giustizia.*

218. Qualunque attacco, qualunque resistenza con atti violenti o vie di fatto o minacce a mano armata contro gli uscieri, le guardie campestri, i guardaboschi, la forza pubblica, le guardie foresti, gli agenti di buon governo, gl'incaricati delle riscossioni di contribuzioni, o tasse, gli esibitori di coattive, i sequestratarj, o custodi giudiziali, le guardie di finanze, gli ufficiali od agenti del

potere giudiziario, o amministrativo, che agiscono per l'esecuzione di leggi, sentenze, ed ordini della pubblica autorità, viene qualificata secondo le circostanze per crimine o delitto di ribellione contro giustizia.

È considerata pure come ribellione contro giustizia la violenza o minaccia usata per sciogliere l'unione di un corpo legalmente deliberante, per impedire l'esecuzione d'una legge, d'una decisione, o sentenza, o di qualunque ordine d'una podestà legittima, per ottenere una determinazione o provvidenza qualunque, o per sottrarsi dall'adempimento d'un dovere imposto dalla legittima autorità.

219. Se la ribellione viene commessa in riunione armata maggiore di venti persone, saranno queste punite co' lavori forzati a tempo;

Se tale riunione non è armata, saranno punite colla reclusione.

220. Se la ribellione è commessa in riunione armata non maggiore di venti persone, nè minore di tre, la pena delle medesime sarà la reclusione.

Se tale riunione non è armata, avrà luogo la pena di prigionia non minore di sei mesi.

221. Ne' casi espressi ne' due precedenti articoli la riunione si reputa armata, quando più di due persone portano arme apparenti.

222. La ribellione commessa da una o due persone soltanto è punita con prigionia non minore

di sei mesi, se commessa con arma o armi apparenti; è punita con sedici giorni a sei mesi di prigionia, se commessa senz'armi.

223. Quando nella ribellione la riunione non può dirsi armata giusta quanto è disposto nell'articolo 221, le persone componenti la medesima che avessero armi nascoste, saranno individualmente punite come se la riunione fosse stata armata.

224. In caso di ribellione contro giustizia con attrupamento ordinato, la disposizione dell'articolo 125 sarà applicata ai ribelli che non abbiano carica o impiego nell'attrupamento medesimo, ed i quali si saranno ritirati o al primo avvertimento sia della pubblica autorità, sia del comandante della pubblica forza, ovvero anche dopo, purchè sieno stati arrestati fuori del luogo della ribellione, e non abbiano avuto armi, nè abbiano opposto resistenza alcuna.

225. Sarà punito egualmente che il colpevole di ribellione chiunque l'avrà eccitata col mezzo di discorsi tenuti in luoghi, o adunanze pubbliche, di stampe, e di scritti affissi.

Nel caso però in cui la ribellione non avesse effetto, quegli che l'avrà eccitata, sarà sottoposto alla prigionia non maggiore di un anno.

226. L'attacco o la resistenza eccitata con violenze o minacce, quantunque senz'armi, contro l'autorità amministrativa, contro gli uffiziali o agenti di giustizia e di buon governo o contro la pubblica forza

1.º Dagli artieri o lavoratori a giornata nelle pubbliche officine o manifatture;

2.º Dalle persone ammesse ne' pubblici ospizj;

3.º Da' prigionieri incolpati, accusati, o condannati

Sarà sempre considerata e punita come ribellione commessa in riunione armata: il solo numero de' colpevoli giusta quanto è disposto negli articoli precedenti renderà diversa la pena.

227. Pe' detenuti già condannati che si rendano colpevoli di ribellione, la nuova pena sarà aumentata e scontata a termine di quanto è prescritto nella sezione de' *recidivi*.

Pe' detenuti che sieno soltanto sotto processo o in istato d'accusa, e si rendano colpevoli di ribellione, la pena sarà da essi scontata

In caso di assoluzione, immediatamente dopo la sentenza definitiva che li assolve da' crimini o delitti per cui sono detenuti;

In caso di condanna ad una pena che non sia nè capitale nè perpetua, immediatamente dopo il termine della pena stessa.

#### SEZIONE I.

*Oltraggi e violenze contro i depositarj dell'autorità, e della forza pubblica.*

228. Chiunque con violenze o minacce costringa un ufficiale pubblico, un agente, o incaricato

d'una pubblica amministrazione a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo ufficio, sarà punito colla reclusione, salvo che la natura della violenza usata non portasse una pena più grave giusta quanto è disposto nella presente sezione.

229. Allorquando un magistrato od un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario o amministrativo avrà ricevuto nell'esercizio delle sue funzioni, o per ragione di tale esercizio qualche oltraggio di parole tendenti ad offendere il suo onore o la sua rettitudine, il colpevole di tale oltraggio sarà punito colla prigionia d'un mese ad un anno.

Se l'oltraggio ha avuto luogo all'udienza d'un giudice o tribunale, sarà punito colla prigionia non minore di sei mesi.

230. Quando l'oltraggio di cui nell'articolo precedente sia limitato soltanto a' gesti, o a minacce, il colpevole sarà punito nel primo caso colla prigionia non maggiore di sei mesi, e nel secondo con prigionia non minore di un mese, nè maggiore di un anno.

231. L'oltraggio di parole, gesti, o minacce del carattere accennato ne' due articoli precedenti diretto ad un ufficiale ministeriale, agente, o depositario della pubblica forza nell'esercizio, o in causa dell'esercizio di sue funzioni, sarà punito da sedici giorni a sei mesi di prigionia, e colla multa di 30 lire a 500.

Ognuna di queste due pene potrà eziandio giusta i casi essere imposta separatamente.

Sotto la denominazione di agenti o depositarij della forza pubblica vengono pure le guardie di finanza, gli agenti di buon governo, le guardie foresi legittimamente comandate.

232. Ogni persona che avrà percosso un magistrato dell'ordine amministrativo, o giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni o in causa di tale esercizio anche senz'armi, e senza che ne siano provenute ferite, sarà punita con prigionia non minore di un anno.

Se le percosse hanno avuto luogo all'udienza di un giudice o tribunale, il colpevole sarà punito col massimo della prigionia.

233. In amendue i casi espressi nell'articolo precedente, il colpevole potrà di più essere condannato al confino.

Questa disposizione, se ha luogo, sarà eseguita dopo il termine della pena di prigionia.

234. Le violenze della specie espressa nell'articolo 232 dirette contro un ufficiale ministeriale, un agente o depositario qualunque della pubblica forza, o un cittadino legittimamente incaricato di un pubblico servizio in tempo che esercitano le loro funzioni, o in causa delle medesime, saranno punite colla prigionia d'uno a sei mesi.

235. Se le percosse o violenze usate sulle persone di cui negli articoli 232, e 234 abbiano ca-



gionato ferite o malattie punibili correzionalmente, la pena de' colpevoli sarà quella della reclusione.

La stessa pena sarà applicata nel caso, in cui le percosse o violenze non avessero cagionato ferita o malattia, ma fossero accompagnate da premeditazione.

236. Le percosse, violenze, o ferite che avessero di per se stesse, e secondo le disposizioni di questo codice il carattere di crimine, ove cadano sopra le persone di cui negli articoli 232 e 234, saranno punite col grado di pena immediatamente superiore, con che però non si giunga mai per solo effetto della gradazione ad applicare la pena di morte.

### SEZIONE III.

*Ricusazione di un servizio legittimamente richiesto.*

237. Un comandante della forza pubblica, che dopo esserne stato legittimamente richiesto dall' autorità civile, o da chi la rappresenta a termine di legge, ricuserà di fare agire la forza da lui dipendente, sarà punito con uno a tre mesi di prigionia.

238. I testimonj citati a deporre in affari criminali, correzionali, di buon governo, o civili, i quali per esimersi dal comparire avranno allegato una scusa riconosciuta falsa, saranno condan-

nati, oltre la multa di già incorsa, ad una prigionia non maggiore di due mesi.

239. Chiunque esercita pubblicamente un' arte o professione, e legittimamente chiamato ricusa senza giusta causa di presentarsi, e proferire il suo giudizio, o prestare l' opera sua, sarà punito con una multa non maggiore di lire sessanta.

240. Sarà punito con multa non maggiore di lire cento il medico o chirurgo che non notifica alla giustizia entro ventiquattr' ore il venefizio, i ferimenti, o altra offesa corporale qualunque, per cui abbia prestato i soccorsi dell' arte.

241. È punito con multa non maggiore di lire trecento l' ufficiale pubblico che essendo tenuto a dar parte de' crimini e delitti commessi nel distretto in cui esercita le sue funzioni alla competente autorità superiore, non eseguisca tale dovere entro il termine stabilito dal codice di procedura criminale.

### SEZIONE IV.

*Della fuga de' detenuti, e dell' occultamento de' delinquenti.*

242. Qualunque volta accada la fuga di detenuti, gli uscieri, i comandanti principali o subalterni della pubblica forza, i carcerieri, custodi,

ed altro qualunque attualmente incaricato a condurre, trasportare, o custodire i detenuti stessi, saranno puniti come segue.

243. Se il fuggitivo o i fuggitivi erano incolpati, o condannati per delitti o contravvenzioni, oppure detenuti per disposizione di buon governo, o per debiti, le persone di cui sopra in caso di negligenza soggiaceranno alla prigionia non maggiore di due mesi, ed in caso di connivenza alla stessa pena da sei mesi a due anni.

Coloro che non incaricati della guardia o custodia di tali detenuti abbiano procurato o facilitato la loro fuga, saranno puniti con prigionia non maggiore di tre mesi.

244. Se i fuggitivi o taluno d'essi erano incolpati, o accusati d'un crimine sottoposto a pena criminale temporanea, o condannati per alcuno di tali crimini, le persone di cui nell'articolo 242, saranno punite in caso di negligenza colla prigionia da due mesi ad un anno, ed in caso di connivenza colla reclusione.

Tutt'altra persona che ne avrà procurata o facilitata la fuga soggiacerà alla prigionia per un tempo non minore di tre mesi, nè maggiore di due anni.

245. Se i fuggitivi o alcuno d'essi erano incolpati o accusati di crimine sottoposto alla pena di morte, o de' lavori forzati a vita, od erano condannati all'una o all'altra di queste pene,

le persone di cui nell'articolo 242 saranno punite in caso di negligenza colla prigionia da sei mesi a tre anni, ed in caso di connivenza co' lavori forzati a tempo.

Le altre persone che ne avranno procurata o facilitata la fuga incorreranno la pena di uno a tre anni di prigionia.

246. Quando la fuga di detenuti sia stata eseguita o tentata con violenza alle persone, o con rottura di prigione o catene, la pena di quelle persone estranee che vi avranno cooperato, o avranno fornito opportuni stromenti, sarà nel caso dell'articolo 243 la prigionia da tre mesi a due anni, nel caso dell'articolo 244 la prigionia di sei mesi a tre anni, nel caso dell'articolo 245 la reclusione.

247. In tutti i casi sovra espressi, allorchè le persone estranee che avranno procurata o facilitata la fuga vi saranno riuscite col corrompere gl'incaricati della guardia, della custodia o del trasporto de' detenuti, ovvero per accordo fatto co' gl'incaricati medesimi, saranno punite con essi di un'egual pena.

248. Se la fuga con rottura o violenza è stata favorita mediante somministrazione d'armi, gl'estranei che vi avranno avuto parte soggiaceranno nel caso dell'articolo 243 alla prigionia non minore di un anno, nel caso dell'articolo 244 alla reclusione, nel caso dell'articolo 245 a' lavori forzati a tempo.

Quanto agl' incaricati della guardia, del trasporto, o della custodia che avranno in questo modo favorita la fuga, saranno puniti ne' tre differenti casi di cui sopra col massimo delle pene ivi espresse.

249. La sola somministrazione fatta da persone estranee a' detenuti di stromenti o armi atte ad agevolare la fuga sarà punita con prigionia non maggiore di un mese; se fatta da persone incaricate della guardia o custodia, o del trasporto de' detenuti, la pena della prigionia si estenderà da un mese a sei.

250. Rispetto a' detenuti che saranno fuggiti, o avranno tentato di fuggire con rottura di prigione, o di catene, con distruzione di chiusure, o con violenze personali, essi verranno puniti colla prigionia da sei mesi ad un anno, alla qual pena verranno sottoposti dopo il termine di quella, in cui erano incorsi pel crimine o delitto, a cagion del quale erano detenuti; salvo il caso di un condannato a' lavori forzati in perpetuo, il quale sarà immediatamente sottoposto alla nuova pena.

Ove trattisi della fuga d' un detenuto non ancor giudicato, il quale venga poi assoluto, egli verrà sottoposto alla pena incorsa per la fuga subito dopo la sentenza che lo assolve dal crimine o delitto per cui era inquisito.

251. La pena di sola prigionia superiormente stabilita contro gl' incaricati della guardia, o cu-

stodia, o del trasporto de' detenuti per la fuga de' medesimi cesserà allor quando i fuggitivi saranno arrestati di nuovo, o si saranno presentati, purchè ciò succeda entro quattro mesi dopo la fuga, e non sieno arrestati per altri crimini o delitti commessi posteriormente.

252. Coloro che avranno occultato o fatto occultare persone, sapendo che queste avevano commesso un crimine, sieno poi esse fuggite dalle carceri, o soggette soltanto a un ordine di arresto, incorreranno la pena di tre mesi a due anni di prigionia.

Sono eccettuati dalla presente disposizione gli ascendenti o discendenti, il marito o la moglie, i fratelli o le sorelle de' delinquenti, e i loro affini nel medesimo grado.

## SEZIONE V.

*Della rottura di sigilli, delle sottrazioni commesse ne' luoghi di pubblico deposito, e de' guasti fatti a' pubblici monumenti.*

253. Ove i sigilli apposti sia per ordine del governo, o di un' autorità amministrativa, sia per un' ordinanza giudiziale tanto in materia civile che criminale, vengano spezzati, la pena nella quale incorreranno i loro custodi per effetto di negligenza sarà la prigionia non maggiore di sei mesi.



254. Quando si trattasse di rottura di sigilli apposti a carte o robe di persona incolpata, od accusata di crimine che soggiaccia alla pena di morte, o de' lavori forzati in perpetuo, oppure condannata ad una di tali pene, il custode negligente sarà punito con sei mesi a due anni di prigionia.

255. Chiunque abbia appostatamente spezzati i sigilli applicati a carte o robe della qualità espressa nell'articolo precedente, od abbia avuto parte nella loro rottura, sarà punito colla reclusione, e se questi è il custode medesimo, sarà punito co' lavori forzati a tempo.

256. Riguardo a qualsiasi altra rottura di sigilli appostatamente eseguita, il colpevole sarà punito con prigionia d'un mese ad un anno, e se questi è la persona stessa, a cui affidate vennero le cose sigillate, sarà punito con sei mesi a tre anni di prigionia.

257. L'aprimiento d'una lettera, o d'un piego sigillato spettante ad un privato, fattosi appostatamente da chi non vi abbia alcun diritto, sarà punito con multa da 16 a 100 lire.

258. Il furto commesso mediante rottura di sigilli, sarà punito come furto commesso colla qualità di rottura.

259. Quanto alle sottrazioni, o alla soppressione di documenti, di atti criminali, di carte, registri, libri e robe contenute in archivj, cancel-

lerie, biblioteche, od altri luoghi di pubblico deposito, o consegnate ad un depositario pubblico in ragione di tale qualità, le pene contro i cancellieri, archivisti, notaj, custodi, o altri depositarj negligenti, sarà quella di tre mesi ad un anno di prigionia.

Nella classe di pubblici depositarj s'intenderanno compresi i custodi di cose pignorate, ed i sequestratarj giudiziali.

260. Chiunque si renderà colpevole delle sottrazioni o soppressioni mentovate nell'articolo precedente sarà punito colla reclusione, quando non concorrano altre qualità, che le rendano punibili con maggior pena.

Se il crimine è l'opera del depositario stesso, egli sarà punito col massimo della pena dovuta all'estraneo.

Ove l'autore della sottrazione fosse il padrone delle cose pignorate o sequestrate, quand'anche egli stesso ne fosse il depositario, sarà punito colla prigionia.

261. Il furto di cose pignorate o sequestrate commesso da chi ignora tale loro qualità, cade nella classe de' furti comuni.

262. Se la rottura di sigilli, le sottrazioni, la soppressione di cui nella sezione presente sieno state commesse con violenza verso le persone, chiunque ne sia l'autore, la pena sarà de' lavori

forzati a tempo, salva l'applicazione di pene più gravi, che potessero richiedere o la natura delle violenze, od altri crimini che vi andassero uniti.

263. Chiunque abbia volontariamente distrutto, abbattuto, mutilato, o difformato monumenti, statue, od altri oggetti destinati a pubblico vantaggio od ornamento, ed eretti o costrutti per ordine, od approvazione del governo, incorre nella pena della prigionia non minore di un mese, nè maggiore di due anni, e nella multa di 50 lire a 500.

#### CAPO IV.

##### *Delle associazioni di malfattori.*

264. Ogni associazione di malfattori contro le persone o le proprietà è un crimine.

265. Questo crimine esiste pel solo fatto di formazione di bande, o di corrispondenza fra esse, e i loro capi, o di convenzioni tendenti a render conto, o a far distribuzione, o divisione de' prodotti de' loro misfatti.

266. Quando il crimine di associazione non sia stato accompagnato, nè seguito da altro crimine, gli autori, direttori, o capi di tali bande incorreranno la pena de' lavori forzati a tempo.

267. Ogni altra persona incaricata d' un distinto servizio in tali bande, oppure che avrà scientemente, e volontariamente somministrato a

dette bande, o a parte di esse; armi, munizioni, istromenti di crimine, alloggio, ricovero, o luogo di riunione, sarà punito colla reclusione.

#### CAPO V.

##### *Della vagabondità, e mendicizia, e delle persone sospette o sottoposte alla vigilanza del buon governo.*

268. La vagabondità è un delitto.

269. Sono considerati vagabondi tutti coloro che non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e che non esercitano abitualmente nè mestiere, nè professione.

270. I vagabondi che saranno stati dichiarati tali per sentenza verranno per questo solo fatto puniti colla prigionia da tre a sei mesi.

Quando i medesimi sieno forestieri, la sentenza nel dichiararli vagabondi ordinerà pure che siano immediatamente condotti fuori del territorio di questi ducati, condannandoli inoltre alla pena di sei mesi di prigionia pel caso in cui vi rientrassero.

271. I vagabondi nati in questi ducati potranno anche dopo la sentenza di condanna essere reclamati dal comune in cui nacquero, o dove ebbero l' ultimo loro domicilio, mediante deliberazione del consiglio degli anziani, o mediante valida cauzione.

Se il governo accoglie il reclamo, o riconosce ammissibile la cauzione, le persone di cui sopra saranno d'ordine dello stesso governo rimandate, o condotte nel comune che le ha reclamate, od in altro comune che sarà loro assegnato per dimora a richiesta del mallevadore.

272. Avendosi in questi ducati degli stabilimenti pubblici a sollievo della mendicità, qualunque persona trovata a mendicare pubblicamente verrà punita con prigionia non maggiore di sei mesi, terminata la quale sarà condotta al deposito pe' mendicanti.

Se il mendicante è valido non sarà mai punito con prigionia minore di due mesi.

273. Se il mendicante è forestiere, avrà luogo quanto è disposto pe' vagabondi forestieri nell'articolo 270.

274. La disposizione dell'articolo 271 sarà applicabile anche a' mendicanti.

275. Ogni mendicante o vagabondo che sarà stato arrestato in qualunque maniera travestito, o che sarà trovato con armi, grimaldelli, od altri stromenti proprj sia a commettere furti, o altri crimini e delitti, sia a procurargli i mezzi di penetrare nelle case, sarà per questo solo fatto punito con sei mesi a due anni di prigionia.

276. Ogni mendicante o vagabondo che avrà esercitato atti di violenza verso le persone sarà punito con prigionia da uno a tre anni, quan-

do la natura delle violenze non esiga una pena maggiore.

277. La persona sospetta o sottoposta alla vigilanza di buon governo trovata di notte con armi, con grimaldelli, o scale, con scalpelli, lime, o seghe, o con altri ferri od ordigni atti a forzar porte o finestre, o a rompere, od ascendere muri, e ripari, ove non giustifichi la legittima attuale destinazione di tali stromenti, sarà punita con prigionia da sei mesi a due anni.

278. Si considera persona sospetta non solamente l'ozioso, il vagabondo, il mendico valido, il diffamato in materia di crimini e delitti, e particolarmente di furti, ma il forestiero eziandio entrato nel territorio di questi ducati senza passaporto, od altra carta regolare, e che manchi d'ogni giustificazione sulle sue qualità.

#### G A P O V I.

*De' delitti commessi per mezzo di scritti, immagini, incisioni distribuite senza nome di autore, stampatore, o incisore.*

279. La pubblicazione o distribuzione di opere, scritti, avvisi, bollettini, affissi, giornali, fogli periodici, o altre stampe, fatta senza la prescritta approvazione, ed in cui non si trovi la vera indicazione de' nomi, della professione e

dimora dell' autore o dello stampatore, porterà per se sola la pena della prigionia non maggiore di sei mesi da applicarsi ad ogni persona che avrà scientemente contribuito alla detta pubblicazione o distribuzione.

280. Saranno considerati colpevoli di semplice contravvenzione, e quindi puniti con multa non maggiore di 20 lire

1.º I banditori, espositori, venditori, o distributori che avranno fatto conoscere la persona, dalla quale hanno ricevuto lo scritto stampato;

2.º Qualunque altro complice nel delitto che avrà fatto conoscere lo stampatore;

3.º Lo stampatore stesso che avrà fatto conoscere l'autore.

281. Se lo scritto stampato contiene qualche provocazione a crimini o delitti, i banditori, espositori, venditori e distributori saranno puniti come complici de' provocatori, tranne il caso, in cui abbiano fatto conoscere coloro da cui ebbero lo scritto che contiene la provocazione.

In tal caso i complici rivelatori non soggiacciono che alla prigionia non maggiore di due mesi.

282. Ne' casi indicati da' precedenti articoli ha sempre luogo la confiscazione degli esemplari appresi.

283. L'introduzione, esposizione, o distribuzione di componimenti, di canzoni, libricoli, figure, immagini, e simili contrarie a' buoni costu-

mi, sarà punita con prigionia da un mese ad un anno, e colla confiscazione degli esemplari stampati, o incisi, delle figure, ed altri oggetti del delitto.

284. Rispetto all' articolo antecedente ha luogo la disposizione, di cui parla l' articolo 280.

285. In tutti i casi espressi nel presente capo l'autore, ove sia conosciuto, andrà soggetto al massimo della pena prescritta per ogni specie particolare di delitto.

286. Ogni persona che senza approvazione dell' autorità competente faccia il mestiere di esporre, divulgare, o affigere scritti stampati, disegni, o rami anche muniti del nome e cognome dell' autore, stampatore, o incisore, sarà punita con prigionia non maggiore di due mesi.

## C A P O VII.

### *Delle associazioni illecite.*

287. Un' associazione di più di venti persone non potrà formarsi che col permesso del governo, e sotto le condizioni che piacerà al medesimo d'imporle, o che verranno da esso approvate ogniquale volta abbia per iscopo di unirsi ogni giorno, o in certi giorni destinati, o quando piace ad ognuno, per occuparsi di oggetti religiosi, letterari, politici, od anche di passatempo.

A formare il numero predetto non si calcolano quelle persone che sono unicamente domiciliate, o che prestano servizio nella casa ove si aduna la società.

288. Ogni associazione della qualità sopra espressa che si sarà formata senza approvazione, o che dopo averla ottenuta avrà violato le condizioni imposte, od approvate, sarà disciolta.

I capi, direttori, e amministratori dell'associazione saranno inoltre puniti con multa da 30 lire a 200.

289. Chiunque senza permesso del governo avrà accordato l'uso di tutta o parte della casa a lui spettante per la riunione di una società, quantunque approvata, incorrerà nella multa di cui nel precedente articolo.

#### TITOLO IV.

##### *Crimini e delitti contro la pubblica sanità.*

290. Lo spaccio qualunque di materie venefiche atte di per se stesse a portare la morte è punito co' lavori forzati a tempo.

291. Non vanno soggetti ad alcuna pena gli speciali e droghieri autorizzati a formare, comporre, conservare, acquistare, e vendere le materie suddette.

292. Gli speciali però ed i droghieri devono strettamente attenersi a quanto è disposto negli

articoli 37, 38, 39, 40, e 47 del decreto 11 ottobre 1817 sotto le pene ivi prescritte.

293. Se per la inosservanza delle disposizioni citate nell'articolo precedente accada un veneficio, lo speciale o droghiere che avrà trasgredito incorrerà nella pena della reclusione.

294. La sola fabbricazione di veleni senza la debita facoltà, quand' anche non accompagnata da vendita, sarà punita con prigionia non minore di tre mesi.

295. Qualunque venditore di commestibili, vini, spiriti, o liquori d'ogni genere destinati a beversi, che frammischi materie, le quali o per indole loro sieno atte a nuocere, o tali diventino col mescolarle a' cibi o bevande, sarà per questo solo fatto punito con prigionia da un mese a due anni.

296. Alla stessa pena sarà sottoposto lo speciale che anche senza volontà di nuocere abbia somministrate medicine non corrispondenti in qualità o peso alle mediche ordinazioni.

297. Gli speciali che prepareranno, riterranno, o dispenseranno con frode medicamenti che a giudizio del protomedicato fossero riconosciuti inutili, o dannosi, saranno puniti con prigionia non maggiore di un anno, e con multa non maggiore di 2000 lire; e tutto ciò oltre la sospensione dall'esercizio dell'arte loro, che potrà essere contro i medesimi pronunciata per deliberazione del protomedicato.



298. Sono puniti con multa da 16 lire a 100 il medico, chirurgo, o speziale, e la levatrice che senza giusta causa ricusino in qualunque ora di prestarsi al soccorso di ammalato in urgente bisogno.

299. Il padrone, detentore, o custode di animali o bestiami che si sospettano attaccati di malattia contagiosa, il quale non ne abbia immediatamente dato avviso al podestà del comune in cui si trovano, ed il quale anche prima di darlo non abbia separate, e rinchiuse le bestie temute infette, sarà punito con prigionia non maggiore di tre mesi.

300. La pena della prigionia potrà estendersi sino a sei mesi, quando il padrone, custode, o detentore avrà lasciato contro il ricevuto divieto comunicare gli animali o bestiami infetti con altri tuttora sani.

301. Se da tale colposa comunicazione si propaghi ad altri animali o bestiami l'infezione, i contravventori saranno puniti con prigionia non minore di un anno, e con multa da 100 lire a 1000., salvo le pene più gravi che ne' casi di epizoozia potessero essere prescritte da' speciali regolamenti.

302. Chiunque faccia vendita o smercio qualunque di bestie morte da sè, o fatte morire perchè infette, sarà punito con multa da 30 lire a 300.

303. Chiunque lasci divagare degli animali di

sua appartenenza, che mostrino sintomi d'idrofobia, è punito con prigionia non minore di un mese.

304. Ne' casi degli articoli 295, 296, e 297 se per le trasgressioni ivi accennate derivi la morte di taluno, e non si provi nel trasgressore una diretta volontà di nuocere, questi sarà punito con pena d'uno a tre gradi minore di quella dovuta all'omicidio volontario.

## PARTE SECONDA

### CRIMINI E DELITTI CONTRO I PRIVATI

#### TITOLO I.

#### *Crimini e delitti contro le persone.*

#### CAPO I.

#### *Degli omicidj.*

305. Il togliere volontariamente ad altrui la vita è omicidio.

306. L'omicidio commesso con premeditazione è *assassinio*, ed è punito colla morte.

307. L'omicidio commesso nella persona de' genitori, od altri ascendenti legittimi, o in quella di genitori naturali soltanto, che abbiano di già legalmente riconosciuto il figlio uccisore, è



*parricidio*, ed è punito con morte specialmente esemplare in conformità dell' articolo 12.

Il parricidio tentato soggiace alla stessa pena.

308. L'uccisione di un bambino nato di fresco è *infanticidio*, ed è punita di morte.

La pena dell'infanticidio potrà essere ridotta al primo o al secondo grado immediatamente inferiore alla pena di morte nel solo caso, in cui la madre sia stata indotta a commetterlo nella sua prole illegittima, e rimanga provato ch'essa non aveva altro mezzo, con cui salvare la vita, o l'onore.

309. L'omicidio commesso col mezzo di sostanze atte a dare più o meno prontamente la morte è *venefizio*, ed è punito colla morte.

310. È punito egualmente di morte il tentativo d'omicidio per *venefizio*, quando le sostanze venefiche state amministrate non abbiano prodotto la morte per la sola efficacia de' soccorsi dell'arte.

In caso diverso il tentativo è punito com'è prescritto nell' articolo 70.

311. Saranno reputati colpevoli d'assassinio e puniti colla morte i malfattori, i quali per l'esecuzione di qualsiasi crimine commettano atti di barbarie.

312. L'omicidio volontario sarà punito colla morte, quando sarà stato mezzo o conseguenza immediata di un altro qualunque crimine, od

anche del delitto di furto o di ribellione contro giustizia, sebbene il crimine o il delitto non sia che tentato.

313. L'omicidio meramente volontario non accompagnato da alcuna delle circostanze o qualità annoverate negli articoli precedenti è punito co' lavori forzati a vita.

314. Chi avendo il proposito di commettere un omicidio si procura i mezzi necessarj, e adatti per consumarlo, ma o per errore, o per non previsto accidente, o per opera altrui usa poi di mezzi non idonei alla consumazione del medesimo, sarà punito colla reclusione.

## C A P O I I.

### *Delle ferite e percosse volontarie, e d'altri analoghi crimini o delitti.*

315. Gli atti di violenza volontarj che non avendo il carattere di tentato omicidio avranno prodotto ferimenti, contusioni, lacerazioni, e offese simili saranno puniti colla reclusione, quando siavi il concorso delle due seguenti circostanze:

- 1.° Se per giudizio delle persone dell'arte le offese di cui sopra seco portino pericolo di vita;
- 2.° Se la malattia che ne deriva oltrepassi la durata di trenta giorni.

316. Saranno egualmente puniti colla reclusione gli atti di violenza, quand' anche non trag-

gano seco il pericolo di vita, e la malattia durevole come sopra, ne' casi seguenti:

Se produrranno rottura d'ossa o in una gamba, o in una coscia, o in un braccio, o in altra principale parte del corpo;

Se avranno fatto perdere l'uso assoluto di un occhio, o di qualche membro;

Se porteranno seco, oppure cagioneranno la mutilazione di qualche parte del corpo;

Se renderanno deforme l'aspetto.

317. Quando per effetto degli atti di violenza la persona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vista, o d'ambe le braccia, o le gambe, il colpevole sarà punito co' lavori forzati a tempo.

318. Se i crimini di cui è menzione ne' tre articoli precedenti siano commessi con premeditazione saranno puniti col grado di pena immediatamente superiore.

319. Gli atti di violenza volontarj o premeditati, che avranno per sè medesimi portata la morte entro i quaranta giorni che immediatamente succedono, saranno agguagliati all'omicidio, od all'assassinio, e saranno puniti colle pene corrispondenti.

Se la morte ne sarà avvenuta dopo i quaranta giorni, la pena sarà inferiore d'un grado.

320. Quando le ferite, contusioni, lacerazioni, e simili offese siano giudicate semplici, o almeno non cadano sotto alcuna delle precedenti disposi-

zioni, saranno punite colla prigionia da un mese a due anni, e colla multa da 30 lire a 300.

Se vi sarà stata premeditazione, la prigionia non sarà minore di sei mesi, e la multa potrà estendersi da 50 lire a 500.

321. La prigionia prescritta nell' antecedente articolo non sarà minore di sei mesi, e, nel caso di premeditazione, non minore di un anno, quando concorra alcuna delle seguenti circostanze:

Se la malattia cagionata dal delitto ha oltrepassato i venti giorni;

Se il delitto è stato commesso per tratto di vendetta sopra testimonj che hanno deposto in giustizia, e per motivi di tale testimonianza;

Se il ferimento è stato commesso con armi insidiose.

322. Ne' ferimenti soggetti a pene criminali, de' quali è parlato nelle diverse disposizioni di questo capo, se il feritore abbia fatto uso d'armi, o stromenti, di cui nell' articolo precedente, non gli sarà mai applicato il minimo della pena.

323. Non costando della qualità dell'arma usata, si starà al giudizio che ne sarà dato dal chirurgo o da altro perito.

324. Gli atti di violenza considerati in questo capo, ove siano commessi dal figlio sulle persone del padre, o della madre, o d' altri ascendenti legittimi, o sulla persona di genitori naturali,

che abbiano legalmente riconosciuto il figlio colpevole, saranno puniti con un grado di pena superiore a quella rispettivamente prescritta negli articoli precedenti.

Se da questi atti di violenza sia derivata la morte, in qualunque tempo ciò avvenga, sarà sempre applicata la pena del parricidio.

325. I crimini e delitti de' quali è menzione nel presente capo e nell' antecedente, se vengono commessi in unione sediziosa, o in caso di ribellione contro giustizia, o di saccheggio, sono imputabili a' capi, autori, istigatori, o provocatori della sedizione, o ribellione, o del saccheggio, e saranno questi condannati alle stesse pene, a cui soggiacciono quelli che li hanno personalmente commessi.

326. Il crimine di castrazione soggiacerà alla pena de' lavori forzati a vita.

Se n'è seguita la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi al crimine, il colpevole soggiacerà alla pena di morte.

327. Chiunque con intenzione di nuocere abbia apprestato cibi, bevande, o altre sostanze atte a produrre grave sconcerto alla sanità, ove ne sia derivata entro quaranta giorni la morte, incorrerà la pena de' lavori forzati a vita.

Se non vi è stato che pericolo di vita, oppure la morte sia avvenuta dopo i quaranta giorni, il colpevole incorrerà la pena de' lavori for-

zati a tempo, la cui durata nel caso di morte non potrà esser minore di dieci anni.

Se n'è derivata tutt'altra malattia che seco non porti alcun pericolo di vita, il colpevole sarà punito con prigionia, la quale non sarà minore di un anno, allorchè il male procurato durerà più di venti giorni.

328. Chiunque per mezzo d'alimenti, bevande, medicamenti, violenze, od altro mezzo qualunque avrà fatto seguire l'aborto, v'abbia o no la donna prestato il consenso, sarà punito colla reclusione da tre a cinque anni.

La stessa pena sarà imposta alla donna che avrà fatto seguire l'aborto in se stessa, o che avrà acconsentito a far uso di mezzi a lei per quest'uopo indicati o amministrati, purchè ne sia seguito l'effetto.

329. Nel caso di seguito aborto, i medici, cerusici, gli speziali, le levatrici che ne avranno indicati, o amministrati i mezzi, saranno puniti con cinque a dieci anni di reclusione.

330. Se da' mezzi usati pel solo fine di cui ne' due precedenti articoli segua la morte della donna, sia o no avvenuto l'aborto, il colpevole sarà punito con cinque a dieci anni di lavori forzati, quando la donna abbia acconsentito di far uso de' mezzi anzidetti: quando essa non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito con dieci a venti anni della stessa pena.

*Disposizioni comuni a' due precedenti capi.*

331. La premeditazione, di cui si fa parola ne' due precedenti capi, ed in altre disposizioni analoghe di questo codice, consiste nel disegno, formato prima dell'azione, di commettere un attentato contro una persona determinata, od anche contro tal'altra indeterminata che si trovasse o s'incontrasse, abbenchè tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o condizione.

332. Ogniqualvolta l'omicidio, le percosse, i ferimenti, o altri atti di violenza sieno accompagnati da insidie o agguato, queste circostanze bastano a far presumere la premeditazione.

333. Le insidie o l'agguato consistono nell'aspettare più o meno di tempo in uno o diversi luoghi una persona sia per darle la morte, sia per esercitare sovr'essa atti di violenza.

## C A P O I I I.

*Delle armi, della loro fabbricazione, ritenzione e delazione.*

334. Le armi o sono tali propriamente, o tali si reputano dalla legge.

335. Sono armi propriamente quelle che d'ordinario, e principalmente vengono destinate a difesa, od offesa.

Sono riputate armi dalla legge tutte le altre macchine, tutti gli altri utensili, strumenti, o corpi incidenti, o perforanti, o contundenti, come forbici, coltelli da serraré, sassi, canne, e simili, ogniqualvolta se ne faccia uso per uccidere, o ferire, o percuotere, o minacciare.

336. Nelle disposizioni del presente codice, ove si parla di fatti in cui sieno intervenute armi, persone armate, o minacce a mano armata, sotto nome d'armi vengono e le propriamente tali, e quelle che per tali son riputate com'è detto nell'articolo precedente.

337. Tra le armi proprie hannovi le *insidiose* delle quali la fabbricazione, vendita, delazione, e ritenzione è rigorosamente proibita.

Queste sono gli stiletti, i pugnali, passacorde, coltelli acuminati in forma di pugnale tanto in asta che a molla, od altro ritegno, ferri acuminati nascosti ne' bastoni, bajonette che non oltrepassino la misura di cinque oncie del braccio parmigiano, pistole da tasca che non oltrepassino in lunghezza di canna la misura di oncie tre e mezzo, tromboni, pistoni snodati, fucili, e pistole a vento.

338. Gl'introduttori, fabbricatori, venditori d'armi della specie enunciata nell'articolo precedente, quando non ne abbiano dal Governo una speciale licenza in iscritto, saranno puniti colla prigionia da sei mesi a due anni.

Alla prigionia potrà essere aggiunta l'interdizione a tempo dal fabbricare o spacciare arma qualsiasi propriamente tale, la qual pena avrà luogo spirato il termine della prima.

339. Chiunque fuori della propria casa, o fuori del luogo dove abita o alloggia, sarà trovato munito d'armi della classe enunciata nell'articolo 337, sarà punito per la prima volta colla prigionia di tre mesi ad un anno; in caso di recidiva nello stesso delitto, la quale non portasse per se stessa il massimo della pena giusta quanto è disposto nell'articolo 91, sarà punito con prigionia non minore di un anno.

Saranno applicate le stesse pene a colui eziandio che portando un'arma da fuoco o da vento, di cui nell'articolo 337, smontata, o mancante di qualche parte, abbia però seco quanto occorre per facilmente ricomporla e renderla atta ad offendere.

340. La ritenzione in casa delle armi enumerate nell'articolo 337, sarà punita soltanto con pene di buongoverno, e tra le medesime verrà sempre applicata la prigionia, quando il colpevole di ritenzione sia persona sospetta, o sottoposta alla vigilanza di buongoverno.

341. Ne' casi considerati da' tre articoli precedenti avrà sempre luogo la confiscazione e la distruzione delle armi ritrovate.

342. A' soli vetturali, cocchieri, carrettieri, postiglioni, e simili è permesso il passacorda, o altro

consimile strumento necessario all'esercizio del loro mestiere, purchè li custodiscano sempre ne' cocchi, carri, o sulle bestie, nè mai li portino indosso, altrimenti essi incorreranno nelle pene sovra enunciate.

343. Rispetto a tutte le altre armi propriamente tali sia da fuoco, sia da punta o da taglio, fra le quali comprendonsi altresì i coltelli da serrare senza susta o ritegno, che oltrepassino in lunghezza di lama la misura di oncie cinque, è punita la sola delazione, sempre che l'uffizio, il grado, la carica della persona, od una particolare licenza del Governo non la comporti, o permetta.

344. La delazione dell'armi, di cui nell'articolo antecedente, sarà punita colla confiscazione delle armi stesse, e con una multa non maggiore di cento lire per la prima volta, ed in caso di recidiva col massimo della multa stessa, alla quale, in quest'ultimo caso, potrà anche aggiungersi la prigionia per un tempo non maggiore di tre mesi, salvo sempre quanto è stato disposto sulla delazione d'armi in genere relativamente a' mendici, vagabondi, e alle persone sospette, o sottoposte alla vigilanza di buongoverno.

345. La delazione dell'armi indicate nell'articolo 343 andrà soggetta alle pene prescritte nell'articolo 344 per coloro che autorizzati a portarle per sola licenza in iscritto avranno abusato della medesima, o col portarle in tempi, e luoghi di-



versi da quelli ivi espressi o accordati, o col portarle in luoghi sacri o di pubblica adunanza e concorso, il che non s'intenderà mai concesso nelle licenze, quando ciò non siavi detto espressamente.

346. Sarà punito con multa non maggiore di cento lire, oppure con prigionia non maggiore di tre mesi, chi sarà trovato portare qualche stromento d'arte o mestiere atto a gravemente ferire, quando però non si tratti dell'artefice che porti l'istrumento dell'arte sua pel tempo e nel luogo in cui l'esercita, pel tempo dell'andata o del ritorno dal luogo medesimo, o dalla casa alla bottega o viceversa, o pel tempo in cui ha fatto compra di esso, o l'ha portato ad accomodare o arruotare.

Tali stromenti saranno considerati armi insidiose quando se ne faccia uso a ferire.

347. I viandanti o forestieri, che sieno persone non sospette e non sottoposte a vigilanza di buon governo, potranno per viaggio anche senza licenza portare armi da fuoco di giusta misura, o altre armi non qualificate insidiose, purchè le depongano immediatamente nel luogo ove andranno ad alloggiare, per ripigliarle soltanto nell'atto di rimettersi in viaggio.

348. I forestieri e transitanti per questi ducati incorreranno essi pure nelle pene prescritte dall'articolo 339 per delazione d'armi insidiose

come generalmente proscribede da ogni governo: rispetto alle armi di cui è menzione nell'articolo 343 non saranno puniti, se non a termine di quanto è disposto nell'articolo 6.

#### CAPO IV.

*Della minorazione di pena, o immunità dalla medesima in certi casi di omicidio, ferimenti, percosse, od altri atti di violenza.*

#### SEZIONE I.

*Dell'omicidio, delle ferite, e percosse involontarie.*

349. Chiunque per inavvedutezza, per imperizia dell'arte o professione che esercita, per imprudenza, disattenzione, negligenza, o inosservanza de' regolamenti, abbia involontariamente commesso un omicidio, o ne sia stato cagione, sarà punito con prigionia da tre mesi a due anni.

350. Se per le cause di cui nel precedente articolo saranno derivate soltanto ferite, contusioni, rotture d'osso, o simili offese, sarà punito il colpevole con prigionia non maggiore di sei mesi, e colla multa da trenta lire a seicento, le quali pene potranno eziandio essere imposte separatamente.

## SEZIONE II.

*Della minorazione di pena in altri casi di omicidio,  
o di violenze personali.*

351. Per qualunque omicidio volontario, e non premeditato sarà minorata la pena ordinaria, quando in esso si verifichi alcuna delle circostanze seguenti:

1.° Se è stato commesso nell'impeto dell'ira dietro grave provocazione per violenze personali, o percosse, o per minacce a mano armata, o per qualunque attentato violento al pudore;

2.° Se è stato commesso per impeto istantaneo d'un giusto intenso dolore;

3.° Se è stato commesso di giorno nell'atto di respingere lo scalamento, o la rottura di recinti, muri, porte, finestre d'una casa, o d'un appartamento abitato, o di luoghi dipendenti da abitazione;

4.° Se è stato commesso dal conjuge sulla persona dell'altro, e del complice nell'atto che li coglie entrambi sul fatto di adulterio.

In tutte queste circostanze l'omicidio di cui sopra sarà punito colla reclusione, non essendo tolto a' tribunali o di ridurre la pena ad un solo anno di reclusione, od a commutare eziandio la reclusione in prigionia non mai minore di sei mesi, quando la situazione del colpevole all'atto

dell'omicidio meritar potesse un giusto particolare riguardo, il che verrà motivato nella sentenza di condanna.

352. Anche ne' casi di ferimenti, contusioni, ed altre personali violenze, di cui è fatta menzione nel secondo capo di questo titolo, e che non sieno accompagnate da premeditazione, quando concorra una o più delle circostanze indicate nell'articolo precedente, ovvero quella di proporzionate ingiurie ed oltraggi, avrà luogo una minorazione di pena, come segue:

Se il fatto veste la qualità di crimine, sarà punito colla prigionia per un tempo non minore di un mese, a cui potrà aggiungersi una multa di 30 lire a 300;

Se il fatto veste di per sè stesso la qualità di delitto, sarà punito con prigionia non maggiore di sei mesi, o con multa non maggiore di 200 lire, od anche coll'una e l'altra cumulativamente, se il caso lo esige.

353. La pena del parricidio e delle percosse, de' ferimenti od altre personali violenze considerate nell'articolo 324, non sarà in qualsiasi caso minorata.

354. Se taluno nell'intenzione soltanto di urtare, percuotere o ferire commetta un fatto più grave, che sorpassi nelle sue conseguenze l'avuto disegno, egli incorrerà nella pena dovuta al fatto stesso diminuita di uno a due gradi.

Quando il fatto porti la prigionia serviranno di grado alla medesima il minimo stabilito dalla legge, ed anche le pene di buon governo.

Tale diminuzione non avrà mai luogo quando il delinquente, giusta la natura delle circostanze, avesse dovuto prevederne le gravi conseguenze.

### SEZIONE III.

*Degli omicidj, delle ferite, e percosse che non sono considerate nè crimini, nè delitti.*

355. Non v'ha nè crimine, nè delitto allorchè l'omicidio, le ferite o percosse sono ordinate dalla legge, o comandate da legittima autorità.

356. Non v'ha parimente nè crimine, nè delitto, allorchè l'omicidio, le ferite o percosse avvengano durante la necessità attuale di legittima difesa, sia di sè stesso, sia d'altrui.

357. Al caso di necessità attuale di legittima difesa sono pareggiati i due seguenti:

1.º Se l'omicidio, le ferite o percosse abbiano avuto luogo in tempo di notte nell'atto di respingere lo scalamento, o d'impedire la rottura di recinti, muri, porte o finestre di una casa, o d'un appartamento abitato, o di loro dipendenze;

2.º Se il fatto ha avuto luogo per difesa contro gli autori di furti o spogli eseguiti con violenza.

### C A P O V

#### *Del duello.*

358. Chi per qualunque siasi titolo provoca alcuno a combattere con armi di loro natura atte ad uccidere, e quegli che, dietro sì fatta provocazione, si presenta alla pugna, si rende colpevole di duello.

359. Il suddito è punibile pel duello anche quando a commetterlo scelga un luogo posto in estero territorio.

360. L'omicidio avvenuto in duello è punito;

Con dieci a venti anni di relegazione, se commesso dal provocante,

Con tre a dieci anni della stessa pena, se commesso dal provocato.

361. Quando dal duello sieno provenuti ferimenti, che abbiano il carattere di crimine giusta la disposizione di questo codice, il feritore, se fu il provocante, soggiacerà alla relegazione per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore di dieci; se fu il provocato, soggiacerà alla stessa pena per un anno a cinque.

362. Se dal duello risultino semplici ferimenti, il feritore sarà punito colla prigionia per più o meno di tempo, secondo che sarà egli stato il provocante od il provocato.

363. Il provocante sebbene ferito incorrerà nella stessa pena del feritore provocato, quando non

meritasse maggior pena pel ferimento da esso pure cagionato al suo competitore.

364. Soggiaceranno alla pena del confino:

1.º I duellanti quando nel duello niun d'essi sia rimasto offeso, o quand' anche essendo stata proposta, ed accettata la disfida, il duello non abbia avuto luogo per circostanze estranee alla volontà delle parti;

2.º L'autore della disfida non accettata.

365. Chiunque sarà concorso in qualsivoglia modo alla provocazione, o accettazione del duello, fosse ciò pure coll' esternare soltanto il suo disprezzo verso chi avesse tentato di esimersi dal proporlo, od accettarlo;

Chiunque interverrà ne' duelli in qualità di secondo, volgarmente padrino o assistente, per amendue i combattenti, o per uno di essi;

Verrà punito nel caso di commesso omicidio, o ferimento che abbia il carattere di crimine; colla relegazione durevole da uno a dieci anni; in tutti gli altri casi con prigionia non maggiore di un anno.

## C A P O V I.

### *Degli attentati a' buoni costumi.*

366. Qualunque azione con che si offenda in pubblico l'altrui pudore, o i buoni costumi, sarà punita con prigionia d'un mese ad un anno.

367. L'oltraggio al pudore in luogo privato, quando esista querela della parte, sarà punito con prigionia non maggiore di sei mesi, o con multa da 30 lire a 200.

368. Lo stupro violento commesso sovra qualunque persona dell'uno o dell'altro sesso sarà punito co' lavori forzati a tempo:

Qualunque altro attentato violento contro il pudore, commesso sovra persone dell'uno o dell'altro sesso, sarà punito colla reclusione, tolta non essendo la facoltà a' tribunali di ridurre la durata di questa pena ad un anno soltanto.

369. I crimini, di cui è menzione nel precedente articolo, si considerano sempre violenti

1.º Quando sieno eseguiti sovra persone che non abbiano ancora compiuta l'età di dodici anni;

2.º Quando la persona di cui si abusi trovisi per malattia, alterazione di mente, o altra causa accidentale fuori de' sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

370. La pena pronunciata ne' casi dell'articolo 368 sarà portata al massimo, se il colpevole è della classe di coloro i quali hanno autorità sulla persona che ha sofferto la violenza, se egli è institutore o servitore salariato della medesima o sua famiglia, o se il colpevole, qualunque sia, è stato ajutato per commettere il crimine da una o più persone.

371. Quando ne' crimini considerati negli articoli 368 e 370 sia stata ferita o percossa la persona, contro cui si è usata la violenza, e la ferita o percossa sia dichiarata grave e pericolosa, la pena a' rispettivi casi applicata ne' detti articoli sarà aumentata d'un grado immediatamente superiore, salvo il caso, in cui il ferimento per sè stesso portasse una pena maggiore.

372. Chiunque avrà eccitato, favorito o facilitato la dissolutezza, o la corruttela di giovani dell'uno o dell'altro sesso non ancor giunti all'età di 21 anni compiuti, sarà punito con sei mesi a due anni di prigionia.

Se la prostituzione o corruttela delle dette persone è stata eccitata, favorita o agevolata da loro ascendenti, tutori, mariti, od altri incaricati a vigilare sulla loro condotta, la pena sarà quella d'uno a tre anni di prigionia.

In oltre i tutori saranno privati della tutela, di cui hanno abusato, e dichiarati incapaci di assumerne qualunque altra: gli ascendenti incorreranno la perdita de' diritti che loro attribuisce la patria podestà sulla persona, e sovra i beni de' figli prostituiti o corrotti, alla tutela de' quali dovrà provvedersi a termine di ragione.

373. L'adulterio non può essere denunziato che dal marito contro la moglie. Cesserà nel marito tale facoltà se trovasi nel caso dell'articolo 375.

374. La moglie convinta di adulterio sarà punita con prigionia non minore di tre mesi, nè maggiore di due anni.

L'adultero sarà punito con prigionia di egual durata, e di più colla multa da 100 lire a 1000.

375. Il marito che avrà mantenuto una concubina nella casa conjugale, e che ne sarà stato convinto dietro querela della moglie, sarà punito con prigionia da tre mesi a due anni.

La stessa pena sarà applicata alla concubina.

376. Ne' casi de' due articoli precedenti può il conjug impedire la condanna dell'altro col desistere dalla querela. Può altresì far cessare gli effetti della condanna medesima, purchè acconsenta di ritornare a convivere col delinquente.

La remissione, che il conjug faccia all'altro prima della condanna, giova di diritto anche al complice.

377. Sussistendo un matrimonio legittimo, quello de' conjug che ne contragga un secondo sarà punito co' lavori forzati a tempo.

## C A P O V I I.

*Degli arresti, delle detenzioni, e de' sequestri illegali delle persone.*

378. Incorreranno nella pena di reclusione coloro che senza mandato delle autorità competenti, e fuori de' casi, in cui la legge ordina l'ar-



resto degl'incolpati, avranno arrestato, detenuto o sequestrato una persona qualunque.

Questa pena sarà comune a chi avrà prestato un luogo per eseguire la detenzione o il sequestro.

379. Se la detenzione o il sequestro avrà durato più d'un mese, la pena sarà quella de' lavori forzati per un tempo non minore di dieci anni.

380. La pena sarà ridotta alla prigionia d'uno a tre anni, se i colpevoli, di cui nell'articolo 378, prima che abbia luogo qualsiasi procedimento, avranno restituito la libertà alla persona detenuta o sequestrata entro il termine di cinque giorni da quello della detenzione o del sequestro.

381. I colpevoli soggiaceranno al massimo della pena de' lavori forzati a tempo in ciascuno de' due casi seguenti:

Se l'arresto o sequestro di cui sopra sia stato eseguito con falsa divisa, o sotto un nome falso, o con ordine falso della pubblica autorità;

Se alla persona arrestata o detenuta sieno state fatte minacce di morte, o siensi fatte soffrire gravi violenze o patimenti.

382. Se il detenuto o sequestrato sarà stato sottoposto a tormenti corporali, o ad atti di barbarie, i colpevoli saranno puniti colla morte.

## C A P O V I I I.

*Crimini e delitti che tendono ad impedire o distruggere la prova dello stato d'un fanciullo, od a mettere a rischio la sua esistenza.*

383. I colpevoli di rapimento, occultazione, suppressione d'un fanciullo, di sostituzione d'un fanciullo ad un altro, di supposizione di parto, saranno puniti colla reclusione.

La stessa pena avrà luogo contro quelli che, essendo incaricati della cura d'un fanciullo, non lo presentino alle persone che hanno diritto di reclamarlo.

384. Qualunque persona che, obbligata a fare la dichiarazione di nascita ne' modi e termini prescritti dagli articoli 315 e 316 del codice civile, ometta di farla, sarà punita con prigionia non maggiore di sei mesi.

385. Ogni persona che, avendo trovato un fanciullo recentemente nato, non l'avrà presentato al pubblico ufficiale in conformità dell'articolo 319 del codice civile, incorrerà la pena indicata nell'articolo precedente.

La presente disposizione non è applicabile a chi abbia assunta la cura di allevare il fanciullo trovato, facendone la relativa dichiarazione al podestà del luogo, in cui il fanciullo è stato trovato.

386. Coloro che avranno portato ad un ospizio un fanciullo non ancor giunto all'età di sette anni, loro affidato perchè ne abbiano cura, o per qualsiasi altra causa, incorreranno la pena della prigionia da uno a sei mesi.

Saranno esenti da questa pena qualora, non essendo essi obbligati a mantenere gratuitamente il fanciullo, non vi abbia chi vi provvegga.

387. Coloro che avranno esposto o abbandonato in luogo solitario un fanciullo minore di sette anni;

Ovvero avranno ordinato di esporlo od abbandonarlo in tal guisa, e l'ordine sia stato eseguito;

Saranno condannati alla prigionia per un tempo non minore di sei mesi, e non maggiore di due anni.

388. La pena, di cui nell'articolo precedente, non sarà minore di un anno pe' tutori ed istitutori, che si fossero resi colpevoli de' delitti ivi enunciati.

Qualora il colpevole fosse uno de' genitori, sarà punito col massimo della prigionia.

389. Se in conseguenza della esposizione o dell'abbandono, di cui è parlato ne' due antecedenti articoli, il fanciullo è rimasto mutilato, storpio o morto, le persone colpevoli dell'esposizione o dell'abbandono saranno punite colla pena dovuta a' ferimenti od omicidj volontari, come se li avessero direttamente e volontariamente commessi.

Se dal complesso delle circostanze risulti che l'abbandono del fanciullo altro oggetto aver non poteva che la morte del medesimo, tale abbandono sarà considerato e punito come infanticidio.

390. Coloro che avranno esposto o abbandonato in luogo non solitario un fanciullo non ancor giunto all'età di sette anni, incorreranno la pena della prigionia da tre mesi ad un anno.

Qualora un tale delitto sarà stato commesso da persone della classe enunciata nell'articolo 388, la pena sarà della prigionia; nel primo caso da sei mesi a due anni, e nel secondo per un tempo non minore di un anno.

Anche nella esposizione in luogo non solitario se avvenga che il fanciullo rimanga mutilato, storpio o morto, avrà luogo il disposto nel §. 1. dell' articolo 389.

## C A P O I X.

### *Del ratto,*

391. Chiunque con violenza o frode, e per qualsiasi fine rapisca, o abbia fatto rapire persone minorenni che sieno sotto la podestà de' genitori o tutori, oppure in luogo di educazione, sarà punito colla reclusione.

La stessa pena avrà luogo per ratto violento della donna maggiore, quando sia commesso

per abusarne, od anche per solo oggetto di matrimonio.

392. Se la persona rapita sia una donzella minore di quindici anni, il colpevole incorrerà nella pena suddetta, anche allorquando siasi valso della sola seduzione, e la donzella abbia acconsentito.

In questo caso però se il colpevole di ratto abbia un'età inferiore a 21 anno, sarà limitata la pena alla prigionia da sei mesi a tre anni.

393. Ne' casi de' due precedenti articoli, qualora al ratto si unisca lo stupro violento, oppure tutt'altro attentato violento al pudore, la pena di reclusione verrà cangiata in quella de' lavori forzati a tempo, salvo le pene maggiori che meritare possa lo stupro violento per circostanze aggravanti che l'accompagnino.

394. Quando il rapitore ne' casi degli articoli 391 e 392, e prima che abbia luogo alcun procedimento, rimetta volontariamente in libertà la persona rapita senza averla offesa, o senza averne abusato, restituendola alla propria famiglia, o alla casa di sua custodia, oppure ponendola in altro luogo sicuro, se egli col ratto si era reso punibile di reclusione, questa si commuterà nel confino per un tempo non minore di un anno; se era punibile con prigionia, a questa sarà surrogata la custodia nella casa di correzione da uno a sei mesi.

395. Ove il rapitore avesse sposato la donna rapita non si potrà procedere contro di lui, se non ad istanza delle persone, il cui consenso sarebbe stato necessario per contrarre il matrimonio.

## C A P O X.

*Della calunnia,  
delle false testimonianze,  
delle ingiurie,  
e della rivelazione di segreti.*

### SEZIONE I.

*Della calunnia, e delle false testimonianze.*

396. Chiunque con disegno di nuocere, o di esporre altrui a punizione, dia luogo a querela o denuncia contro una persona che sa essere innocente;

Chiunque all'oggetto di far comparire taluno reo di crimine, delitto o contravvenzione abbia dolosamente riposto, o in casa di lui, o sulla sua persona, o in altro luogo idoneo a tal fine cose tali, la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi, o servir possa ad indizio di crimine o delitto;

È reo di calunnia.

397. Se in conseguenza della calunnia sia derivata contro il calunniato una sentenza di con-

danna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena eguale in qualità e durata a quella, cui fu sottoposto il calunniato medesimo.

398. Nel caso che la pena incorsa dal calunniato consistesse o nell'interdizione perpetua da' pubblici uffizj, od in qualsiasi altra temporanea interdizione, e non fossero queste applicabili con effetto al calunniatore, l'interdizione perpetua verrà convertita in reclusione, e la temporanea in prigionia, che in qualunque caso non sarà minore di un mese.

Ove il calunniato per delitto o contravvenzione avesse incorso una semplice multa, il calunniatore, oltre andar soggetto alla multa stessa, potrà essere punito colla prigionia.

399. Quando la calunnia sia stata scoperta o prima d'ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza di condanna pronunciata contro il medesimo sia passata in giudicato, o dopo la sentenza di sua assoluzione, il calunniatore sarà punito pel solo fatto di calunnia come segue:

Se trattasi di falso imputato crimine, sarà punito colla reclusione;

Se trattasi di delitto o contravvenzione falsamente imputati, sarà punito con prigionia non minore di un mese; ovvero con multa da trenta lire a cinquecento quando pel delitto o per la contravvenzione non si fosse fatto luogo che alla multa.

400. Il colpevole di falsa testimonianza in materia criminale sia contro l'accusato, sia in favore di lui, è punito co' lavori forzati a tempo.

Quando però l'accusato sia stato condannato ad una pena maggiore di quella de' lavori forzati a tempo, il testimonio, che ha falsamente deposto ad aggravio del medesimo, soggiacerà ad una pena eguale a quella dell'accusato.

401. Il colpevole di falsa testimonianza favorevole o contraria ad un incolpato di delitto, ed il colpevole di falsa testimonianza in materia civile, saranno puniti colla reclusione.

402. La falsa testimonianza in fatto di contravvenzioni, sia ella contraria o favorevole all'incolpato, sarà punita colla prigionia non minore di un mese.

403. Ove i periti attestino scientemente fatti falsi in giudizio, o dolosamente diano giudizi falsi, avranno luogo contro di essi le pene, di cui ne' tre articoli precedenti.

404. Il colpevole di subornazione di testimonj sarà condannato alla pena dovuta od applicata al falso testimonio.

405. Il falso testimonio, che si ritratta prima della decisione o sentenza nella causa in cui egli ha deposto, sarà punito con un mese a due anni di prigionia, ogniqualvolta per questa falsa testimonianza avesse dovuto soggiacere ad una pena criminale: sarà punito con pene di buon governo, quando non avesse dovuto soggiacere che alla prigionia.

406. Colui al quale sarà stato deferito dal giudice, oppure deferito o riferito dalla parte il giuramento in materia civile, e che avrà giurato il falso, incorrerà la pena della reclusione.

## SEZIONE II.

*Delle ingiurie, de' libelli, e della rivelazione di segreti.*

407. Le ingiurie commesse con parole, fatti, gesti, o in altro modo qualunque contro una persona presente, od assente, in luoghi pubblici o pubbliche riunioni, tendenti a promoverne il disprezzo, la diffamazione, od a farne diminuire o perdere la stima, saranno punite con prigionia da sedici giorni a sei mesi, e con multa da 30 lire a 300; le quali pene potranno anche pronunciarsi separatamente.

408. Tutte le altre ingiurie sì di parole che di fatto, che non avranno questo doppio carattere di gravità e pubblicità, saranno punite come semplici contravvenzioni.

409. Chiunque in atto pubblico od autentico oppure in istampe, manoscritti, figure, immagini, incisioni, emblemi che sieno stati affissi, venduti o distribuiti, venga ad imputare ad alcuno fatti o cose tali, che verificandosi lo esporrebbero a procedimenti criminali o correzionali, od anche soltanto a disonore o ad altrui disprezzo, rende-

si colpevole di *libello famoso*, e sarà punito con prigionia non minore di un mese, e con multa da 50 lire a 2000.

Potranno però i giudici secondo le circostanze de' casi pronunciare queste due pene separatamente.

410. Saranno per egual modo puniti coloro che abbiano fatto render pubbliche le dette imputazioni per mezzo di fogli periodici.

Se questi fogli sieno stranieri, la pena colpisce coloro che avranno inviato gli articoli, o dato ordine d' inserirli.

411. Gli stampatori di tali libelli, o coloro che li avranno introdotti dall'estero, saranno puniti come complici.

412. La disposizione de' due articoli 409 e 410 non è applicabile a' fatti, de' quali la legge autorizza la pubblicità, nè a quelli che l'autore dell'imputazione avea l'obbligo per natura delle proprie funzioni o del proprio dovere di rivelare o reprimere.

413. Nel solo caso in cui i fatti imputati a tenore dell' articolo 409 sieno di loro natura punibili secondo le leggi, e sieno stati dall'autore dell'imputazione denunziati in giustizia, sarà, durante il processo di tale denuncia, sospeso quello intentato contro l'autore delle divulgate imputazioni, e questi non soggiacerà ad alcuna pena, quando il fatto imputato venga giudizialmente e legalmente comprovato.



414. Se si tratti d' imputazioni o ingiurie contenute negli aringhi, scritti o nelle stampe relative alle difese giudiziali, i giudici in causa potranno:

1.º Ordinare la suppressione degli scritti ingiuriosi;

2.º Fare le convenienti intimazioni agli autori di tali scritti o stampe;

3.º Sospenderli dalle proprie funzioni per un tempo non maggiore di sei mesi, se il delitto è stato commesso per la prima volta, e per un anno sino a tre in caso di recidiva.

Quando le ingiurie di cui si tratta fossero di natura tale da essere punibili a termine degli articoli sovra enunciati, e i giudici in causa fossero incompetenti a decidere di tali delitti, non potranno i medesimi pronunciare contro il delinquente che una sospensione provvisoria dalle sue funzioni, e rimetterlo davanti i giudici competenti.

415. I medici, cerusici, speziali, le levatrici, e qualsiasi altra persona per ragione di professione, di stato o d'ufficio, depositaria di segreti affidati, che, fuori de' casi in cui la legge li obblighi a darne parte alla pubblica autorità, avranno rivelato questi segreti, saranno puniti con prigionia non minore di un mese, e non maggiore di sei, a cui potrassi aggiugnere l' interdizione a tempo dall' ufficio, dalla professione o carica di cui avranno abusato.

## TITOLO II.

*De' crimini e delitti contro la proprietà.*

## CAPO I.

*De' furti.*

416. Il togliere con frode la cosa mobile altrui contro la volontà del padrone, e con animo d' approfittarne, è furto.

417. Il furto è violento o non violento.

Il non violento è qualificato o semplice.

418. Il carpire con raggiri e maneggi l' altrui è truffa; il rivolgerlo a proprio profitto, quando già si abbia nelle mani con giusto titolo, costituisce l' abuso di confidenza.

Sì la truffa che l' abuso di confidenza entra no nella classe de' furti semplici.

## SEZIONE I.

*De' furti violenti.*

419. Saranno puniti di morte i rei di furto commesso colla riunione delle cinque circostanze seguenti:

1.º Se il furto è stato commesso di notte;

2.º Se è stato commesso da due o più persone;

3.º Se tra i colpevoli anche uno soltanto fosse armato;

4.º Se il crimine sia stato commesso in casa abitata, o nelle dipendenze della medesima col far uso di rottura esteriore, o di scalamento, o di chiavi false, oppure coll'abusare del titolo, o della divisa di un pubblico ufficiale civile o militare, o in fine collo spacciare un falso ordine de' medesimi;

5.º Se prima o contemporaneamente al furto od anche immediatamente dopo ad oggetto di agevolarne la consumazione o la propria impunità, avranno i colpevoli tentato d'uccidere, od avranno anche solo gravemente o ferito o percosso o maltrattato alcuna fra le persone esistenti o accorse nella casa in cui si è commesso il furto.

420. Saranno puniti co' lavori forzati a vita i colpevoli di furto, quando alle quattro prime circostanze dell' articolo precedente andranno unite o ferite o percosse o maltrattamenti qualsiensi non giudicati gravi, od anche sola minaccia di far uso di armi.

421. Quando nel furto non concorrano tutte le circostanze annoverate nell' articolo 419, ma però si verifichi anche sola la circostanza indicata sotto il numero 5 del detto articolo, il furto sarà punito co' lavori forzati a vita.

Parimente se nel furto non concorrano le quattro prime circostanze enunciate nel succitato articolo 419, ma però intervengano, anche sole, le offese o minacce del genere delle indicate

nell' articolo 420, la pena del furto sarà de' lavori forzati a tempo.

422. Il furto commesso in qualsiasi strada di campagna destinata o che serva ad uso pubblico sulle persone che vi saranno di passaggio, verrà punito colla morte, se vi concorrano le circostanze seguenti:

1.º Se è stato commesso in tempo di notte;

2.º Se è stato commesso da due o più persone delle quali anche una sola fosse armata;

3.º Se siasi tentato d' uccidere, o sienvi state gravi ferite o percosse, o gravi maltrattamenti.

423. Il furto sulle pubbliche strade di cui nell' articolo precedente commesso in qualunque tempo, ed anche da una sola persona, sarà punito co' lavori forzati a vita, quando sia eseguito a mano armata, e vi sia stata per lo meno minaccia di far uso d' armi, o di toglier la vita.

Ove però niuno fra i colpevoli di questo furto si mostrerà munito d' armi, ma siasi fatta minaccia di toglier la vita, o usata qualsivoglia violenza, in tal caso il crimine sarà punito col massimo de' lavori forzati a tempo.

424. Si ritiene commesso il furto violento su di una pubblica strada anche quando, essendo in essa cominciato, viene compiuto fuori della medesima.

425. L' estorsione di danaro, roba, firme, obbligazioni, confessi, o documenti qualsiensi pro-

curata con minacce di torture, o supplizj, d'incendio, di morte, od altro grave disastro fatte verbalmente, od in iscritto sebbene anonimo, o con qualunque altra incussione di grave timore, è considerata come furto violento, ed è punita co' lavori forzati a tempo per uno spazio non minore di dieci anni.

## SEZIONE II.

### *De' furti qualificati.*

426. Il valore, la persona, il tempo, il luogo, il mezzo rendono qualificato il furto.

427. Il furto è qualificato pel valore della cosa rubata, quando questo ecceda mille lire nuove, ed è per questa sola circostanza punito di reclusione.

La valutazione del furto non deve desumersi dal vantaggio ritrattone dal ladro, ma bensì dal valore della cosa rubata.

428. Il furto è qualificato per la persona, ed è punito colla reclusione:

1.° Se il ladro è servitore in qualunque modo stipendiato, o domestico, sia che il furto venga commesso a danno delle persone che serve, od in casa di cui è nutrito, sia che venga commesso a danno di altra persona, purchè in commetterlo abbia a lui servito di facilitazione la sua qualità di domestico o servitore;

2.° Se il furto è stato commesso dall'ospite, o da persona di sua famiglia nella casa d'abitazione ove riceve l'ospitalità, o se viceversa è commesso verso gli ospiti da alcuno della famiglia che usa ospitalità;

3.° Se il furto è stato commesso da un locandiere, albergatore, oste, vetturale, barcaiolo o da alcuno de' loro inservienti o impiegati qualsiasi sovra le cose ad essi affidate nella detta loro qualità; come pure se è stato commesso nell'albergo, nella locanda, osteria, vettura, e barca da chi vi fu ricevuto;

4.° Se è stato commesso in un pubblico caffè o ridotto da persone ivi ammesse;

5.° Se è stato commesso da un operajo, allievo o compagno o impiegato qualunque nella casa, bottega, officina o altro luogo in cui viene ammesso liberamente per ragione della sua professione, o del suo mestiere, od impiego.

429. È qualificato pel tempo:

1.° Il furto commesso di notte in casa abitata, o che serve ad abitazione, da persona che non conviva col derubato;

2.° Il furto commesso in tempi di pericolo, e così il furto di cose gittate o trasportate per metterle in salvo, o abbandonate per urgenza di personale salvezza ne' casi d'incendio, di rovine di edificj, di naufragio, d'inondazione, d'incursione di nemici, e di altre gravi calamità.

Il furto qualificato in tal modo è punito nel caso del numero 1.<sup>o</sup> colla reclusione, e nel caso del numero 2.<sup>o</sup> co' lavori forzati a tempo.

430. È qualificato pel luogo ed è punito colla reclusione

1.<sup>o</sup> Il furto commesso ne' palazzi ducali, e nelle loro immediate dipendenze;

2.<sup>o</sup> Quello commesso senza alcuna minaccia o violenza personale sulle pubbliche strade di campagna;

3.<sup>o</sup> Il furto commesso in aperta campagna di cavalli, bestie da soma, da tiro o da cavalcare, di bestiame grosso o minuto ancorchè rinchiusi entro recinto mobile in qualsiasi modo costruito, sieno essi o no sotto guardia, di frutti staccati dal suolo o dalle piante, e d'istromenti d'agricoltura;

4.<sup>o</sup> Il furto di pesci custoditi in peschiere, stagni, o altro siffatto luogo particolarmente destinato dal padrone a moltiplicarli e conservarli.

431. Il furto è qualificato per riguardo al mezzo col quale si commette, ed è punito co' lavori forzati a tempo,

1.<sup>o</sup> Se è stato eseguito con rottura, o con iscalamento, o con false chiavi, sebbene tali mezzi sieno usati in edifizj, fabbricati, o altri luoghi ricinti e chiusi che non servono ad abitazione, o in botteghe anche mobili, e sebbene la rottura non sia stata che interiore;

2.<sup>o</sup> Se è stato commesso in unione di due o più persone munite tutte o in parte di armi apparenti o nascoste, ed in casa abitata senza minaccia o violenza alcuna.

432. Ne' casi in cui la unione di più persone renda più grave il crimine, concorrono a far numero quelle eziandio fra di esse, che durante il medesimo servono di guardia.

433. Ne' casi considerati da questo codice, in cui la notte serve a qualificare od aggravare il crimine o delitto, si avrà per notte tutto quel tempo che corre da un' ora dopo il tramontar del sole all'albeggiare dell'indomani.

434. È riputata casa abitata ogni fabbricato, quartiere, stanza, tugurio, capanna anche mobile, ed altri siffatti luoghi di qualsiasi materia formati che destinati sono ad ordinaria abitazione, e tutto ciò che ne dipende, come corti, cortili, granaj, stalle ed altre simili dipendenze di domestico servizio, sieno poi queste situate nell'interno del fabbricato, o sieno anche esteriori, purchè unite al medesimo, o situate per lo meno entro una chiusura qualunque che particolarmente abbracci l'abitazione e siffatte dipendenze.

435. È riputato luogo ricinto e chiuso qualunque fondo circondato da fossa della larghezza di quattro braccia per lo meno, da muri, steccati, o cancelli di legname o di ferro, qualunque sia il modo particolare di loro costruzione, e la

vetustà de' medesimi, e quand' anche siffatte chiusure non abbiano porte serrate a chiave o altramente, oppure abbiano le porte o i cancelli d'ingresso abitualmente aperti.

436. La rottura è esteriore o interiore.

437. È rottura esteriore ogni guasto, demolizione, od altra violenza simile fatta a muri, o pareti di qualunque specie, a tetti, soffitte, serrature, chiusure di legname o di ferro, o altra solida materia che facciano impedimento ad introdursi in un fabbricato, in una bottega anche mobile, in un luogo ricinto e chiuso, o in un appartamento ed alloggio particolare, di modo che non possa seguire tale introduzione o passaggio senza rompersi o scomporsi siffatto impedimento.

438. È rottura interna quella che il ladro dopo essersi introdotto in qualsiasi modo ne' luoghi, di cui è menzione nel precedente articolo, fa ai muri, porte, finestre, o ricinti interiori, come pure ad armadij, casse, od altri mobili di solida materia che sieno chiusi, e che servano a custodire le robe.

Viene compresa nella classe delle rotture interne la semplice asportazione di casse, ed altri mobili sopra indicati, che non possono aprirsi senza rottura, abbenchè lo scasso sia seguito fuori del luogo del commesso furto.

439. La rottura cadente soltanto sulla cosa rubata, o su quella che la teneva obbligata, non rende il furto qualificato.

440. È scalamento ne' furti l'entrare in una casa o nelle sue dipendenze, in un fabbricato o edificio qualunque, o in luoghi ricinti e chiusi col superare mediante apposizione di scala, o con qualunque altro mezzo, compreso quello di arrampicarsi ascendendo o discendendo, muri, porte, tetti, finestre, o qualunque altra chiusura del genere di quelle annoverate nell'articolo 435, che si trovi all'altezza dal suolo non minore di tre braccia esteriormente.

È circostanza aggravante al pari dello scalamento l'ingresso ne' luoghi anzidetti per un'apertura sotterranea diversa da quella che è destinata per introdursi.

441. Sotto il nome di false chiavi vengono compresi gli uncini, i grimaldelli o altri simili strumenti che facciano l'effetto di chiave, le chiavi comuni ad ogni specie di serratura, le chiavi imitate o contraffatte od alterate, e le stesse chiavi vere che, o non sieno state destinate ad aprire quella tale serratura, o se vi sono destinate, sieno state o perdute dal padrone, o con furto, frode o artificio a lui sottratte.

442. Chiunque avrà formato chiavi false nel senso dell'articolo precedente, sarà condannato alla prigionia per un tempo non minore di tre mesi.

Se il colpevole sarà fabbro-ferraio di professione, sarà punito colla reclusione.



Il fabbro-ferraio anderà però esente da ogni pena se avrà fabbricato uncini, o grimaldelli al solo scopo di farne un uso legittimo nell'arte sua.

Sarà però egli tenuto di romperli immediatamente cessato l'uso, e in caso di contravvenzione sarà punito con prigionia non maggiore di tre mesi.

443. La sola delazione di uncini, grimaldelli, chiavi comuni ad ogni serratura, ed altre chiavi alterate o contraffatte per parte di persona che non sappia indicare e provare l'uso legittimo che ne aveva a fare, o non ne giustifichi un possesso esente da colpa, sarà punita con prigionia non maggiore di tre mesi.

### SEZIONE III.

*Furti semplici, truffe, e abusi di confidenza.*

444. È furto semplice quello, il cui valore non ascende a 1000 lire, e che non è accompagnato nè da violenza, nè da alcuna delle qualità accennate nella sezione precedente.

445. Il furto semplice sarà punito con prigionia da sei mesi a tre anni.

Il tentativo di questo furto sarà punito a termine di quanto è disposto nell'articolo 80.

446. Sarà considerato colpevole di furto semplice chi avendo trovato danaro o cose perdute, qualunque siane la quantità o il valore, non ne

farà il deposito entro tre giorni in conformità dell'articolo 567 del codice civile presso il capo del comune del luogo ove è seguito il ritrovamento, e sarà punito come segue:

Se il valore reale della cosa ritrovata non oltrepassa le venti lire, il colpevole sarà punito con multa due volte superiore al valore della cosa stessa.

Se oltrepassa venti lire, sarà punito con prigionia non maggiore di sei mesi, e con multa eguale al valore della cosa ritrovata.

Cesserà ogni atto di procedimento, e l'effetto stesso delle pene già pronunziate, tosto che sarà noto che l'inventore o ha restituito al padrone nella sua integrità la cosa ritrovata, o lo ha soddisfatto intieramente con danaro, robe, o valida obbligazione del danno reale sofferto.

447. Il furto di frutti ancor pendenti, di piante, alberi, rami, ed altri prodotti del suolo, di legna da ardere, o di legname da lavoro esistente ne' boschi o ne' campi, sarà punito con prigionia non maggiore di un anno.

448. È truffa il carpire a chicchessia per vantaggio proprio, o d'altrui, danaro, robe, o obbligazioni, quando abbia servito di mezzo a ciò fare o un falso nome, o una falsa qualità, o un falso scritto, che non sia della natura di quelli compresi sotto il capo del falso, o qualsiasi altra arte, raggiro, o doloso maneggio ad ingannare, o ad abusare dell'altrui buona fede.

Il colpevole di tale delitto sarà punito colla prigionia non minore di sei mesi, e con multa di 30 lire a 2000.

Il tentativo di questo delitto è punito come è detto nell'articolo 80.

449. Incorreranno nella pena di un mese ad un anno di prigionia quelle persone che ne' pubblici mercati, o nelle fiere, o all'occasione delle medesime s'intromettono ne' contratti come sensali, qualora la mediazione loro abbia cooperato alla frode qualunque che sia stata commessa per parte di alcuno de' contraenti.

450. Soggiacerà alla pena di cui nell'articolo precedente colui che, non avendo fatta la dichiarazione voluta dall'articolo 1073 del codice di processura civile, ha tuttavia assunto lo stato di pubblico negoziante, ed abusando in tale qualità dell'altrui buona fede gli ha recato pregiudizio.

451. Sarà punito colla prigionia per un tempo non minore di sei mesi, e con multa di 30 lire a 2000 chi sopra un foglio bianco a lui affidato, e munito di sottoscrizione, scriverà o farà scrivere dolosamente un'obbligazione, quitanza, o altro atto qualsiasi che comprometter possa la persona, o fortuna di chi aveva sottoscritto.

Che se il detto foglio non sia stato affidato, ma sibbene sottratto o carpito, il colpevole di cui sopra sarà punito colla pena del falso.

452. Chiunque abusando de' bisogni, della inesperienza, o delle passioni di un minore gli avrà fatto sottoscrivere la confessione d'un debito, una quitanza, o tutt'altra obbligazione a suo carico per prestito di denaro, cose mobili od oggetti di commercio, sarà punito colla prigionia da due mesi a due anni, e con multa da 30 lire a 500, qualunque sia la forma od apparenza di tali contratti.

453. Chiunque nella qualità di privata persona avrà consumato, dissipato, alienato, o in qualsiasi modo rivolto a profitto proprio, e con danno del proprietario o possessore o detentore robe, denari, mercanzie, biglietti, quitanze, o qualunque altro scritto portante obbligazione o liberazione, le quali cose fossero state a lui consegnate col l'obbligo di restituirle, di presentarle, o di farne un uso o impiego determinato, sarà punito colla prigionia non minore di un mese.

454. Quando ne' delitti di cui è menzione ne' gli articoli 448, 451, e 452. l'importare della cosa o della obbligazione carpita oltrepassi il valore di 1000. lire nuove, il colpevole sarà punito colla reclusione.

455. I vetturali, barcaioli o loro dipendenti, od altre persone incaricate di un trasporto che abbiano alterato i vini, liquori, o altre merci loro affidate col mescolarvi sostanze nocive, saranno puniti colla prigionia non minore di un mese, e con multa non maggiore di 1000 lire.

Se le sostanze mescolate non sono nocevoli, la pena sarà quella d'un mese ad un anno di prigionia, e d'una multa non maggiore di 100 lire.

*Disposizioni riguardanti  
le tre sezioni di questo capo.*

456. Le sottrazioni, di cui nella seconda e terza sezione di questo capo, ove sieno commesse da' mariti in pregiudizio delle loro mogli, o viceversa, dal conjuge vedovo per rispetto alle cose che appartenevano al conjuge defunto, da' figli o discendenti in pregiudizio de' loro genitori o altri ascendenti, da' genitori o ascendenti in pregiudizio de' figli o discendenti, dal genero, o dalla nuora a danno del suocero, o della suocera, o viceversa, oppure tra fratelli o affini nello stesso grado i quali convivano insieme, non potranno dar luogo che ad un' azione civile.

Qualunque altra persona che avesse avuto parte nelle sottrazioni medesime per alcuno di que' fatti enunziati nella sezione de' complici, o per fatto di dolosa ricettazione, sarà punita non altrimenti che se fossero punibili a termine di legge le persone sovraenunciate.

457. In tutti i casi ne' quali è imposta per furti non violenti la pena de' lavori forzati a tempo, o della reclusione, potranno i tribunali, qualora il valore del furto non ecceda le dieci lire

nuove, applicare al colpevole che avrà incorso la pena de' lavori forzati a tempo, quella di uno a tre anni di reclusione, ed al colpevole che avrà incorso la pena della reclusione, quella di sei mesi a tre anni di prigionia.

458. Dalla disposizione del precedente articolo vengono esclusi

1.<sup>o</sup> Coloro che saranno dichiarati colpevoli di due o più furti anche solamente tentati;  
2.<sup>o</sup> Gli autori di un furto commesso da due o più persone, di cui anche una sola fosse armata;

3.<sup>o</sup> I vagabondi, le persone sottoposte a vigilanza di buon governo, o diffamate in materia di furti;

4.<sup>o</sup> Coloro che sono stati altra volta condannati per furto a più di sei mesi di prigionia.

459. Rispetto a' crimini e delitti annoverati nelle tre sezioni di questo capo si riterranno come complici di furto, di truffa, o d' abuso di confidenza coloro che, con promessa od accordo antecedente al furto, avranno poi ricettato, ossia ricevuto, smaltito, o comperato cose rubate, truffate e simili, e in questi casi verranno puniti come gli autori de' crimini e delitti.

460. Ogniqualvolta il furto sia punito colla morte, o co' lavori forzati a vita, tali pene non saranno applicate a' complici di cui nell' articolo antecedente, se non alloraquando sia provato

che essi conoscevano al momento della ricettazione, compra o vendita, le circostanze per le quali la legge impone siffatte pene.

461. Coloro che con iscienza acquistata dopo il crimine o il delitto della vera derivazione di cose procedenti da furto, truffa o abuso di confidenza, le avranno ricettate, ossia ricevute, smaltite, o comprate, e i loro complici, saranno puniti con un grado di pena immediatamente inferiore a quella dovuta all'autore del crimine o delitto, in modo però che essendo l'autore punibile di reclusione, il ricettatore non sia condannato a meno di un anno di prigionia, ed essendo in vece punibile di pena correzionale, questa venga applicata al ricettatore in grado non maggiore del minimo, nè inferiore alla metà del minimo stesso.

462. Qualora negli acquirenti di cose derivanti da furto, truffa o abuso di confidenza non si possa provare la scienza anteriore o posteriore al fatto sulla furtiva loro qualità, ma rendasi nondimeno bastantemente chiara la colpevole loro non curanza in acquistar cose che giusta la natura delle circostanze sospettar dovevansi di non legittima provenienza, potranno i tribunali punire detti acquirenti colla prigionia e con multa da 30 lire a 500., o coll'una o coll'altra delle due pene separatamente.

## C A P O I I.

*Del Falso.*

## S E Z I O N E I.

*Del falso sopra scritture pubbliche, o di commercio.*

463. Sono scritture pubbliche quelle che hanno in sè la forma rappresentativa della pubblica fede.

Sono scritture di commercio le cambiali ed i biglietti ad ordine.

464. Ogni pubblico-uffiziale che nell'esercizio di sue funzioni abbia commesso in iscrizioni pubbliche o di commercio una falsità

O con false sottoscrizioni;

O con alterazione degli atti, delle scritture o sottoscrizioni;

O con supposizione di persone;

O con iscrizioni fatte o inserite in registri o altri atti pubblici dopo la loro formazione o chiusura

Sarà punito co' lavori forzati per un tempo non minore di dieci anni.

465. Avrà luogo la medesima pena contro il pubblico-uffiziale che, compilando atti del suo ministero, ne avrà frodolentemente disnaturato la sostanza o le circostanze, sia scrivendo disposizioni o convenzioni diverse da quelle che fossero state dettate, distese o concordate dalle par-

ti, sia dichiarando come veri de' fatti falsi, o come fatti riconosciuti quelli che non lo sono.

466. Qualunque altra persona che avrà commesso un falso sopra scrittura pubblica o di commercio,

Sia per mezzo di contraffacimento o alterazione di scritture o sottoscrizioni;

Sia foggando convenzioni, obbligazioni, quitte o liberazioni false, o inserendole ne' suddetti atti posteriormente alla loro formazione;

Sia aggiungendo o alterando le clausole, le dichiarazioni, o i fatti che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere o comprovare;

Sia per supposizione di persone

Sarà punito con tre a dieci anni di lavori forzati.

467. Il pubblico ufficiale che rilasci una copia legale di un atto autentico che non esiste, o che non abbia ancora ricevuta la sua legale autentica forma, o commetta una falsità in una copia legale ed autentica, rilasciandola dolosamente in modo contrario o diverso dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, sarà punito colla reclusione.

468. Ogni persona che senza essere complice della falsità abbia scientemente fatto uso degli atti falsi, mentovati nella presente sezione, sarà punito colla reclusione.

## SEZIONE II.

*Del falso in scritture private.*

469. Chi avrà in una delle maniere espresso nell'articolo 466 commesso una falsità in privata scrittura atta a produrre obbligazione o liberazione, sarà punito colla reclusione.

470. Quegli che avrà scientemente fatto uso di tale scritto falso, sarà punito colla stessa pena, la quale per altro potrà ridursi alla durata di un anno soltanto.

*Disposizione comune alle Sezioni del presente Capo.*

471. Ogni altra specie di falsità non preveduta negli articoli di questo capo, commessa da un pubblico ufficiale con abuso d'ufficio, sarà punita colla reclusione: commessa da privati, sarà punita con prigionia non minore di sei mesi.

Le stesse pene saranno applicate a coloro che scientemente avranno fatto uso di atti o scritture, in cui fossero commesse simili falsità.

## CAPO III.

*De' crimini e delitti relativi al commercio, alle manifatture ed arti, ed ai pubblici incanti.*

472. Sarà dichiarato colpevole di fallimento doloso il negoziante, il quale o prima o dopo la



dimanda per dichiarazione di fallimento si troverà in uno o più de' casi seguenti;

1.° Se le perdite o spese da lui allegate sono false, o se egli non giustifica bastantemente l'impiego delle sue riscossioni;

2.° Se egli ha distratto qualche somma di danaro, qualche credito, merci, derrate o altri beni mobili;

3.° Se egli ha fatto vendite, traffici o donazioni simulate;

4.° Se egli ha creato finti debiti con creditori apparenti, facendo scritture simulate, o costituendosi debitore senza causa o corrispettività mediante atto pubblico o scrittura privata;

5.° Se incaricato essendo di speciale mandato, o essendo costituito depositario di danaro, carte di commercio, derrate o mercanzie, egli ha rivolto a suo profitto i fondi o il valore degli oggetti che formavano il soggetto del mandato o del deposito, e ciò con pregiudizio del mandato e deposito stesso;

6.° Se ha comprato beni mobili o immobili in favore di chi ha prestato il solo nome;

7.° Se ha occultato i suoi libri di negozio.

473. Il colpevole di fallimento doloso sarà punito co' lavori forzati a tempo.

474. In tutti gli altri casi di fallimento, in cui non sia intervenuto alcuno de' fatti testè mentovati, e che nemmeno si possa dire il vero

effetto di una pura disgrazia, il negoziante fallito sarà considerato reo di fallimento colposo, e punito con prigionia non minore di due mesi.

Coloro che saranno convinti di essersi accordati co' falliti dolosi per ricettare o sottrarre in tutto o in parte beni mobili o immobili loro appartenenti, o d'aver acquistato verso di essi falsi crediti, e che nella disamina di tali crediti avranno perseverato in farli credere veri e reali, saranno considerati come complici de' falliti stessi, e puniti col medesimo genere di pena.

475. La moglie del fallito che avrà sottratto, nascosto o rivolto ad altra destinazione cose mobili, e così mobiglie, gioje, quadri, vasellame ed altri simili oggetti d'uso della famiglia, propri in tutto o in parte del marito, oppure mercanzie, oggetti qualunque di commercio o danaro, sarà essa pure condannata come complice di doloso fallimento, e punita colla reclusione.

476. La sentenza che avrà pronunciato la pena contro i complici di fallimento doloso li condannerà al tempo stesso

1.° A indennizzare i creditori di quanto è stato dolosamente sottratto;

2.° A pagare ai creditori il valore dei danni ed interessi corrispondente alla somma della quale hanno tentato di defraudarli.

477. Le sentenze pronunziate in caso di fallimento doloso sia contro gli autori principali, sia

contro i complici, oltre essere stampate ed affisse secondo che prescrive l'articolo 25 del presente codice, verranno pure inserite ne' pubblici fogli di questi ducati.

478. Chiunque a danno altrui contraffaccia il nome, il marchio od altro segno apposto con approvazione del governo sopra merci, animali, manifatture od opere d'ingegno all' oggetto di distinguere siffatte cose come appartenenti ad altri, il colpevole di tale contraffazione sarà punito con multa non minore del terzo de' danni ed interessi, nè maggiore del doppio di essi, oltre la confisca degli oggetti e stromenti che hanno servito alla frode.

479. Incorre nella stessa pena

Chiunque in frode e contravvenzione di qualche privativa accordata dal governo per mercanzie o manifatture, le fabbrichi, o venda, o spacci, o introduca dall' estero;

Chiunque venda, spacci, o introduca dall' estero scritti, composizioni, disegni, pitture, o altra produzione stampata o incisa contro le leggi, ed i regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori loro accordata dal governo.

480. Ne' casi di cui è parlato ne' due precedenti articoli, il prodotto degli oggetti confiscati servirà particolarmente ad indennizzare le persone danneggiate.

481. Qualunque accordo formato tra quelli che danno lavoro agli operaj, il quale tenda a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario, se tale accordo sia stato seguito da un principio di esecuzione, sarà punito con prigionia non maggiore di un mese, e con multa di 100 lire a 1000.

482. Qualunque accordo per parte degli operaj, il quale senza ragionevole causa tenda a sospendere, impedire, o rincarare i lavori, sarà punito con prigionia per un tempo non minore d' un mese, nè maggiore di tre, semprechè l'accordo abbia avuto un principio di esecuzione.

I principali istigatori e motori saranno puniti colla prigionia per un tempo non minore di sei mesi.

483. Le disposizioni de' due precedenti articoli saranno applicate rispettivamente

Ai proprietarj o fittajuoli d' un medesimo comune che senza giusta causa si concerteranno per far abbassare o stabilire a vile prezzo la giornata degli operaj di campagna;

Agli operaj di campagna che si concerteranno senza un giusto motivo per far alzare il prezzo delle giornate di lavoro.

484. Tutti coloro che, o spargendo a bella posta fatti falsi nel pubblico, o facendo offerte maggiori del prezzo richiesto da' venditori stessi, o concertandosi co' principali possessori d' una medesima merce o derrata perchè non sia ven-

duta, o venduta sia ad un determinato prezzo, o per qualsivoglia altro mezzo doloso avranno prodotto l'alzamento o abbassamento del prezzo di derrate, mercanzie, carte o biglietti pubblici al disopra o al disotto di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale e libera concorrenza de' commercianti, saranno puniti con prigionia d'un mese almeno e d'un anno al più, e con multa da 500 lire a 10000.

485. La prigionia sarà di due mesi almeno, e di due anni al più, e la multa di 1000 lire a 20000, se tali maneggi sieno stati praticati per rispetto a grani, farine, pane o vino.

486. Quegli che avrà ingannato il compratore sul valore intrinseco delle materie d'oro o d'argento, sulla qualità d'una pietra falsa venduta per fina, sulla natura e bontà di qualunque altra mercanzia;

Chi usando di falsi pesi o misure avrà ingannato taluno sulla quantità delle cose vendute;

Chiunque faccia vendita di commestibili sottoposti a tassa o calmiere per un prezzo superiore, o ad un peso o misura minore del determinato

Sarà punito con un mese ad un anno di prigionia, e con multa non mai minore di cinquanta lire, nè maggiore di mille.

Gli oggetti del delitto saranno confiscati: i falsi pesi e le false misure saranno confiscate ed infrante.

487. Se il venditore ed il compratore scientemente si valgano ne' loro contratti di pesi o misure non permesse dalle leggi dello Stato, ciascuno de' contraenti perde ogni azione contro l'altro che lo avrà ingannato, salva sempre l'azione pubblica per la punizione della frode, e dell'uso di pesi e misure vietate.

La pena della frode sarà la medesima che quella prescritta nell'articolo antecedente; la pena dell'uso de' pesi e delle misure vietate sarà quella che verrà prescritta nel libro terzo di questo codice.

488. Colui il quale, o mediante materia corrosiva, o con qualsiasi altro mezzo avrà volontariamente alterato merci o altre materie ad uso di manifatture, sarà punito con un mese a due anni di prigionia, e con multa che non potrà eccedere il quarto dei danni ed interessi, nè essere minore di 30 lire.

Se il delitto è stato commesso o da un operaio della fabbricazione, o da un commesso della casa di commercio, la prigionia non sarà minore di un anno, e verrà inoltre imposta la multa suddetta.

489. Chiunque con offerte di danaro o promessa qualunque, o con minacce, o con altri mezzi di violenza o di frode metterà nelle aste pubbliche sia prima, sia durante le medesime, qualche ostacolo agl'incanti, tanto coll'allonta-

nare gli obblatori, quanto coll' impedire la libertà delle obblazioni, sarà punito colla prigionia per un tempo non maggiore di sei mesi, e con multa da 100 lire a 2000.

Queste pene potranno ne' casi men gravi essere imposte separatamente.

Le convenzioni che si facessero a quest' effetto sono nulle di pien diritto: l' aggiudicazione che seguisse a favore di alcuno, che abbia avuto parte in tali convenzioni, potrà essere annullata ad istanza di chi vi ha interesse.

#### C A P O I V.

*De' giuochi vietati, delle case di prestito con pegno, e dell' usura.*

490. Chiunque, sia in case ove concorre il pubblico, sia in case private, terrà giuochi d' azzardo di qualunque natura, e denominazione, ammettendovi o indistintamente qualunque persona, o anche solamente quelli che si presentano a nome o per opera degl' interessati, sarà punito con prigionia da un mese ad un anno, e con multa da 100 lire a 6000, sia poi esso banchiere o amministratore o agente, o in altra maniera interessato ne' giuochi stessi.

Incorrera nella stessa pena chiunque scientemente presta od accorda per l' esercizio di que-

sti giuochi la casa, bottega, locanda, bettola od altro luogo di suo uso o di sua proprietà.

491. Chiunque stabilisca o tenga nelle contrade, piazze, ne' mercati, nelle fiere od in altri luoghi aperti, giuochi d' azzardo, incorrerà nella prigionia non maggiore di un mese, ed in una multa non maggiore di 50 lire. Sarà in facoltà de' tribunali pe' casi men gravi d' imporre l' una o l' altra di queste pene separatamente.

492. Ne' casi considerati da' due precedenti articoli saranno confiscati i denari od altri oggetti che saranno trovati esposti al giuoco, i mobili, stromenti, utensili, apparecchi impiegati o destinati al servizio de' giuochi medesimi.

493. Quelli che fuori de' pubblici stabilimenti a ciò destinati s' arrogassero di tenere case di prestito con pegno, saranno puniti con prigionia non maggiore di sei mesi, e con multa da 100 lire a 2000.

494. Ogni persona colpevole di essersi data abitualmente all' usura, esigendo un interesse superiore al legale, o facendo impieghi di denaro formati in tutto o in parte col valore di cose mobili di qualunque specie, senza conformarsi a quanto è prescritto dall' articolo 1619 del codice civile, sarà punito con prigionia non maggiore di sei mesi, e con multa da 100 lire a 2000; salvo in oltre la disposizione dell' articolo 1621 dell' istesso codice.



Si considera abituato chi sia convinto di tre fatti dell'indole sovraccennata.

Saranno puniti dell'istessa pena i mediatori o sensali che abbiano dolosamente cooperato anche ad un solo di tali contratti.

#### C A P O V.

*Dell'incendio, e di qualunque altro guasto, danno o deterioramento.*

495. Chi avrà volontariamente appiccato il fuoco ad un edificio qualunque posto in città, terre o borgate, sarà punito colla morte.

496. Sarà punito colla stessa pena chi avrà volontariamente nelle campagne appiccato il fuoco a chiese, fabbriche o case abitate, o che servono ad abitazione, a fienili, magazzini, legnaje o altri edifizj aderenti alle chiese od alle abitazioni, e chi l'avrà appiccato a porti e ponti sui fiumi e torrenti, a mulini natanti, o a barche da trasporto lungo i fiumi e torrenti stessi.

497. Se l'incendio volontario viene appiccato a boschi cedui, a biade pendenti, o raccolte esistenti in aperta campagna, a vigne, ad ammassi di legna, ed altre materie combustibili, a pagliai, fienili, capanne non aderenti a case abitate, o che servono ad abitazione, il colpevole sarà punito co' lavori forzati a tempo.

498. L'incendio meramente colposo cagionato da mancanza di riparazione, e pulimento di cammini, forni, fucine e simili;

O da fornaci o da fuochi accesi ne' campi ad una distanza minore di 200 braccia dalle case, dagli edifizj, dalle foreste, macchie, piantagioni, siepi, ammassi di grano, paglie, fieni, foraggi, o da tutt'altro deposito di materie combustibili;

O da fuoco o lumi portati, o lasciati senza la necessaria cautela;

O da fuochi di artificio accesi, o lanciati con imprudenza o negligenza

Sarà punito con prigionia non maggiore di sei mesi, od anche con sola multa sino a 200 lire.

499. Il solo fatto d'avere costruito fornaci, o acceso il fuoco a distanza minore della prescritta nell'articolo antecedente, per cui potesse facilmente avvenirne incendio a case, magazzini, capanne, edifizj di qualunque sorta, ad ammassi di grano, paglie, fieni ed altre materie combustibili, sebbene non siane risultato alcun sinistro accidente, sarà punito con pene di buon governo.

500. I guasti cagionati volontariamente collo scoppio di una mina in edifizj, porti, ponti, barche e mulini, di cui è parlato ne' due primi articoli di questo capo, saranno puniti colla morte.

501. Il colpevole di volontaria sommersione di un porto, di una barca, di un mulino o battello, sarà sottoposto alle pene seguenti:



Se vi è perita qualche persona, soggiacerà alla morte;

Se una o più persone abbiano corso grave pericolo di morte, soggiacerà ai lavori forzati a vita;

Se non vi sia nè l'una, nè l'altra delle anzidette circostanze, sarà sottoposto alla pena de' lavori forzati a tempo.

502. Chiunque col volontariamente distruggere, rovesciare, o rompere argini, dighe e simili ripari di fiumi o torrenti, avrà cagionato una inondazione di terreni, se dalla medesima sia derivato grave pubblico pericolo, oppure la morte d'alcuno, sarà punito colla morte: in ogni altro caso sarà punito co' lavori forzati a tempo.

503. Quando il rovesciamento o la rottura delle dighe, degli argini ed altri simili ripari a' fiumi e torrenti di cui nell'articolo precedente sia meramente colposo, il reo sarà punito colla prigionia.

504. Per qualunque altro devastamento, rottura o guasto ad argini, dighe, ripari, ponti, edifizj ed altri manufatti anche di ragion privata, il colpevole sarà punito per questo solo fatto colla reclusione, salvo che il danno non fosse inferiore a quindici lire nuove, nel qual caso potrà punirsi o con un solo anno di reclusione, od anche secondo le circostanze colla prigionia.

505. Chi con vie di fatto si sarà opposto all'esecuzione di lavori autorizzati, o comandati dal governo, sarà punito con prigionia da tre mesi a due anni, e con multa che non potrà eccedere il quarto de' danni cagionati, nè essere giammai minore di trenta lire.

I motori od istigatori di tale delitto saranno puniti col massimo della pena.

506. Chi ad altrui danno avrà volontariamente abbruciato, o distrutto in qualsivoglia modo carte di commercio, od originali di scritture autentiche o private, le quali contengano disposizioni, o producano obbligazione o liberazione, sarà punito come segue:

Se si tratta di scritture pubbliche o di carte di commercio, sarà punito colla reclusione;

Se si tratta di scritture private, sarà punito con prigionia, che non potrà essere minore di un anno.

507. Il colpevole di un guasto, danno o deterioramento qualunque commesso volontariamente in un fondo altrui con un mezzo diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, e senza poter allegare titolo alcuno,

Sia tagliando, abbattendo, cavando in qualunque luogo si trovino alberi, rami, innesti, seminati, raccolti, erbaggi, oppure scorzando, o mutilando alberi in modo da farli perire;

Sia facendovi pascolare, o abbandonandovi animali;

Sia distruggendo in tutto o in parte siepi, chiusure d'ogni genere, stromenti d'agricoltura, parchi di bestie, e capanne di custodi;

Sia appianando, o colmando fossi o canali, oppure traslocando, o sopprimendo termini od alberi di confine;

Parimente il colpevole di ogni altro danno o deterioramento in qualsivoglia guisa arrecato a' beni altrui mobili od immobili,

Sarà punito nel modo seguente:

Se il danno ecceda cento lire, la pena sarà della prigionia per un tempo non minore di un anno;

Se non superi un tal valore, la pena sarà egualmente la prigionia, la cui durata non potrà eccedere un anno.

Nell'uno e nell'altro caso si aggiugnerà una multa non minore della metà, nè maggiore del triplo del danno arrecato.

508. Il proprietario, fittaiuolo, o detentore trovando sul fondo bestie altrui che il danneggiato, avrà il diritto di sequestrarle, coll'obbligo di condurle entro le 24 ore nel luogo di deposito che verrà indicato dall'autorità amministrativa del luogo.

Se il padrone non le reclami entro otto giorni, e insieme non offra la riparazione del danno, il proprietario o l'affittuario danneggiato potrà promoverne la vendita, ed essere reintegrato col prezzo che ne sarà ricavato.

509. Ove il danno sia arrecato da volatili, il padrone, fittaiuolo o detentore del fondo potrà ucciderli, purchè il faccia all'istante, e nel luogo in cui arrecasi il danno.

510. Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati in istrade o piazze pubbliche, in pubblici giardini o passeggi, la pena enunciata nell'articolo 507 sarà sempre applicata maggiore del minimo senza che possa mai essere mitigata in forza di quanto è disposto nell'articolo 529.

Si osserverà la stessa disposizione riguardo a' colpevoli che avranno commesso i delitti, di cui nel detto articolo 507 in tempo di notte, oppure in odio d'un pubblico ufficiale per ragione della sua carica.

511. Chiunque avrà avvelenato bestie da cavalcare, da tiro o da soma, od altri animali del genere di bestiame grosso o minuto, o pesci nelle peschiere o ne' vivai, sarà punito con prigionia non minore di sei mesi.

512. Chi avrà in tutt'altro modo ucciso, ferito, renduto inservibile, o diformato alcuno degli animali quadrupedi, di cui nell'articolo precedente, fuori del caso di necessità, o senza esservi autorizzato;

Se il delitto è stato commesso ne' fabbricati, recinti, o nelle dipendenze o terre, di cui il padrone dell'animale ucciso o maltrattato era proprietario, fittaiuolo, o mezzaiuolo, la pena sarà di uno a sei mesi di prigionia;

Se è stato commesso ne' luoghi di cui era proprietario, fittaiuolo, o mezzaiuolo il colpevole, la pena sarà della prigionia non maggiore di un mese;

Se è stato commesso in tutt'altro luogo, la pena sarà quella della prigionia per un tempo non maggiore di due mesi.

513. Chi senza necessità, o senza esservi autorizzato avrà ucciso, ferito, renduto inservibile o deforme qualsiasi altro animale domestico in un luogo, di cui il padrone dell' animale era proprietario, fittaiuolo, o mezzaiuolo, sarà punito con prigionia non maggiore di tre mesi, oppure con multa non maggiore di 150 lire.

Se tale delitto sarà stato commesso in tutt'altro luogo, potrà imporsi da' tribunali al colpevole una multa non maggiore di 100 lire.

514. Chiunque guidando cavalli od altre bestie, e correndo rapidamente ucciderà o ferirà nelle pubbliche strade animali della classe indicata nell'articolo 511, sarà condannato ad una multa equivalente all' importare del danno arrecato.

515. Chi avrà ingiustamente estratto o fatto estrarre da qualsivoglia cavo, fiume, torrente, rivo, fonte, canale o acquedotto acqua a lui non dovuta, e l'avrà divertita in qualunque uso, od anche in qualsivoglia modo dispersa;

Chi per tale oggetto romperà, o farà rompere chiuse o paratoie, e simili manufatti esistenti

lungo qualunque fiume, torrente, cavo, rivo, fonte, canale o acquedotto;

Chi porrà ostacolo od impedimento al diritto che altri esercitar possono su queste acque;

Chi in fine sul corso delle medesime si usurperà qualsivoglia diritto, e ne turberà il legittimo altrui possesso,

Sarà punito con prigionia non maggiore di un anno, e con multa non maggiore di 500 lire, le quali pene potranno altresì essere imposte separatamente, e tutto ciò oltre condanna a rimettere le chiaviche, paratoie, gli argini e simili manufatti nello stato di prima, ed a rifare i danni ed interessi ove sieno richiesti.

516. Le acque si presumeranno usurpate dall' incolpato, qualora si trovino esse condotte sul fondo appartenente all' incolpato medesimo, salva la prova in contrario.

517. Saranno considerati e puniti come colpevoli d' usurpazione d' acque quelli che, avendo diritto di levarne od usarne, abbiano fatto costruire bocche, paratoie, e condotti in una forma diversa dalla prescritta, o di una capacità eccedente la misura de' loro diritti.

518. Saranno puniti con multa non maggiore del quarto de' danni apportati, nè minore di 50 lire i proprietari, fittaiuoli od altri utenti, che prevalendosi anche legittimamente delle acque, daranno luogo per qualsivoglia lor fatto o negligenza a inondazioni di strade o terre altrui.

519. Se i delitti di cui è parlato nel presente titolo sono stati commessi da guardie campestri, guarda-boschi, o da qualunque altro pubblico ufficiale incaricato a vegliare perchè non avvengano, dove abbia luogo la prigionia, la pena ne sarà così applicata al colpevole, che nella sua durata superi di un mese almeno, o, al più, di un terzo, quella più forte che s'imporrebbe ad altro colpevole dello stesso delitto, sempre che non si ecceda giammai il massimo della medesima pena.

### TITOLO III.

*De' crimini e delitti che ledono  
e le persone e le proprietà.*

#### C A P O I.

*Del saccheggio e dell'usurpazione  
de' diritti della giustizia  
coll'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.*

520. Qualunque saccheggio o guasto di generi, mercanzie, od altre cose mobili commesso in riunione o banda di persone, e con aperta violenza, sarà punito co' lavori forzati a tempo.

Ciò nondimeno coloro che proveranno d'essere stati trascinati per istigazione a prendervi parte, potranno essere puniti colla reclusione.

521. Se i generi saccheggianti o distrutti sono grani, farine, pane o vino, la pena in cui incorreranno i capi ed istigatori, sarà il massimo de' lavori forzati a tempo.

522. Chiunque abbia usato violenza al debitore per costringerlo all'esecuzione di una obbligazione qualunque sebben legittima, se la violenza sia fatta con armi, ed accompagnata da percossa o ferita, sarà punito colla reclusione, salva la maggior pena che meritar potesse di per sé sola la percossa o ferita.

523. Se nella violenza di cui nell'articolo precedente non sia intervenuta nè percossa, nè ferimento, il colpevole incorrerà la pena di prigionia.

Se la violenza siasi fatta senza percossa o ferimento, e senz'armi, la pena sarà quella della prigionia non maggiore di un mese, oppur anche d'una multa non maggiore di 300 lire.

524. Chi senz'animo di commetter furto, o di recar danno per ingiuria, ma per esercitare un preteso diritto, turba l'altrui possesso qualunque con violenza o minacce, o demolisce fabbricati, devia acque, abbatte alberi, siepi, ripari e cose simili, è punito per questi soli fatti con prigionia non maggiore di un anno: potranno anche i tribunali applicare una multa soltanto, la quale però non sarà mai minore di 100 lire.

## C A P O I I.

*Delle minacce.*

525. Chiunque abbia col mezzo di scritto firmato od anonimo minacciato tal altro di assassinio, veneficio, incendio, o di qualunque altro attentato che fosse punibile colla pena di morte, o con quella de' lavori forzati a vita, sarà punito colla pena de' lavori forzati a tempo. A tale effetto si richiede che la minaccia siasi fatta con ordine di deporre una somma di denaro in un luogo indicato, o di adempiere qualunque altra condizione.

526. Se la minaccia non è accompagnata da alcun ordine o da alcuna condizione, la pena sarà della prigionia non minore di un anno.

527. Se la minaccia fatta con ordine o sotto condizione sia stata verbale, il colpevole sarà punito con prigionia non maggiore di un anno.

528. La pena di prigionia, di cui si parla ne' due precedenti articoli, potrà, secondo i casi, essere commutata in quella di confino, ritenendo quanto all' estensione dal minimo al massimo il tempo stabilito negli articoli stessi.

*Disposizione generale.*

529. In tutti i casi ne' quali è prescritta da questo codice la pena della prigionia per delitti commessi contro le persone o le proprietà,

Ogniquale volta il danno arrecato non oltrepassi le 15 lire, ed il colpevole non sia stato altra volta condannato per delitto della medesima specie, o d' una specie assai analoga, o non sia persona vagabonda, sottoposta a vigilanza di buon governo, o generalmente diffamata in materia di simili delitti, o non venga condannato per due o più delitti, o finalmente non sia recidivo a termine degli articoli 90 e 91, o non sia espressamente escluso da un tal beneficio per disposizione dell' articolo che gli si deve applicare,

I tribunali sono autorizzati a ridurre la prigionia anche al di sotto di 16 giorni, e la multa al di sotto di trenta lire: potranno anche imporre l' una o l' altra di queste pene separatamente,

---



# LIBRO TERZO

## TITOLO UNICO

### *Delle contravvenzioni e della loro punizione.*

#### SEZIONE I.

##### *Delle contravvenzioni che riguardano l'ordine pubblico.*

530. Cadono in contravvenzione coloro

1.° Che ingombrano le pubbliche strade depositandovi o lasciandovi senza necessità materiali, o altre cose qualsiasi che diminuiscano la libertà e sicurezza del passaggio;

2.° Che trascurano di metter lume, ed i necessari ripari durante la notte a' luoghi ov' egli-  
no abbiano lasciato materiali, o cose simili, o fatto scavi, e ciò quand' anche i luoghi medesimi sieno illuminati nel modo ordinario;

3.° Che omettono di nettare le strade o i transiti in que' comuni, dove questa cura è posta a carico degli abitanti;

4.° Che trascurano di mantenere, riparare, o nettare i forni, i cammini, o le fabbriche ove si fa uso di fuoco;

TIT. DELLE CONTRAV. E DELLA LORO PUN. 155

5.° Che malgrado l'intimazione loro fatta da legittima autorità trascurano di riparare o demolire gli edifizj che minacciano rovina;

6.° Che nelle piazze, nelle strade di città o borgate, da finestre, logge, balconi o terrazzi scaricano per gioco archibugi, pistole o altri stromenti simili, o lanciano pietre;

7.° Che senza le necessarie cautele tengono sulle finestre, logge, sui balconi o terrazzi, o innanzi a' loro edifizj vasi, o altre cose che cadendo possano nuocere;

8.° Che innanzi a' loro edifizj ammassano, gettano, od espongono cose nocevoli per esalazioni insalubri;

9.° Che lasciano vagare de' pazzi affidati alla loro custodia sieno o no furiosi, oppure degli animali malefici o feroci che loro appartengono;

10.° Che lasciano abbandonate a sè stesse per le strade o per luoghi popolati bestie da tiro, da carico o da cavalcatura, o che le scortano o conducono in modo da non poterle tenere a freno, e regolarne il corso;

11.° Che ne' casi di tumulti, naufragi, inondazioni, incendj o altre calamità, avranno ricusato o trascurato di fare que' lavori o servigi, o prestare que' soccorsi di cui verranno richiesti;

12.° Che vendano commestibili o bevande falsificate, guaste o corrotte, quantunque non atte a produrre l'effetto di quelle, di cui nell'articolo 295;

13.° Che senza approvazione danno spettacoli pubblici;

14.° Che tengono aperte le osterie, le bettole, i caffè oltre le ore stabilite da' regolamenti;

15.° Che vendono carne di animali non soliti a mangiarsi, spacciandole per quelle che servono a nutrimento comune;

16.° Che trasgrediscono i regolamenti stabiliti dal governo per prevenire l'idrofobia, o ripararne gli effetti;

17.° Che disotterrano cadaveri, o parte di essi senza permesso della legittima autorità, o lasciano esposti animali morti, o trascurano di farli sotterrare fuori dell'abitato, ed alla profondità di circa quattro braccia;

18.° Gli albergatori, osti, o locatori di case mobiliate che avranno trascurato d'inscrivere tutto di seguito, e senza alcuno spazio in bianco sopra un registro regolarmente tenuto, il nome e cognome, la qualità, il domicilio ordinario, la data d'ingresso e partenza di qualunque persona che abbia passata la notte nelle loro case od osterie, o ne' loro alberghi; oppure che avranno trascurato di presentare alle autorità competenti questo registro nelle epoche determinate da' regolamenti, o allorquando ne saranno richiesti;

19.° Coloro che mentiscono il proprio nome e cognome avanti le autorità che hanno diritto

di richiederlo, o li mentiscono nel dichiararli agli albergatori od altri incaricati del suddetto registro;

20.° Gli osti, bettolinieri, albergatori che nelle loro osterie, bettole, e locande non si prestano ad impedire o sedare a loro potere le risse, e trascurano di chiamare all'occorrenza il soccorso della pubblica forza;

21.° Quelli che guidando cavalli, carrozze, carri, o qualunque vettura non osservano in luogo abitato i regolamenti intorno al corso, alla rapidità, o alla direzione delle vetture o de' cavalli;

22.° Coloro che ricusano di ricevere le monete in corso secondo il loro valore;

23.° Coloro che usano pesi o misure differenti da quelle stabilite dalla legge, o che conservano soltanto falsi pesi o false misure ne' magazzini, nelle botteghe, fabbriche, case di commercio, piazze, fiere o ne' mercati;

24.° Quelli che per ritrarre guadagno facciano il mestiere d'indovinare, pronosticare, o spiegar sogni;

25.° Coloro che lordano o staccano da' luoghi, cui sono affissi, leggi, decreti, ed atti del governo o delle pubbliche autorità;

26.° Gli autori di strepiti o schiamazzi, od altri simili atti e rumori notturni che rechino spavento, o altrimenti turbino la quiete degli abitanti;

27.° Quelli che si mascherano fuori di tempo, o contro i modi permessi dagli usi o regolamenti;

28.° Coloro che nuotano ignudi ne' luoghi vicini all' abitato, od a pubbliche strade;

29.° Quelli che nelle strade, piazze, ne' campi o in altri luoghi pubblici lasciano esposte scale, pali di ferro, coltri, stromenti, ed armi qualsiasi, di cui abusar possano o ladri, od altri malfattori;

30.° Chiunque sarà trovato salire o discendere sia col mezzo di scala, sia inerpicandosi, le mura, i ponti delle città, solite chiudersi in tempo di notte;

31.° I rigattieri che non registrano le cose comprate, ed i nomi e cognomi de' venditori, salva maggior pena in caso di dolosa o colposa ricettazione.

531. Gli albergatori, osti, locatori, di cui nel numero 18 dell' articolo antecedente, convinti di avere alloggiato qualcuno per più di 24 ore senza averne inscritto il nome, il cognome, la qualità, e il domicilio nel registro a ciò destinato, se avvenga che questi durante il suo soggiorno abbia commesso un crimine o delitto, saranno tenuti civilmente delle restituzioni, indennità, e spese aggiudicate a coloro a cui il crimine o delitto avrà recato pregiudizio.

## SEZIONE II.

*Contravvenzioni contro le persone.*

532. Cadono in contravvenzione coloro

1.° Che senza ferite o percosse scagliano o minacciano di scagliare pietre, od altri corpi atti ad offendere, oppure impugnano armi contro le persone, o gettano a posta, ed in qualsiasi modo contro esse delle immondizie;

2.° Che gettando imprudentemente checchessia sulle pubbliche strade offendono, o lordano le persone;

3.° Che usano contro le persone vie di fatto o minacce non annoverate fra crimini o delitti;

4.° Che non provocati facciano ad altri ingiuria che non sia annoverata fra crimini o delitti, od ancorchè provocati eccedano i limiti della provocazione;

5.° Che aizzano i loro cani contro le persone, o non curano di contenerli quando vi si avventano, sebbene non siane derivato alcun danno;

6.° Che trovando un fanciullo abbandonato o smarrito non lo conducano, o non lo portino all' ufficiale pubblico che esercita le funzioni di commissario di buon governo.

## SEZIONE III.

*Contravvenzioni contro le proprietà.*

533. Cadono in contravvenzione coloro

1.° Che lanciano pietre o altri corpi o immondizie ne' giardini, o recinti altrui, o contro le finestre, porte, muri delle altrui case o ricoveri, o de' pubblici edifizj, e vi producono appostatamente sfregi tali da guastarne o sformarne l'ornato ed il pulimento;

2.° Che sotto le ferriate delle cantine o altre aperture de' sotterranei esposti alle pubbliche strade tengono materie combustibili in modo che per caduta casuale di fuoco sopra di esse ne possa derivare un incendio;

3.° Che senza permissione entrano per qualsivoglia motivo nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fossa, od altro consimile riparo, o vi fanno passare delle bestie;

Cessa la contravvenzione nel caso di passaggio, se il pubblico cammino è reso assolutamente impraticabile per colpa di tutt'altri che di colui che vi passa;

4.° Che hanno colto e mangiato sul luogo frutti appartenenti altrui;

5.° Che senza la dovuta permissione, e non concorrendovi altra circostanza aggravante, spigolano, rastellano, raspollano ne' campi altrui non ancora spogliati affatto della raccolta;

6.° Che avranno occasionato la morte o il ferimento di animali appartenenti ad altrui, lasciando divagare pazzi o furiosi, od animali malfici o feroci.

## SEZIONE IV.

*Delle pene sulle contravvenzioni in genere.*

534. Le pene delle contravvenzioni sono la multa o la prigionia, o l'una e l'altra cumulativamente, in quella estensione che viene indicata negli articoli 27 e 38 di questo codice.

535. Saranno confiscati

1.° Le armi indicate sotto il numero 6.° dell'articolo 530;

2.° I commestibili e le bevande enunciate al numero 12.° del medesimo articolo, quando appartengano al venditore, o a colui che ne fa spaccio;

3.° I pesi e le misure di cui nel numero 23.° del medesimo articolo;

4.° Le scale, i pali di ferro, i coltri, le armi, e gl'istrumenti annoverati al n. 29.° dell'articolo stesso;

5.° Le armi di cui sotto il numero 1.° dell'articolo 532, ed in generale le cose che formano il soggetto della contravvenzione, e qualunque strumento che abbia servito a commetterla.

536. Le pene di polizia ossia di buon governo oltre i casi enunziati in questo terzo libro saranno applicate a tutti coloro che contravverranno a' regolamenti, od a qualunque altra ordinanza dell' autorità amministrativa, in cui non si contenga una espressa particolare sanzione.

*Disposizioni transitorie.*

ARTICOLO PRIMO

Per qualunque fatto avvenuto prima che sia posto in esecuzione il presente codice, sopra cui non sia stato ancor giudicato, se desso era considerato crimine al tempo in cui fu commesso, ma tale non fu riguardato da alcuna delle leggi successive, o da questo codice, il colpevole sarà assoluto da crimine, salvo il punirlo correzionalmente qualora il fatto stesso avesse sempre ritenuto la qualità di delitto.

Che se il fatto anteriore ha sempre ritenuto, e ritiene tuttora sotto questo codice il carattere di crimine, sarà applicata la pena più mite tra le prescritte dalle leggi anteriori, e dalla presente.

2.º Ciò che è detto nell' antecedente articolo del crimine si applica in parità di caso al delitto ed alla contravvenzione.

3.º Quanto alle sentenze di già pronunziate, e contro le quali al mettersi in esecuzione

questo codice pende ricorso dinanzi a' tribunali di appello o di revisione, questi tribunali o assolveranno il condannato qualora il fatto non sia più sottoposto ad alcuna pena, od applicheranno le pene più miti a norma dell' articolo 1.º di queste disposizioni transitorie, e ciò tanto se venga annullata, quanto se venga confermata la prima sentenza.

4.º Quanto a' recidivi per l' effetto di cui negli articoli 89, 90, 91 si valuterà la condanna avvenuta anche anteriormente a questo codice, quando esso pure qualifichi crimine o delitto il fatto che diede luogo alla stessa condanna.

---



# INDICE

Pagina

<i>Disposizioni preliminari . . . . .</i>	<i>1</i>
---	----------

## LIBRO PRIMO

*Delle pene, della esecuzione e degli effetti  
delle medesime, e delle regole generali  
sulla loro applicazione. 3*

Capo I. <i>Delle pene . . . . .</i>	<i>ivi</i>
Capo II. <i>Della esecuzione delle pene . . . . .</i>	<i>4</i>
Capo III. <i>Degli effetti delle pene . . . . .</i>	<i>12</i>
Capo IV. <i>Regole generali sull'applicazione delle pene . . . . .</i>	<i>16</i>
Sez. I. <i>Dell'influenza dello stato di mente, dell'età, e di altre circostanze sull' applicazione e durata delle pene . . . . .</i>	<i>ivi</i>
Sez. II. <i>Della gradazione delle pene . . . . .</i>	<i>20</i>
Sez. III. <i>Del crimine o delitto tentato . . . . .</i>	<i>21</i>
Sez. IV. <i>De' complici . . . . .</i>	<i>22</i>
Sez. V. <i>De' recidivi . . . . .</i>	<i>25</i>

## LIBRO SECONDO

*De' crimini e delitti,  
e della loro punizione. 27*

### PARTE I.

*De' crimini e delitti  
contro l'ordine pubblico. ivi*

## TITOLO I.

*De' crimini e delitti contro il rispetto dovuto  
alla religione dello stato.* 27

## TITOLO II.

*De' crimini e delitti contro la sicurezza  
dello stato.* 29

Capo I. *De' crimini contro la sicurezza esterna  
dello stato.* ivi

Capo II. *De' crimini contro la sicurezza interna  
dello stato.* 30

Sez. I. *Degli attentati, e delle cospirazioni  
contro il Sovrano e la sua famiglia.* ivi

Sez. II. *De' crimini tendenti a turbare lo sta-  
to colle guerre civili, coll' uso illegit-  
timo della forza armata, colla devasta-  
zione, e col pubblico saccheggio.* 31

Sez. III. *Degli scritti, discorsi e fatti contro  
il governo.* 34

Capo III. *Dell'obbligo di rivelare i crimini che  
compromettono la sicurezza esterna  
ed interna dello stato.* 35

## TITOLO III.

*De' crimini e delitti contro  
l'interesse pubblico e la pubblica tranquillità.* 36

Capo I. *Della falsificazione di monete, sigilli,  
bolli, passaporti e certificati.* ivi

Sez. I. *Della falsa moneta.* ivi

Sez. II. *Della falsificazione di sigilli, di atti  
sovrani, di cartelle pubbliche, di bolli  
ed impronti.* 39

Sez. III. *Delle falsità commesse in passaporti,  
fogli di via e certificati.* 41

Capo II. *Della prevaricazione, e de' crimini e  
delitti degli uffiziali pubblici nell'  
esercizio delle loro funzioni.* 44

Sez. I. *Delle sottrazioni commesse da' pub-  
blici esattori e depositarj.* ivi

Sez. II. *De' pubblici uffiziali, i quali s' inge-  
riscono in affari o negoziazioni non  
compatibili colla loro qualità.* 46

Sez. III. *Delle concussioni commesse da pub-  
blici uffiziali.* 47

Sez. IV. *Della corruzione de' pubblici uffiziali.* 48

Sez. V. *Di quelli che s' intromettono nelle cau-  
se, ed abusano del loro ministero nella  
difesa delle medesime.* 50

Sez. VI. *Degli abusi di autorità.* 51

Sez. VII. *Di alcuni delitti relativi al modo con  
cui sono tenuti gli atti dello stato  
delle persone.* 57

Sez. VIII. *Dell' esercizio abusivo di autorità, e  
dell' usurpazione di titoli o distinzio-  
ni che non competono.* 58

Capo III. *Della ribellione contro giustizia, della  
disobbedienza, e delle altre mancanze  
contro la pubblica autorità.* 60

Sez. I. *Della ribellione contro giustizia.* ivi

Sez. II. *Oltraggi e violenze contro i depositarj  
dell' autorità e della forza pubblica,* 63

	<i>Pagina</i>
Sez. III. <i>Ricusaione d' un servizio legittima-</i> <i>mente richiesto</i> . . . . .	66
Sez. IV. <i>Della fuga de' ditenuti, e dell' oc-</i> <i>cultamento de' delinquenti</i> . . . . .	67
Sez. V. <i>Della rottura di sigilli, delle sottra-</i> <i>zioni commesse ne' luoghi di pubblico</i> <i>deposito, e de' guasti fatti a' pub-</i> <i>blici monumenti</i> . . . . .	71
Capo IV. <i>Delle associazioni di malfattori</i> . . . . .	74
Capo V. <i>Della vagabondità, mendicità, e delle</i> <i>persone sospette o sottoposte alla vi-</i> <i>gilanza del buon governo</i> . . . . .	75
Capo VI. <i>De' delitti commessi per mezzo di scrit-</i> <i>ti, immagini, incisioni distribuite senza</i> <i>nome d' autore, stampatore o incisore</i> . . . . .	77
Capo VII. <i>Delle associazioni illecite</i> . . . . .	79

## TITOLO IV.

<i>Crimini e delitti contro la pubblica sanità.</i>	80
---	----

## PARTE II.

<i>Crimini e delitti contro i privati.</i>	83
--	----

## TITOLO I.

<i>Crimini e delitti contro le persone.</i>	ivi
Capo I. <i>Degli omicidj</i> . . . . .	ivi
Capo II. <i>Delle ferite e percosse volontarie, e di altri</i> <i>analoghi crimini o delitti</i> . . . . .	85
<i>Disposizioni comuni a' due precedenti capi</i> . . . . .	90

	<i>Pagina</i>
Capo III. <i>Delle armi, della loro fabbricazione, ri-</i> <i>tenzione e delazione</i> . . . . .	ivi
Capo IV. <i>Della minorazione di pena o immunità dal-</i> <i>la medesima in certi casi d' omicidio,</i> <i>ferimenti, percosse, od altri atti di</i> <i>violenza</i> . . . . .	95
Sez. I. <i>Dell' omicidio, delle ferite o percosse</i> <i>involontarie</i> . . . . .	ivi
Sez. II. <i>Della minorazione di pena in altri casi</i> <i>di omicidio, o di violenze personali</i> . . . . .	96
Sez. III. <i>Degli omicidj, delle ferite e percosse</i> <i>che non sono considerate nè crimini</i> <i>nè delitti</i> . . . . .	98
Capo V. <i>Del duello</i> . . . . .	99
Capo VI. <i>Degli attentati a' buoni costumi.</i> . . . .	100
Capo VII. <i>Degli arresti, delle detenzioni, e de' se-</i> <i>questri illegali delle persone</i> . . . . .	103
Capo VIII. <i>Crimini e delitti che tendono ad impe-</i> <i>dire o distruggere la prova dello sta-</i> <i>to d' un fanciullo, od a mettere a</i> <i>rischio la sua esistenza</i> . . . . .	105
Capo IX. <i>Del ratto</i> . . . . .	107
Capo X. <i>Della calunnia, delle false testimonian-</i> <i>ze, delle ingiurie, e della rivelazione</i> <i>de' segreti</i> . . . . .	109
Sez. I. <i>Della calunnia, e delle false testimo-</i> <i>nianze</i> . . . . .	ivi
Sez. II. <i>Delle ingiurie, de' libelli, e della ri-</i> <i>velazione di segreti.</i> . . . .	112

## TITOLO II.

<i>De' crimini e delitti contro la proprietà.</i>	115
---	-----

	<i>Pagina</i>
Capo I. <i>De' furti</i> . . . . . „	115
Sez. I. <i>De' furti violenti</i> . . . . . „	ivi
Sez. II. <i>De' furti qualificati</i> . . . . . „	118
Sez. III. <i>Furti semplici, truffe e abusi di confidenza</i> . . . . . „	124
<i>Disposizioni riguardanti le tre sezioni di questo capo.</i>	
	128
Capo II. <i>Del falso</i> . . . . . „	131
Sez. I. <i>Del falso sopra scritture pubbliche o di commercio</i> . . . . . „	ivi
Sez. II. <i>Del falso in iscrizioni private</i> . . . . . „	133
<i>Disposizioni comuni alle sezioni del presente capo.</i>	
	ivi
Capo. III. <i>De' crimini e delitti relativi al commercio, alle manifatture ed arti, ed a' pubblici incanti</i> . . . . . „	ivi
Capo. IV. <i>De' giuochi vietati, delle case di prestito con pegno, e dell'usura</i> . . . . . „	140
Capo. V. <i>Dell'incendio e di qualunque altro guasto, danno o deterioramento</i> . . . . . „	142

## TITOLO III.

<i>De' crimini e delitti che ledono le persone e le proprietà.</i>	
	150
Capo I. <i>Del saccheggio, è dell'usurpazione de' diritti della giustizia coll'esercizio arbitrario delle proprie ragioni</i> . . . . . „	ivi
Capo II. <i>Delle minacce</i> . . . . . „	152
<i>Disposizione generale.</i>	
	ivi

## LIBRO TERZO

## TITOLO UNICO.

<i>Delle contravvenzioni e della loro punizione.</i>	
	154
Sez. I. <i>Delle contravvenzioni che riguardano l'ordine pubblico</i> . . . . . „	ivi
Sez. II. <i>Contravvenzioni contro le persone</i> . . . . . „	159
Sez. III. <i>Contravvenzioni contro le proprietà</i> . . . . . „	160
Sez. IV. <i>Delle pene sulle contravvenzioni in genere</i> . . . . . „	161
<i>Disposizioni transitorie.</i>	
	162

**NOI MARIA LUIGIA**  
**PRINCIPESSA IMPERIALE**  
**ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA**  
**PER LA GRAZIA DI DIO**  
**D U C H E S S A**  
**DI PARMA PIACENZA E GUASTALLA**  
**ECC. ECC. ECC.**

**V**isto il Nostro Rescritto del giorno 27 prossimo passato Novembre N.° 1873-G., col quale abbiamo incaricato la Nostra Commissione legislativa di compilare un progetto di Appendice ad alcuni articoli del Codice Penale;

Visto il progetto di Appendice statoci sottoposto dalla stessa Commissione;

**DECRETIAMO QUANTO SEGUE:**

1.° Il progetto di Appendice è approvato: esso formerà parte integrante del Codice Penale, e sarà immediatamente promulgato nei modi, e colle formalità con cui fu eseguita la promulgazione del Codice Penale.

2.° Il presente Decreto sarà posto in fronte di ciascun esemplare stampato dell'Appendice.



3.º Il Nostro Ministro di Stato, ed il Nostro Presidente dell' Interno sono incaricati, in ciò che a ciascun d' essi appartiene, e secondo le forme portate dall' articolo decimo del Decreto del 23 Marzo 1820 per la promulgazione del Codice Civile, dell' esequimento di questo Nostro Decreto.

Dato nella Nostra Residenza di Parma il giorno tredici del mese di Dicembre dell' anno mille ottocento venti.

MARIA LUIGIA.

Da parte di Sua Maestà  
*Il Ministro di Stato*  
 Conte MAGAWLY.

In fede della verità della Copia,  
*Il Presidente dell' Interno*  
 Commendatore F. CORNACCHIA.

## APPENDICE

### AD ALCUNI ARTICOLI

#### DEL

### CODICE PENALE

---

*Al capo 1.º del titolo 2.º libro 2.º  
 parte 1.ª*

#### ARTICOLO PRIMO

Chi per ufficio o per incarico essendo depositario di piante o piani di fortificazione, od anche avendoli con frode, corruzione, o violenza conosciuti o sottratti, ne avrà dato comunicazione al nemico o a' suoi agenti, sarà punito di morte.

2. Quando il colpevole di tale comunicazione non sia il depositario stesso de' piani, o chi li abbia conosciuti o sottratti ne' modi indicati nell' articolo precedente, sarà egli punito col massimo de' lavori forzati a tempo.

3. Se la comunicazione di piante o piani di fortificazione sia fatta a potenza alleata o neutrale, o ad agenti della medesima, la pena del colpevole prescritta ne' due precedenti articoli discenderà di uno a due gradi.

4. Qualunque artificiosa operazione, o qualunque intelligenza col nemico tendente a dare in mano al medesimo fortezze, piazze, posti militari o magazzini dello Stato, sarà punita di morte.

5. I sudditi o stranieri convinti di spionaggio in favore del nemico, non che coloro che li avranno scientemente o ricettati, o in qualsivoglia guisa coadjuvati, saranno puniti colla morte.

6. Sono comuni a' casi di cui è parlato ne' precedenti articoli le disposizioni del Cap. 3.<sup>o</sup> Tit. 2.<sup>o</sup> Lib. 2.<sup>a</sup> Parte 1.<sup>a</sup> del Codice Penale.

*Alla sezione 3.<sup>a</sup> capo 2.<sup>o</sup> titolo 2.<sup>o</sup>  
libro 2.<sup>o</sup> parte 1.<sup>a</sup>*

7. Quando i pubblici discorsi, scritti, o fatti, di cui è parlato nell' articolo 128 del Codice Penale, tendessero ad ispirare a' concittadini sentimenti tali da produrre avversione alla forma di Governo, od all' amministrazione dello Stato, il colpevole sarà punito colla reclusione.

8. Se i crimini e delitti menzionati nell' articolo precedente e negli articoli 126 e 128 del Codice Penale saranno commessi da persone che sieno costituite in carica, od esercitino un ministero qualunque, o qualsivoglia pubblica funzione, alla pena temporanea che avessero meritata, verrà sempre aggiunta l' interdizione dalla carica o funzione che esercitassero.

L' interdizione sarà perpetua, se la detta pena sia criminale, e temporanea se correzionale.

*Alla sezione 7.<sup>a</sup> capo 2.<sup>o</sup> titolo 3.<sup>o</sup>  
libro 2.<sup>o</sup> parte 1.<sup>a</sup>*

9. Chiunque per ministero assista alla canonica celebrazione di un matrimonio senza riportare dagli sposi l' attestazione dell' ufficiale destinato a rilasciarla, giusta quanto è prescritto dall' articolo 306 del Codice Civile, sarà punito con multa di 30 a 300 lire.

La disposizione del presente articolo si applicherà per gli ebrei alla persona che legittimamente presiede a' matrimonj.

*Al capo 7.<sup>o</sup> titolo 3.<sup>o</sup> libro 2.<sup>o</sup>  
parte 1.<sup>a</sup>*

10. È proibita in questi Ducati ogni società soggetta a vincolo di segreto, qualunque ne sia il fine, la forma, la denominazione, e il numero de' socj, sotto pena di sei mesi a tre anni di prigionia per chiunque vi abbia parte.

Sarà punito col massimo della pena chi vi eserciterà qualche carica o qualche speciale ufficio.

11. Sono puniti come se facessero parte della società quelli eziandio che, senza esserne membri,

uniscono settarj, tengono corrispondenze, o somministrano scientemente luoghi o mezzi atti a promoverne o facilitarne la sussistenza.

12. Il pubblico ufficiale dell'ordine amministrativo o giudiziario che, avuta notizia d'una società segreta, ommettesse di farne la denunzia, e non iscoprisse le persone a lui note che vi hanno parte, sarà punito con tre mesi ad un anno di prigionia.

13. Qualunque straniero che avesse parte in società segrete dello Stato, o che ascrivesse de' sudditi per simili società esistenti in uno Stato estero, incorrerà nella pena del bando perpetuo da questi Ducati.

14. Qualora una società segreta, cretta in questi Ducati o fuori, avesse per oggetto lo sconvolgere o alterare la forma del Governo, qualunque sia il mezzo ideato per riuscirvi, i membri della medesima saranno puniti colla morte, ancorchè il disegno sia rimasto senz'alcun effetto, e tra i limiti del solo attentato.

I complici saranno puniti colle vie ordinarie.

15. Chiunque sia consapevole dell'esistenza di una delle società indicate nell'articolo precedente, ed abbia deliberatamente tralasciato d'impedirne i progressi col denunziare la società stessa e i membri che la compongono, soggiacerà alla pena della reclusione, ritenute le disposizioni degli articoli 131 e 132 del Codice Penale.

Se la persona consapevole fosse taluno degli uffiziali particolarmente incaricati a vegliare sulle società medesime, sarà punito colla rilegazione.

16. Chi essendo aggregato ad una società segreta, qualunque ella sia, e mosso da pentimento ne scopra alle autorità competenti i membri, le leggi, le mire, e gli attentati mentre sono ancora occulti, e se ne può impedire l'esecuzione, viene assicurato della piena sua impunità, e del segreto della fatta denunzia.

17. Tutto ciò che appartenga esclusivamente ad una società segreta, qualunque ella sia, sarà confiscato.

---

DIGITALIZZAZIONE DELL'OPERA A CURA DI

ALAN SANDONA' E TADDEI GIANANTONIO

COORDINAMENTO

RICCARDA BROCCHETTI



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

2003